

ALBERTO FRIZZIERO

appunti per un  
**DOSSIER BIM**

## 1 PREMESSA

Ciclicamente a livello nazionale, a livello regionale, a livello – ahimé – provinciale si levano, in vasta gamma, proposte di soppressione del BIM, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero dell'Adda. Si può fare tutto, anche bruciare il raccolto pur di fare dispetto ai passeri, ma logica e soprattutto interesse delle future generazioni vogliono che le decisioni siano consapevoli. Per esserlo occorre la conoscenza della materia.

### 1.1 Conoscenza

La materia riguardante i BIM, e quindi anche il BIM dell'Adda, è ad un tempo delicatissima e corposa e ogni tassello è importante per il mosaico complessivo. Chi volesse però approfondire per supportare le proprie proposte, quali siano, non ha dove rifarsi, non ha riferimenti esaustivi, non ha documentazione sufficiente. Questa carenza pesa. Accanto infatti a voci che si levano con la caratteristica dell'emotività, senza il minimo esame delle possibili conseguenze, ve ne sono altre la cui origine sta in posizioni politiche insufficientemente alimentate dalla cultura di governo in un periodo nel quale i Partiti non svolgono più la funzione di formazione di un tempo. Nell'un caso come nell'altro **l'ipotesi di soppressione del nostro BIM risulta esiziale**.

### 1.2 Quadro d'insieme

La citata carenza riguarda sia i fatti, gli eventi, i dati, le notizie, in definitiva la storia, che ciò che li ha originati, che li ha determinati in una materia ove la successione degli elementi significativi è quasi sempre correlata, e comunque il frutto di un durissimo confronto, per la verità spesso vero e proprio scontro, con i produttori elettrici, persino, colmo dei colmi, con l'Ente di Stato. Questo ha indotto chi scrive, utilizzando la propria esperienza nel settore e della materia, a raccogliere gli elementi di giudizio da sottoporre a chi a breve dovrà esaminare il problema del futuro del BIM - la commissione istituzionale del Consiglio Comunale di Sondrio – ma anche a quanti o si sono già esposti con loro proposte o per ruolo istituzionale hanno il dovere di analisi o a quanti comunque hanno interesse per l'argomento.

### 1.3 Dossier o Appunti?

Il titolo del presente saggio è "Appunti per un Dossier BIM". Non ci pare in effetti che gli manchi dignità di "Dossier" per ricchezza di documentazione, per completezza, per indicazioni di futuro. Tengo però alla precisione. Per essere in toto "Dossier" avrei dovuto coordinare più in profondità, integrare con alcune ulteriori illustrazioni alcuni punti, inserire l'ampia bibliografia (anche se per la maggior parte viene dall'archivio personale di relazioni, interventi, saggi, articoli in argomento). In secondo luogo l'impegno è stato rilevante. L'essenziale c'è, anche con ripetizioni per facilitare la lettura, per cui pongo la parola fine e rassegnò il lavoro a quanti d'interesse.

### 1.4 Perché?

Mi è stato chiesto il perché di questa iniziativa. Non è la prima anche se questa a 360°. Io sono intervenuto con il mio contributo, a vario titolo e secondo ruolo, ogni volta che in provincia si è posto il problema della soppressione del BIM. La prima volta fu nel 1975 quando nell'incontro tra DC (di cui ero segretario provinciale ma anche candidato-Sindaco) e PSI venne da questo Partito la proposta di superamento del BIM. In quella sede la mia esposizione lasciò a parte la politica e fu solo di contenuti. Ne discussero in Via Trieste, in particolare al rientro da Roma dell'on. Della Briotta, uno dei padri della legge 1102 istitutiva della Comunità Montane. Non per ragion politica ma per le ragioni di merito il PSI non insistette e quella proposta non fu più reiterata. Il tema fu ciclicamente riproposto ed ogni volta non mancai, in diverse sedi (istituzionali, culturali, giornalistiche), di sottolineare **la gravità delle conseguenze per la nostra provincia, per la nostra gente, qualora si arrivasse alla soppressione del BIM, felicissimi ovviamente i produttori**.

### 1.5 La mozione di Sondrio

Lo spunto è stato fornito dalla mozione – meritoria per l'occasione che ha fornito di approfondire - di "Sondrio Liberale" proposta in Comune di Sondrio dal suo capogruppo Andrea Massera basata sul dettato della Finanziaria dello scorso anno di cui si parla in appendice. Indipendentemente dal fatto che fosse norma abrogata, l'occasione di approfondimento in Consiglio e poi in successiva commissione, è stato lo stimolo per una rilettura del problema ab initio e sino ai giorni nostri. Queste pagine sono a disposizione (seppur con diritti riservati per evitare usi commerciali di miei atti come accaduto in passato) e se qualcuno ha da obiettare produca e dimostri.

## 2. GENESI

La storia del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero dell'Adda comincia con la legge 959/1953 fin dal giorno della sua approvazione con particolare attenzione da parte delle Istituzioni valtellinesi e dagli uomini politici della provincia. Tempi non facili. Prima c'era chi – i comaschi – avrebbe voluto essere dentro al bacino dell'Adda. Poi c'era chi in provincia non voleva il Consorzio. Poi chi non era d'accordo con lo Statuto. Esaminiamo di seguito questi aspetti con una nota di colore aggiuntiva, protagonista un grande giornalista. Forse però si potrebbe dire protagonisti i valtellinesi, amanuense, sia pure di classe, Indro Montanelli.

### 2.1 Delimitazione Bacino imbrifero dell'Adda

La delimitazione del perimetro del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda avviene con D.M. del Ministro dei LL.PP. 14.12.1954 ( G.U. del 10.1.1955), suppl. ordinario, con corografia al 100.000, senza che si verificano opposizioni. Il bacino comprende i 78 Comuni della provincia di Sondrio e Sorico in provincia di Como (contenzioso a parte con il BIM del Lago di Como, Brembo e Serio).

### 2.2 La costituzione del Consorzio. Favorevoli e non

Il Ministro dei LL.PP. con nota 26.3.1955 conseguente al citato Decreto del 14.12 assegna ai Comuni il termine del 30.6 "per presentare domanda intesa ad ottenere la costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dell'Adda... oppure la dichiarazione di non adesione al Consorzio stesso". Hanno chiesto con delibera del Consiglio Comunale la costituzione del Consorzio 64 dei 78 Comuni – a 48 la soglia dei 3/5 oltre la quale scatta l'obbligatorietà di adesione per tutti e quindi anche per quelli che non hanno dato il consenso-. Quindi 64 SI, 7 NO e 7 senza risposta. Costituzione approvata e il visto della G.P.A. è in data 13.6.1955. Per la cronaca hanno votato NO Berbenno, Bianzone, Caiolo, Castello dell'Acqua, Forcola, Grosio, Valdisotto. Nessun pronunciamento da Albosaggia, Ardenno, Castione, Cino, Talamona, Tartano, Villa di Tirano. Compatti, come si vede, a favore i 13 Comuni della Valchiavenna, 4 su 5 (ora 6) dell'Alta Valle, 10 su 13 (ora 12) del Tiranese, 17 su 22 del Sondriese, 20 su 25 del Morbegnese. Segue quindi il 14.6.1955 il Decreto Prefettizio di costituzione del Consorzio a firma del Prefetto dr. Ugo Morosi

### 2.3 Lo Statuto. Favorevoli e non

Si passa alla redazione dello Statuto e al relativo pronunciamento da parte di tutti e 78 i Comuni soci. A ottobre 1955 a tempo di record il SI è arrivato da 56 Comuni. 13 lo approvano ma con osservazioni. Grosio delibera di astenersi. 8 restano in silenzio e sono Albosaggia, Berbenno, Castello dell'Acqua, Piateda, Tartano, Tresivio, Valdisotto, Villa di Tirano. Il parere favorevole della G.P.A. è in data 3.10.1955, segue pertanto il 4.10.1955 il Decreto Prefettizio di approvazione dello Statuto del Consorzio a firma del Prefetto dr. Ugo Morosi.

### 2.4 Rappresentanti e organi

A Statuto vigente i Comuni possono nominare i loro rappresentanti che sono 4 per i Comuni oltre i 6.000 abitanti, tre per Comuni tra 3.001 e 6.000, due per Comuni tra 1501 e 3000, uno per Comuni sotto i 1500 abitanti. Completate la loro nomina il 26 febbraio 1956 il Commissario Prefettizio li convoca per la nomina degli organi e cioè Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo (Presidente, Vice e 23 membri di cui 10, due per mandamento, eletti dai soli rappresentanti del singolo mandamento. Gli altri 13 eletti dall'Assemblea con voto limitato a dieci), Comitato esecutivo (Presidente, Vice e 7 membri) e Revisori dei conti (3 in carica un anno e rieleggibili). Presidente sarà l'on. Athos Valsecchi e Vicepresidente Primo Buzzetti poi deputato.

## 2.5 Indro Montanelli

Indro Montanelli, inviato del Corriere della Sera, viene a Sondrio per scrivere di questo Ente "potentissimo", il BIM. A Palazzo del Governo scopre che non é la sede dell'Ente che invece ne occupa uno spazio modestissimo. Ne scrive. Entra pensando, e ne scrive, di trovare uno stuolo di dipendenti e trova l'usciera factotum Saini e il segretario factotum, figura eccezionale, dr. Gavazzi. Ne scrive. Chiede se il Presidente Valsecchi gli può fissare un appuntamento e questi, sentita la richiesta e senza sapere chi lo cerca, si affaccia alla porta, saluta e lo fa entrare dandogli tutti i dati che vuole. Montanelli, strabiliato, occupa tutta la terza pagina del Corriere della Sera. Ricorderà questo episodio quando scriverà quel fantastico articolo nei primi giorni della calamità del 1987.

## 3. BIM, ESSENZIALE STRUMENTO DI TUTELA

Dalla legge 959/1953 parte una tutela reale e concreta delle popolazioni montane residenti in zone soggette all'utilizzazione idroelettrica. Alcune basi erano state tuttavia predisposte in precedenza ed in particolare dal Testo Unico sulle acque del 1933.

### 3.1 Il Testo Unico del 1933

Il Testo Unico del 1933 costituisce una vera pietra miliare sotto molteplici profili avendo dato in quel tempo razionalità e completezza all'ordinamento, costituendo riferimento privilegiato per altri Paesi.

#### 3.1.1 I prodromi

Le indicazioni dalla Commissione "post-Gleno" furono pienamente recepite nel regolamento R.D. 2540/1925. in nove Capi e 69 articoli. Si fissavano i paletti per la progettazione, per le procedure, per la costruzione, per l'esercizio; le tipologie delle dighe; un maggiore controllo pubblico e la sua nuova organizzazione. Per fare un solo esempio dell'accuratezza e del dettaglio si sottolinea come il Regolamento preveda, fra le altre cose, continue prove sui materiali per evitare cadute di qualità persino con la possibilità di avere un laboratorio nel cantiere per tali prove. Ci sono poi, sempre in dettaglio, gli obblighi durante l'esercizio, molto severi. Ulteriori specificazioni vengono introdotte sei anni dopo con il Regolamento R.D. 1 ottobre 1931 n. 1370. Fra queste il campo di applicazione del regolamento viene limitato alle dighe di altezza superiore ai 10 m o che determinano un volume superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, norme tecniche, norme amministrative, l'intervento di un ingegnere del settore geologico (prima era del settore delle miniere) e il grande rilievo che viene dato al Servizio Dighe. Abbiamo detto vera e propria pietra miliare questo Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933, Testo Unico sulle Acque. Monumentale, con 234 articoli, ma tutti necessari per un inquadramento giuridico d'avanguardia nel mondo.

#### 3.1.2 I contenuti

Per un'idea complessiva Titoli e Capi.

TITOLO I - Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche

Articoli 1-91

CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze:

CAPO II - Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche:

CAPO III - Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali

TITOLO II - Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

Articoli 92/106

TITOLO III - Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

CAPO I - Autorizzazione all'impianto di linee elettriche:

Articoli 107(137)

CAPO II - Servitù di elettrodotto:

CAPO III - Esercizio di impianti elettrici:

CAPO IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica:

TITOLO IV - Contenzioso

Articoli 138/210

CAPO I - Giurisdizione:

CAPO II - Norme di procedura:

TITOLO V - Disposizioni generali e transitorie

Articoli 211/234

### 3.2 Diritti delle Comunità locali

In precedenza esistevano norme in qualche misura tali da tener conto delle popolazioni locali che rischiavano di non avere alcun beneficio dall'utilizzo delle acque per la produzione di energia elettrica e per contro di avere limitazioni all'uso, in certi casi storico, delle acque per la diversione che subivano. Ora si delinea il risarcimento per i Comuni

#### 3.2.1 Riconoscimento concreto

Pietra miliare il Testo Unico sotto moltissimi profili. Interessa quello relativo alle comunità locali, diretto e indiretto. Possiamo classificare indiretto il complesso di norme che attengono, in buona sostanza, alla sicurezza e all'ordinato esercizio degli impianti. Detto quanto previsto agli articoli 52 e 53, anche se sul terreno dell'applicazione concreta nasceranno problemi e sarà necessario, molto dopo, intervenire per legge. Sta comunque il fatto che nel contesto di una trattazione generale **viene sancito il diritto all'indennizzo per l'uso dell'acqua per la produzione idroelettrica che avviene quindi a discapito di altri usi, consolidati nel tempo, da parte delle comunità locali.**

Non era una novità assoluta visto che compariva già nel primo Testo Unico sulle acque del 1896 e poi, vent'anni dopo, nel Decreto Luogotenenziale 20.11.1916 n. 1664. l'art. 28 stabiliva il dovere del concessionario di versare "un ulteriore canone annuo, oltre che quello allo Stato uno agli enti locali. Testuale: "Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 km dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi – si parlerà avanti del significato di "rivieraschi", il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore delle Acque, stabilirà con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale". Conferma nel Decreto 9 ottobre 1919, art. 40 e infine nel T.U. del 1933 di cui vale la pena passare in rassegna gli artt. 52 e (commento) 53.

#### 3.2.2 Comuni rivieraschi

"Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia **può** essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, **a favore dei Comuni rivieraschi** nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### 3.2.3 Ai comuni

L'art. 53 non definiva il quantum di competenza degli enti locali ma solo il massimo, due lire al CV, per l'energia portata oltre i 15 km dalla centrale, che era nella libera scelta del Ministro delle Finanze sia pure dopo aver sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. Un quarto del totale toccava

comunque alle Province mentre per i Comuni c'era un ulteriore tetto. Il totale dei sovracanononi non doveva superare il totale delle spese obbligatorie, media del quinquennio ultimo. Passano gli anni e c'è una rivalutazione del quantum. Dal 1.1.1947 le due lire diventano 109 che passano a 436 £/kW con la L. 21.1.1949, n. 8. Il problema però è l'indeterminazione. Sarà la legge 4.12.1956 n.1377 a definire meglio. Pur lasciando le 436 £/kW come tetto **viene stabilito che il sovracanone venga applicato a tutta la potenza nominale media concessa** e viene cancellato il riferimento alle spese obbligatorie, penalizzante per i Comuni piccoli. Riparto, come da norma, da farsi sulla base dei danni e delle condizioni economiche dei singoli Comuni

### 3.3 Novità: "B.I.M." e nuovi sovracanononi"

La legge obbligava dunque i produttori di riservare ai Comuni "rivieraschi" energia, a prezzo di costo per i servizi pubblici, ma restavano alcuni problemi: valutazione discrezionale del Ministero nel fissare il costo – provvederà in merito la legge 925/80); indennizzo solo per i Comuni rivieraschi; utilizzo energia solo per servizi pubblici, obbligo per i Comuni di allacciarsi alle centrali e degli apparati di trasformazione, di fatto impossibili per la maggior parte dei Comuni.

#### 3.3.1 Precedenti

Un passo indietro. Finita la guerra, grazie anche al Piano Marshall c'è una forte ripresa dell'industria, trainante quella siderurgica che ha bisogno di tanta energia. Nella logica del "carbon bianco" si aprono cantieri idroelettrici un po' dappertutto e non solo nelle Alpi. A questo punto non è più sufficiente il discorso dei sovracanononi "rivieraschi" che pure, come abbiamo visto, viene ugualmente portato avanti fra un ricorso e l'altro dei produttori idroelettrici. Lo sfruttamento intensivo, sia pure non dappertutto, delle acque suscita una serie di reazioni perché vien meno l'acqua per una serie di altre attività. Non è più soltanto un problema della sola agricoltura come un tempo. Il problema approda in Parlamento nel 1952 senza esito perché in scadenza di mandato.

#### 3.3.2 La svolta

L'anno dopo quattordici senatori democristiani presentano un disegno di legge. E' il 4 dicembre 1953. 23 giorni dopo, e con il Natale di mezzo, il disegno diventa legge e due giorni dopo, San Silvestro, la Gazzetta Ufficiale lo pubblica. Efficienza da Imperial Governo Austriaco! Legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana".

### 3.4 La legge 959

In apertura del secondo capitolo "Genesi" si è già detto della serie di difficoltà incontrate nell'avvio dell'attuazione della nuova legge, fondamentale per le comunità interessate dall'utilizzazione delle acque per la produzione di energia.

#### 3.4.1 Bacini

La legge nel suo primo articolo incarica il Ministro dei LL.PP., sentito il collega dell'Agricoltura, di stabilire quali sono i bacini imbriferi con relativo perimetro. Per i bacini ove vi siano concessioni di grande derivazione ha un anno di tempo, tre per gli altri. Il nostro, quello dell'Adda, sarà di 79 Comuni, i 78 di Valtellina (65) e Valchiavenna (13) più Sorico. L'altro della provincia, quello dello Spol, sarà di due Comuni, Livigno e Valdidentro.

#### 3.4.2 Consorzi

Se almeno tre quinti dei Comuni di un bacino imbrifero sono d'accordo viene costituito un Consorzio obbligatorio. E' quello che è successo in provincia dopo una sorta di campagna elettorale conclusasi a stragrande maggioranza per la costituzione del Consorzio, linea portata avanti dalla DC che aveva allora un'ampia maggioranza assoluta, ma con alcune posizioni singolari. In Italia lo stesso, Consorzi quasi ovunque. Il problema grave, nel caso di contrarietà alla soluzione consortile, era il riparto fra i Comuni, sostanzialmente "in base ai danni e ai bisogni". Difficile procedere da parte del Ministro dei LL.PP. con il rischio di contenzioso permanente o quasi. Nel frattempo deposito, da parte dei concessionari, dei soldi in banca d'Italia.

### 3.4.3 Sovracanoni

L'ottavo comma dell'art. 1 taglia, come si suol dire, la testa al toro per quanto concerne il corrispettivo, a titolo di indennizzo, dovuto ai Comuni fissando le **1300 lire per kW di potenza media nominale concessa**.

### 3.4.4 Energia

L'art. 3 della legge prevedeva anche la facoltà per i Comuni, e quindi per i Consorzi, **in luogo dei sovracanoni di ritirare annualmente energia in ragione di 400 kWora per ogni kW** di potenza nominale concessa nel caso di ritiro in centrale in alta tensione e di 300 nel caso di ritiro a bassa tensione in cabina di trasformazione. Non fu una via scelta.

## 3.5 Obblighi dei produttori

Con la legge 959 il quadro degli obblighi amministrativi dei produttori veniva definitivamente delineato, salvo gli aggiustamenti che si vedranno. Canoni idrici - tre tipi: il Canone di concessione dovuto allo Stato, i sovracanoni per gli Enti rivieraschi (Comuni e Provincia), i sovracanoni B.I.M.

### 3.5.1 Canone di concessione

Definito dal Testo Unico sulle Acque (Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775) è dovuto allo Stato secondo quanto stabilito per legge.

### 3.5.2 Sovracanone per gli Enti rivieraschi

Riprendiamo la definizione di Ente rivierasco: il Comune in cui "il territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione", ovvero tutti i comuni in cui si trova un'opera idraulica come opera di presa, diga, condotta forzata, centrale idroelettrica. Il gestore dell'impianto deve corrispondere ai Comuni e alle Province interessate una quota stabilita dalla legge. La suddivisione tra i Comuni non fu semplice. Per quanto ci riguarda, stabilito che alla Provincia andasse il 25%, si trattava di stabilire i millesimi di ciascun Comune in una situazione complessa per via della grande estensione e del grande numero di impianti di ogni tipo, canali di gronda compresi. Ci fu il caso di un Comune che intraprese un robusto braccio di ferro per avere un paio di millesimi in più. Con la legge 4 dicembre 1956 n. 1377 il sovracanone viene stabilito - massimo - in 436 lire ma su tutta la potenza media nominale concessa.

### 3.5.3 Sovracanone per i Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.)

S'intende il sovracanone così come definito dalla citata legge 27 dicembre 1953 n. 959

## 3.6 Delimitazione dipendente dalla quota a valle

Sembra tutto a posto ma non è così. Se da un lato ci sono i produttori per nulla contenti che quindi schierano, come prevedibile, i migliori legali ci sono dall'altro oggettive difficoltà, la prima delle quali è la delimitazione dei bacini con la fissazione della quota minima degli stessi (ecco la ragione per la quale l'impianto ex-Ferrovie di Ardenno-Monastero non paga sovracanoni al BIM).

### 3.6.1 Definiti i bacini

Grandi discussioni sul metodo da seguire nel delimitare i bacini imbriferi soprattutto con riferimento a come determinare la chiusura a valle del bacino stesso. Taglia corto il giorno della scoperta dell'America (12 ottobre 1954) il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che per questo aspetto fa finire a valle il bacino con la curva di livello dei 500 metri sm per tutto l'arco alpino centrooccidentale fino al Sarca, e con la curva di livello dei 300 msm per l'arco alpino orientale e per l'Appennino. Passano poche settimane, nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955 vengono finalmente pubblicati i decreti di delimitazione: per 99 Bacini in cui però ci sono 64 gruppi (e quindi potenziali 64 Consorzi BIM) con 3.784 Comuni in quanto se un bacino imbrifero si estende sul territorio di più province la legge prescrive che vi sia un Consorzio per ogni provincia. Di qui la posizione del Comune di Sorico che non è entrato nel Consorzio BIM dell'Adda pur facendo parte dello stesso bacino imbrifero.

### 3.6.2 Contenzioso

Occorre di nuovo l'intervento del Legislatore perché molti produttori, fra cui anche le Ferrovie dello Stato, erano ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche impugnando la legge 959.

per non pagare i sovracanoni. Arriva la legge 30 dicembre (anche questa di dicembre!) 1959 n.1254 che fa chiarezza in particolare disponendo che i sovracanon li devono pagare tutti i concessionari di grandi derivazioni Non è che le spade vengano rimesse nel fodero, tutt'altro. Non era solo una questione di "beghe" legali. C'era chi non pagava, tanto che a fine 1956 erano stati versati solo cinque miliardi su 12 dovuti e che l'anno dopo i versamenti erano saliti a 6 miliardi e 346 milioni ma il dovuto era salito a 19 miliardi! Le vertenze continueranno sino al 1965 quando il 13 maggio la Corte Costituzionale riconoscerà la piena legittimità della legge sui sovracanon.. La Corte del resto si era già pronunciata il 4 luglio del 1957 con un primo riconoscimento di costituzionalità ma quel che più conta, anche ai fini del presente e del futuro – visto con stupefacente leggerezza da qualcuno che pensa che i Consorzi B.I.M. siano da sopprimere senza rendersi conto del boomerang – è la scelta di campo che aveva fatta. **Non il sovracanon come "prestazione patrimoniale obbligatoria" come sostenuto dai produttori ma come devoluzione connessa con il diritto all'uso plurimo delle acque.**

### 3.7 La nazionalizzazione

Una fregatura per la Valtellina: la nazionalizzazione dell'energia elettrica nel 1962. L'ENEL subentra a 1270 imprese fra le quali molte in provincia di Sondrio con centraline che vengono acquisite e poi chiuse, per essere poi ricostruite in questi anni, alcune con polemiche e anche con carte bollate. Non giudichiamo la nazionalizzazione che aveva ragioni solide – una strategia di sviluppo passava per la certezza della futura disponibilità energetica che il sistema produttivo allora non è che la garantisce – e che per modalità e accelerazione di tempi ebbe però conseguenze negative anche pesanti sul mercato borsistico e quindi per i risparmiatori. Giudichiamo i fatti, due in particolare.

#### 3.7.1 Fregati nelle tariffe.

La nazionalizzazione portò ovviamente all'unificazione tariffaria su tutto il territorio italiano. Unificazione, anche qui ovviamente, sui livelli maggiori anche perché l'ENEL aveva bisogno di fare cassa per far fronte al debito che aveva contratto rilevando quasi tutto il sistema produttivo elettrico, fuori essendo rimasti soltanto autoproduttori (caso Falck per noi) e Municipalizzate (AEM Milano e Aziende minori). E così i valtellinesi e valchiavennaschi che avevano le tariffe più basse d'Italia, con vantaggio per i cittadini ma anche per le imprese, si trovarono a sborsare una differenza la più alta di tutti.

#### 3.7.2 Fregati nei rapporti.

In provincia i maggiori produttori erano Edison, Sondel, Falck, Vizzola, AEM. Fatta salva l'AEM per la sua natura di azienda del Comune di Milano con la quale non erano facili, i rapporti con gli altri produttori da parte degli Enti locali erano generalmente buoni. In alcuni casi si era stabilita una collaborazione, certamente interessata da parte dei produttori, ma comunque positiva. Arrivato l'ENEL era come se fosse arrivato un Ministero. Al di là delle relazioni con le persone, e nonostante che gli stessi dirigenti si rendessero conto delle anomalie della situazione, di fatto non c'erano più interlocutori, al punto che per la compravendita di un modestissimo appezzamento di terreno attiguo alla palazzina ENEL di Via Bormio il Comune di Sondrio dovette aspettare mesi perché la decisione competeva (!!!) al Consiglio di Amministrazione a Roma.

#### 3.7.3 La fregatura più grossa (per la montagna e la sua gente)

La fregatura più grossa fu per i BIM e quindi per la gente dei territori di montagna. Il 27 dicembre 1953 per ogni kW di potenza nominale media concessa la legge obbligava i produttori a sborsare annualmente 1300 lire. **Vent'anni dopo le 1300 lire erano rimaste 1300 lire. Venticinque anni dopo le 1300 lire erano rimaste 1300 lire**, grazie anche alla durissima opposizione dell'ENEL, Ente di Stato, ad ogni tentativo di adeguamento dei sovracanon.

#### 3.7.4 Finalmente l'adeguamento

Si dovette aspettare il giorno 22, sempre di dicembre, del 1980 per avere con la legge 925, pubblicata sulla G.U. del 6 gennaio 1981, giorno della Befana, una rivalutazione seppur non completa. **Le 1300 diventavano 4500** (sarebbero state 8558 se fosse stato recuperato per intero l'aumento del costo della vita che era stato del 658 per cento) e i "sovracanon rivieraschi" da 436



salivano, in misura fissa, a 1200 lire. Saggia la norma di cui all'art. 3: da allora il Ministro dei LL.PP. per i sovracanonici BIM e il Ministro delle Finanze per i "rivieraschi" ogni due anni provvedono all'aggiornamento in funzione dei dati ISTAT sul costo della vita.

Come è stato possibile che non si provvedesse all'adeguamento a gran voce reclamato dalla montagna italiana e sostenuto politicamente da parlamentari di maggioranza e di opposizione? S'è già accennato. Troppo forte l'ENEL, lui e i suoi sponsor di tutto l'arco parlamentare, questi i più colpevoli.

### 3.8 In dettaglio la questione soldi

Va esaminata in dettaglio l'evoluzione del sovracanone

#### 3.8.1 L'evoluzione nel tempo:

- 1300 £ legge 27 dicembre 1953, n. 959

- 4.500 £ legge 22 dicembre 1980, n. 925 (che ha introdotto l'indicizzazione)

- rispettivamente per i bienni dal 1° gennaio 1982 al 1° gennaio 2000):

6.052; 8.031; 9.500; 10.516; 11.767; 13.261; 14.521; 15.944; 16.677; 8,91 €

- dal 1° gennaio 2002, base di calcolo fissata in Euro 13,00

- dal 1° gennaio 2003, Euro 18,00 - legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10,

- per il biennio successivo 2004/05 18,90 pari a 36595,5 vecchie lire.

- per il biennio successivo 2006/2007 19,62 pari a 37.989,62 vecchie lire.

- per il biennio successivo 2008/2009 20,35 pari a 39.403,09 vecchie lire.

Il valore del sovracanonici attuale corrisponde a 30,31 volte il valore originario del 1953

Se la legge 925 del 1980 con grande merito aveva adeguato, sia pure recuperando solo parzialmente il valore iniziale, i sovracanonici e istituendo un meccanismo di indicizzazione tale da assicurare nel tempo il valore reale, altrettanto importanti appaiono le Finanziarie 2002 e 2003.

#### 3.8.2 Finanziaria 2002: 13 e 3,50 Euro

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. n. 285 alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2002, aveva peraltro già stabilito un aumento, al Capo II, Articolo 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti locali): comma 10: A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 Euro e 3,50 Euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.

#### 3.8.3 Finanziaria 2003: 18 e 4,50 Euro

Al Titolo III Capo I Articolo 31 comma 10 della Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - GU n. 305 del 31.12.2002 - Suppl. Ordinario n. 240) l'ultima novità: "A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 Euro e 4,50 Euro.

#### 3.8.4 Superato il valore 1953

Gli ultimi due adeguamenti, il primo a 13 Euro e il secondo a 18 hanno superato il valore iniziale. Con quelli le 36595,5 lire del sovracanone 2004/2005 hanno nettamente superato le 33980,44 che corrispondevano alle 1300 iniziali rivalutate la 31.12.2003.

Al 1.1.2006 e quindi per gli anni 2006 e 2007 il sovracanone BIM era quindi salito a 19,62 Euro/kW di potenza nominale concessa e quello "rivierasco" a 4,91. Con la Finanziaria 2003 è stato finalmente ripristinato il valore reale del sovracanonici BIM, anzi esso risulta di circa 38.000 e quindi di qualcosa superiore alle 1300 lire del 1953 pari a fine 2007 circa 34.500 lire.

#### 3.8.5 La valutazione di allora

La storia dei sovracanonici del BIM nel tempo la riprendiamo da una nostra analisi pubblicata su "La Gazzetta di Sondrio" del 10 marzo 2004:

Partendo dal Decreto "Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005". - si scriveva - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 3 marzo 2004.

La nuova entità del sovracanone è di Euro 18,90 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta. Dalle 1300 £ della legge 27 dicembre 1953, n. 959, alle 4.500 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (che ha introdotto l'indicizzazione), alle (rispettivamente per i bienni dal 1° gennaio 1982 al 1° gennaio 2000) 6.052; 8.031; 9.500; 10.516; 11.767; 13.261; 14.521; 15.944; 16.677; 17.261, con poi dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo fissata in Euro 13,00 e ancora con la legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, elevava ulteriormente la base di calcolo del sovracanone ad Euro 18,00..

Dipendendo l'aggiornamento dall'Istituto centrale di Statistica, avendo questi segnalato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2001-ottobre 2003 è stata di + 5,0 per cento, i 18 Euro sono diventati per quest'anno e per l'anno prossimo 18,90 pari a 36595,5 vecchie lire. Questo vuol dire un gettito prossimo ai 22 miliardi, sempre di vecchie lire. Siccome per molti anni abbiamo, giustamente, recriminato sulla inadeguatezza dei sovracanoni, è giusto sottolineare come la rivalutazione intervenuta ha portato ad un risultato apprezzabilmente significativo. Quando il sovracanone è nato valeva 1300 £ al kW di potenza nominale media concessa. Ha continuato a restare tale per 27 anni. In questo periodo ovviamente la svalutazione è andata avanti, anzi è anche corsa, causando una perdita per mancato adeguamento stimabile in oltre 500 miliardi di vecchie lire al valore odierno. Gli ultimi due, decisi, adeguamenti, il primo a 13 Euro e il secondo a 18 hanno superato il valore iniziale. Le 36595,5 lire del sovracanone 2004/2005 è nettamente superiore alle 33980,44 che corrispondono alle 1300 iniziali rivalutate il 31.12.2003.

Va ricordato che devono poi essere aggiunti i sovracanoni per Provincia e Comuni rivieraschi.

Detto questo un auspicio: potrebbe, una parte di questo maggior gettito, essere dedicata ad iniziative di contorno dei prossimi mondiali di sci, importanti sotto molti profili, e tali da interessare il resto della provincia. (p. il CCCVa: Alberto Frizziero - GdS 10 III 2004 - [www.gazzettadisondrio.it](http://www.gazzettadisondrio.it))

### 3.8.6 Scippati centinaia di miliardi

Da "La Gazzetta di Sondrio" del 16 febbraio 2002:

"Uno studio di oltre una trentina di pagine, unica pubblicazione esistente in argomento, presentato da chi scrive alla Conferenza Provinciale per l'utilizzo delle acque, organizzato dalla Provincia il 24 giugno 1988, si soffermava ampiamente su questa progressiva perdita di valore del sovracanone. Una serie di dati analitici evidenziava questa perdita. Il dato di sintesi era questo: la perdita, nominale, era a fine 1987 di £. 55.503.347.888, e la perdita in valore reale - lire 1988 - era di 159.155.005.125 £. Aggiornando i dati a fine 2001, ovviamente in valore della lira riferita a tale anno, la perdita complessiva si aggira intorno ai 443 miliardi. A questi andrebbero inoltre aggiunti - anche se la situazione è diversa essendo diversa la fonte legislativa - i miliardi perduti per la mancata rivalutazione dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi".

Dobbiamo dire che aggiornando il conteggio la cifra non salirebbe con lo stesso ritmo in quanto sono intervenute le due successive rivalutazioni l'ultima delle quali ha portato in valore il sovracanone a superare quello inizialmente fissato nel 1953 di 1300 lire.

### 3.8.7 Gravami sul kW di p.n.m.

A titolo informativo i gravami oggi esistenti sul kW di potenza nominale concessa con, fra parentesi, l'entità negli anni dal 2000 ( l'addizionale regionale è abrogata dal 2008)

#### 3.8.7.1 Canone e addizionale regionale

14,04 (12,45 12,67 12,83 13 13,17 13,32 13,55 13,82 14,04)

#### 3.8.7.2 Sovracanone Comuni rivieraschi

5,09 (2,38 id 3,50 4,50 4,73 id 4,91 id 5,09)

#### 3.8.7.3 Sovracanoni BIM

20,35 (8,91 id 13 18 18,90 id 19,62 id 20,35)

#### 3.8.7.4 Totale gravami

39,48 (23,74 23,96 29,33 35,50 36,80 36,95 38,08 38,35 39,48)

## **LA SITUAZIONE IN ITALIA E IN LOMBARDIA**

Appare opportuno avere presente anche la situazione nel Paese e in Regione perché qualsiasi ipotesi di modifica deve comunque fare i conti anche con gli altri e con le loro specificità. Pensiamo ad esempio alla proposta ricorrente di sopprimere i BIM e passare tutto alle Province. Utile a tutti ragionarci su e approfondire, ma in particolare utilissima ai fautori di tale proposta.

### 4.1 Consorzi BIM

Il legislatore, sia nazionale che regionale, non può procedere con soluzioni a macchia di leopardo, quelle prescelte dovendo calzare a pennello, o quasi, un po' per tutti. Pensiamo, per fare un esempio, cosa vorrebbe dire trasferire alle Province – absit iniuria verbis: diritti dei Comuni a parte – la materia dei sovracani con riferimento ai BIM, italiani o anche solo lombardi, che seguono.

#### 4.1.1 Consorzi BIM in Italia – statistica

Attualmente i Consorzi BIM associati nella FEDERBIM sono in numero di 60 più due CC.MM. (una in Piemonte e una in Toscana) che ne hanno assunto le funzioni. Inoltre tre non associati (Chiasco al Comune di Perugia, Liri Garigliano al Comune di Formia (LT), Scivria al Comune di Busalla (GE) oltre al nostro dello Spol). Totale generale 66.

15 in Veneto, 9+1 in Lombardia, 9 in Trentino-A.A., 7+1 CM in Piemonte, 4 in Friuli e in Liguria (+1), 3 in Emilia Romagna e in Sardegna, 2 in Abruzzo, 1 (+1) nel Lazio, nelle Marche, in Umbria (+1) e in Valle d'Aosta oltre alla Toscana che ha solo 1 CM.

#### 4.1.2 I Consorzi BIM in Italia – Localizzazione. Questa la situazione:

ABRUZZO 2: [Tronto \(TE\)](#) [Vomano Tordino \(TE\)](#)

EMILIA ROMAGNA 3: [Enza \(PR\)](#) [Parma \(PR\)](#) • [Taro \(PR\)](#)

FRIULI-VENEZIA GIULIA 4: [Drava \(UD\)](#) [Livenza \(PN\)](#) [Piave \(PN\)](#) [Tagliamento \(UD\)](#)

LAZIO 1: [Nera Velino \(RI\)](#) + Liri (LT)

LIGURIA 4: [Bormida \(SV\)](#) [Bormida \(GE\)](#) [Entella \(GE\)](#) [Trebba \(GE\)](#) + Scivria (GE)

LOMBARDIA 9+Spöl: [Adda \(SO\)](#) [Brembo Serio Lago di Como \(BG\)](#) [Brembo Serio Lago di Como \(CO\)](#) [Chiese/Consiglio di Valle Sabbia \(BS\)](#) [Oglio \(BG\)](#) [Sarca Mincio Garda \(BS\)](#) [Ticino \(VA\)](#) [Ticino \(CO\)](#) [Valle Camonica \(BS\)](#) + Spöl (SO)

MARCHE 1 [Tronto \(AP\)](#)

PIEMONTE 7+1 CM: [Comunità Montana Valli Orco e Soana \(TO\)](#) [Bormida \(CN\)](#) [Bormida \(AT\)](#) [Dora Baltea \(TO\)](#) [Maira \(CN\)](#) [Pellice \(TO\)](#) [Po \(CN\)](#) [Varaita \(CN\)](#)

SARDEGNA 3: [Flumendosa \(CA\)](#) [Flumendosa \(NU\)](#) [Taloro \(NU\)](#)

TOSCANA 1 CM: [Comunità Montana Lunigiana \(MS\)](#)

TRENTINO-ALTO ADIGE 9: [Adige \(BZ\)](#) [Adige \(TN\)](#) [Bacchiglione \(TN\)](#) [Brenta \(TN\)](#) [Chiese \(TN\)](#) [Drava / Adige \(BZ\)](#) [Piave \(TN\)](#) [Piave \(BZ\)](#) [Sarca Mincio Garda \(TN\)](#)

UMBRIA 1 [Nera Velino \(PG\)](#) + Chiasco (PG)

VALLE D'AOSTA 1: [Dora Baltea \(AO\)](#)

VENETO 15 [Adige \(VI\)](#) [Adige \(VR\)](#) [Adige \(BL\)](#) [Agno \(VI\)](#) [Bacchiglione \(VI\)](#) [Brenta \(BL\)](#) [Brenta \(TV\)](#) [Brenta \(VI\)](#) [Livenza \(TV\)](#) [Livenza \(BL\)](#) [Piave \(TV\)](#) [Piave \(BL\)](#) [Piave \(VE\)](#) [Sarca Mincio Garda \(VR\)](#) [Tagliamento \(BL\)](#)

#### 4.1.3 Situazione per Comuni

In totale in Italia abbiamo 1766 Comuni consorziati e 1178 non consorziati (come Sorico).

#### 4.1.4 I bacini imbriferi lombardi (e zone contigue)

- [7 Oglio Mella - Chiese 148 Comuni \(BG BS TN\)](#)
- [8 Ticino 154 \(CO NO VA VC\)](#)
- [9 Adda 79 \(SO CO\)](#)
- [10 Lago di Como Brembo Serio 193 \(BG CO\)](#)
- [11 Sarca Mincio Garda 63 \(BS TN VR\)](#)
- [Chiese/Consiglio di Valle Sabbia \(BS\)](#)
- [Oglio \(BG\)](#)
- [Sarca Mincio Garda \(BS\)](#)
- [Ticino \(VA\)](#)
- [Ticino \(CO\)](#)
- [Valle Camonica \(BS\)](#)

#### 4.1.5 Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi lombardi

In Lombardia i Consorzi BIM sono nove associati a FEDERBIM e uno (Spol) non associato. Il dettaglio:

- [Cons. BIM Adda \(SO\)](#) 78 Comuni
- [Cons. BIM Brembo Serio Lago di Como \(BG\)](#) 124
- [Cons. BIM Brembo Serio Lago di Como \(LC\)](#) 4
- [Cons. BIM Chiese/Consiglio di Valle Sabbia \(BS\)](#)
- [Cons. BIM Oglio \(BG\)](#)
- [Cons. BIM Sarca Mincio Garda \(BS\)](#)
- [Cons. BIM Ticino \(VA\)](#)
- [Cons. BIM Ticino \(CO\)](#)
- [Cons. BIM Valle Camonica \(BS\)](#) 48
- [Cons. BIM Spol \(SO\)](#) 2

#### 4.2 Comunità Montane

Un accenno alle Comunità Montane per via delle interrelazioni oggi esistenti. In seguito alle novità legislative nazionali dei mesi scorsi le Regioni hanno quasi tutte provveduto a legiferare in materia con una cospicua riduzione del numero delle stesse. Al presente i dati disponibili sono i seguenti:

##### 4.2.1 CC.MM. definitive:

Abruzzo da 19 a 15

Calabria da 26 a 20

Emilia Romagna da 18 a 9

Liguria da 19 a 12

Marche da 13 a 8

Molise da 10 a 6

Toscana da 20 a 14

Umbria da 9 a 5

Piemonte da 48 a 23

Lombardia da 30 a 23

##### 4.2.2 CC.MM. in corso:

Basilicata da 14 alle proposte 6

Campania da 27 alle proposte 21

Lazio dalle 22 alle proposte 14

Puglia da 6 alle proposte 3

Veneto NN

##### 4.2.3 CC.MM. nelle Regioni a Statuto Speciale:

Sardegna 8 su 24

Sicilia soppresse

Trentino A.A. 11 TN 7 BZ

Friuli 4

Aosta 8

## 5 CANONI, SOVRACANONI RIVIERASCHI, SOVRACANONI BIM. NATURA, TITOLARITÀ, RISORSE

Le obbligazioni per i concessionari di grandi derivazioni sono di triplice natura:

5.1 Canone di concessione

5.2 Sovracanone Enti Rivieraeschi

5.3 Sovracanone per i BIM (Bacini Imbriferi Montani)

5.1.1 Canone idrico di concessione, origine

In base al Testo Unico sulle Acque (Regio Decreto n.1775 del 11 dicembre 1933) è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza l'autorizzazione dell'autorità competente (Provincia, Regione), che garantisce la concessione per motivi di pubblico interesse. Il gestore di un impianto idroelettrico deve corrispondere la quota di concessione in base alla potenza nominale media annua dell'impianto, in base alla cifra stabilita dalla legge.

5.1.2 Canone di Concessione, titolarità

Titolare del diritto lo Stato, ora la Regione

5.1.3 Canone di Concessione, risorse

Risorse a Stato, poi Regione, ora Provincia

5.2.1 Sovracanone Enti Rivieraeschi, natura

Ente Rivieraesco: il Comune in cui "il territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione", ovvero tutti i comuni in cui si trova un'opera idraulica come opera di presa, diga, condotta forzata, centrale idroelettrica. Il concessionario deve versare ai Comuni e alle Province interessate il sovracanone di legge.

5.2.2 Sovracanone Enti Rivieraeschi, titolarità

**Titolari del diritto Provincia e Comuni definiti rivieraschi** (art. 53 del R.D. 11.12.1933 n. 1775: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso". Norma confermata dalla L. 4.12.1956 n. 1377 che ha aggiunto: "Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione". Fissata inoltre "la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo").

Da ricordare la genesi: 1. Il Decreto Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916 all'art. 28 introdusse per le derivazioni idroelettriche con potenza nominale oltre i 220 kW - la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata minima; inoltre nel caso di trasporto dell'energia oltre i 15 km dal territorio dei comuni rivieraschi, e della relativa Provincia, a favore degli Enti Locali ed a carico del concessionario un sovracanone annuo calcolato in base alla potenza nominale dell'impianto.

5.2.3 Sovracanone Enti Rivieraeschi, risorse

Sulla base di intese che hanno fissato le percentuali in funzione della localizzazione dei vari impianti idroelettrici alla Provincia di Sondrio va mediamente in ordine di grandezza poco più di un quarto del gettito, il resto ai Comuni. Alcuni esempi. Per quanto concerne gli impianti AEM, con divisione per centrali (Braulio, Premadio 1 e 2, Grosio, Grosotto - zero -, Lovero e Stazzona) alla Provincia va il 25%, pari per il 2008 a 274.259,95 €. Il restante 75% va per 493.667,91 € ai Comuni con quota dei 3/5 e per 329.111,94 € ai Comuni con quota dei 2/5. Sempre a titolo esemplificativo i millesimi dei diversi Comuni: Bormio 86,81 Grosio 122,92 Grosotto 43,17 Lovero 51,39 Mazzo 38,15 Sernio 18,09 Sondalo 112,33 Tirano 122,83 Tovo 28,62 Valdidentro 102,47

Valdisotto 92,55 Valfurva 94,72 Vervio 41,12 Villa di Tirano 44,83. Questi sono il risultato dei calcoli, centrale per centrale.

Altro esempio. La Provincia ha una quota del 32,58 sui 104.475,76 kW delle centrali valchiavennaschi di Edipower; di 16,5 per Monastero, del 38,57 per la centrale del Masino, del 25 per quelle di Cosio, Mera e Talamona, del 100 per Gombaro e del 20 per Gerola, Pedesina, Regoledo, Traona, Valle di Lei, Vallone.

Il totale 2008 per la Provincia è di 580.354,40 € su un totale da noi calcolato in 2.093.828 € pari dunque al 27,717%.

### 5.3.1 Sovracanoni BIM, natura

Dalla 27.12.1953 n. 959:

“Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, **deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.**

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso. Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Quanto alla definizione della natura viene dalla più autorevole delle fonti, anzi l'unica in materia ovvero la Corte Costituzionale nella sua sentenza 533/2002 dps il 20.12.02 l'ha così definita:

La disciplina dei sovracanoni **non attiene infatti alla materia della utilizzazione delle acque.** L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, che ha novellato il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, al comma quattordicesimo dispone che il sovracanone debba essere attribuito a un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro del bacino imbrifero (consorzi nella specie costituiti); e stabilisce che il fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Emerge chiaro, già da questa indicazione, come il sovracanone si differenzi dal canone demaniale per destinatario (non il titolare della concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana), e per la sua stessa natura giuridica.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che **il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale** (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), **non ha carattere indennitario ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione**, la quale costituisce così il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale.

Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, **i sovracanoni costituiscono dunque elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale.**

E ancora:

La semplice previsione che i sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino

imbrifero montano **lede**, con il principio della legislazione statale che si è appena ricordato, anche l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediamente, della stessa Regione, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria.

### **Nessuna competenza in materia quindi delle Regioni.**

#### 5.3.2 Sovracanoni BIM, Titolarità "naturale"

Il riconosciuto diritto – v. paragrafi successivi - trova nel Comune il soggetto naturale in quanto "ente autarchico di carattere **territoriale ed elementare**" e per delimitazione geografica e per individuazione demografica con la popolazione residente entro i suoi confini. **Il suo carattere di elementarietà risulta fondamentale ai nostri fini**. Gli altri Enti autarchici fondamentali, Provincia o Regione, non lo hanno in quanto sia ambito territoriale che per demografia – risultano dalla semplice somma di territori . comunali o provinciali – e di comunità locali – comunali o provinciali -. Ai nostri fini la somma non è sinonimo di giustizia, e quindi fonte di inevitabile contenzioso, per le caratteristiche diverse, talora profondamente diverse, tra Comune e Comune. Diverso è il caso della situazione attuale in quanto non cambia il tipo di gestione, resta comunale sia pure in forma solidaristicamente associata ed in particolare con la possibilità, sempre presente anche se con le grandi difficoltà di riparto, di un voto a maggioranza almeno di 3/5 (47 su 78) dei Comuni che sopprima il BIM e attribuisca direttamente i sovracanoni ai singoli Comuni.

##### 5.3.2,1 Esclusiva comunale.

Titolari del diritto esclusivamente i Comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano del fiume interessato. **Sentenza della Corte Costituzionale n. 38/1965 dps. Il 31.5.1965:**

**"La Legge ha conferito ai comuni montani un diritto nei confronti di tutti coloro che, qualunque fosse la loro situazione rispetto allo Stato, ritraevano una utilità dalla montagna, trasformandola in ricchezza nelle zone di pianura, senza che alle popolazioni della montagna ne risultasse un apprezzabile beneficio. Non è, pertanto, illegittimo che il legislatore abbia accordato qualche compenso a favore di quelle popolazioni e che, a tal fine, non abbia fatto discriminazioni fra i concessionari".**

##### 5.3.2.2 La ratio. Effetti fisici

La ratio della norma evidenziata dalla Corte Costituzionale è questione di fondamentale giustizia per gli effetti che l'utilizzazione idroelettrica determina: effetti fisici e effetti discriminanti Effetti fisici:

###### 5.3.2.2 a) Sottrazione per impianti ad acqua fluente

Sottrazione di significativa portata in un tratto di alveo. E' il caso degli **impianti ad acqua fluente** come Buffetto o Monastero.

###### 5.3.2.2 b) Sottrazione per impianti a bacino

Sottrazione permanente di significativa portata in un tratto di alveo e anche per lunghi periodi di significativa portata in tutto l'alveo a valle delle opere di presa. E' il caso degli **impianti a bacino** che in provincia in numero di 58 hanno una capacità complessiva di 529.055 milioni di metri cubi, comprendendo anche i quattro bacini svizzeri in Val Poschiavo tributari dell'Adda ai quali vanno aggiunti gli altri, di Livigno e della Valle di Lei, italiani ma oltre lo spartiacque. Fonte di energia pregiata in quanto fondamentali per le punte di richiesta energetica.

Per completezza questa la capacità complessiva dei bacini zona per zona:

Orobie 88.980.500 mc

Retiche 269.439.400 m

Valchiavenna 59.442.50 mc

Ad H<sub>2</sub>O fluente 1.192.60 mc

Svizzeri al di qua dello spartiacque 110.000.000

Italiani al di là dello spartiacque 361.000.000

**Il totale generale** è quindi di 890 milioni e 55 mila mc.



**Il totale dei bacini al di qua dello spartiacque** e quindi tributari dell'Adda o del Mera è di 529.055.000 mc, quanto basterebbe cioè ai fabbisogni di acqua potabile della città di Milano per oltre quattro anni e mezzo.

Va considerato il contesto, ovvero la rete idrica. Per avere un riferimento probante fra acqua immagazzinabile e corsi d'acqua in provincia si può consultare il saggio: ADDA, QUARTO FIUME D'ITALIA, CON I SUOI 301 KM

IN 125 KM DALLE SORGENTI ALL'ALPISELLA SINO AL LAGO DI COMO SONO 105 GLI AFFLUENTI DIRETTI IN UNA VALTELLINA CHE HA 1533 KM DI CORSI D'ACQUA - di Alberto Frizziero all'indirizzo:

<http://www.gazzettadisonario.it/npda1.html>

I dati riassuntivi:

#### **Rete principale**

Adda, bacino di formazione Km 70,390 (qui lo sviluppo dell'Adda è di km 18,600).

Collettore, con pendenza media del 0,908 % Km 106,400

Lunghezza totale dalle sorgenti di Alpisella a quota 2239 al Lario, a quota 199, Km 125 con un bacino di 2598 Km<sup>2</sup>.

#### **Rete secondaria**

Affluenti bacino dell'Adda alpino: Km 669,488, di cui:

45 affluenti di destra Km. 289,661

60 affluenti di sinistra Km. 397,827

Totale con altri affluenti **Km 1533,565**

#### **Mera**

Il Mera, localmente "La Mera" e oltre confine "Maira", proviene dalla Svizzera (2/3 del suo corso di 57 km) con pendenza media 4% e superficie del bacino 762 Km<sup>2</sup>. Vi confluiscono dopo il confine Acquafreggia (cascata), Liro, Schiesone (7 Km), Bodengo (13 Km), Codera (14 Km), Ratti (11 Km). Il Liro che confluisce nel Mera nei pressi di Chiavenna (34 Km, con una pendenza media del 7%) avendo ricevuto le acque di Logà, Febbraro, Scalcoggia, (cascata di Pianazzo), Starleggia, Rabbiosa, Virasca e Drogo.

#### **Serbatoi**

Dalla mia ricerca aggiornata al 2007 risulterebbero altresì serbatoi così localizzati:

- Alpi Retiche n. 16 per una capacità complessiva di mc 269.439.400. I maggiori: i due laghi di Cancano (123,100 M) e S. Giacomo (64 M), Alpe Gera 65,500

- Prealpi Orobie n. 23 per una capacità complessiva di mc 88.980.500. I maggiori: Frera (50 M) e Venina (11,220 M).

- Valchiavenna n. 15 per una capacità complessiva di mc 59.442.500 mc. I maggiori: (32,440 M) e (21,300 M)

- Serbatoi svizzeri spartiacque italiano n. 4 per una capacità complessiva di mc 110.000.000 e precisamente Lago Bianco (18 M), Palù (6 M), Poschiavo (16 M), Albigna (70 M)

- Serbatoi italiani spartiacque svizzero n. 2 per una capacità complessiva di mc 361.000.000 e precisamente Livigno (164 M), Valle di Lei (167 M)

- Serbatoi al servizio di impianti ad acqua fluente n. 3 per una capacità complessiva di mc 1192

**La capacità totale risulta di 890.055.000 mc**

**La capacità totale sui nostri versanti risulta di 529.055.000 mc.**

**71 invece le centrali per una potenza nominale concessa totale di 618.137 kW di p.n.c.** (elenco completo di fonte BIM in Appendice)

5.3.2.2 c) sottrazione modesta con suo uso a rotazione

E' il caso degli impianti di pompaggio di scarsa rilevanza in provincia.

5.3.2.3 La ratio. Effetti discriminanti

L'utilizzo idroelettrico, certamente fondamentale per il Paese che utilizza ben oltre il 90% dell'energia prodotta in provincia di Sondrio, limita fortemente l'uso plurimo delle acque (Già l'Avvocatura dello Stato, in sede di giudizio di legittimità costituzionale promosso con due

ordinanze del 23.11.1963 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, aveva sostenuto che pur essendo demaniale il bene-acqua, nasce ed acquista consistenza nelle zone montane), limitazione nel tempo aumentata per via dell'importanza che è venuto assumendo l'ambiente anche come risorsa economica delle nostre valli. Storicamente questo elemento, seppure non codificato se non per intese locali, era di fatto riconosciuto. Ne sono prova accordi a suo tempo intervenuti per fornitura di energia agli Enti Locali ma anche lo stesso costo dell'energia che per valtelinesi e valchiavennaschi fu molto inferiore a quello del resto della Lombardia sino alla nazionalizzazione quando vennero stabilite condizioni tariffarie uguali in tutta l'Italia. alle quali con le concessioni per produzione di energia elettrica viene tolta la disponibilità

### 5.3.3 Sovracanoni BIM, risorse

Competono ai Comuni in forma singola o associata.

Per quanto ci riguarda:

1) Per il BIM dell'Adda i 79 Comuni (78 della provincia e Sorico)

2) Per il BIM dello Spol i 2 Comuni di Livigno e Valdidentro

L'impiego di tali risorse in base alla L.R. 27/1976 (x) e legge 925/1980 così come indicato dalla **sentenza 212/1976** della Corte Costituzionale **dovrebbe avvenire da parte del BIM e non delle Comunità Montane** le quali hanno solo il diritto di formulare le indicazioni di intervento, ma di carattere programmatico. In particolare infatti al punto 6) la Consulta sancisce che non si tratta di operare spostamento di funzioni dai BIM alle CC.MM. e di sottrarre ai BIM alcuno dei loro compiti istituzionali.

“Invero, il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune - riparto che, secondo il ricorrente, lascerebbe ai Consorzi la mera funzione esattoriale del sovracanone - non comporta alcun trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione, mediante una sorta di articolazione contabile, dell'attività gestionale degli stessi Consorzi, tenuti dalla legge dello Stato ad adeguare i loro interventi ai piani zionali di sviluppo ed ai programmi annuali delle Comunità. Né va taciuto che al successivo impiego delle risultanti "quote" del fondo comune provvedono pur sempre i Consorzi, mediante programmi operativi da essi predisposti distintamente per ciascuna Comunità. Che se poi i piani e i programmi delle Comunità fossero strutturati in modo così analitico da individuare singolarmente e tassativamente le opere e gl'interventi da eseguirsi a carico dei Consorzi, rendendo così meramente ripetitivi i programmi operativi riservati a questi ultimi, a tutelare la loro autonomia gestionale soccorrerebbero - come riconosce la stessa Regione resistente - idonei strumenti in sede di riesame da parte della Regione, oltre che nella definitiva sede giurisdizionale”.

(x) L.R. approvata il 26.3.1975, riapprovata il 26.3.1975, con giudizio di legittimità costituzionale emesso dalla Consulta il 15.7.1976, promulgata il 18.8.1976.

## **6. RIPARTO FONDI BIM**

Sino al 1976 il BIM ha operato in forma assolutamente autonoma salvo che per le delibere che andavano sottoposte prima alla Giunta Provinciale Amministrativa, e poi al Comitato di Controllo. In un certo senso l'Ente è stato una sorta di Finanziaria di Valle con grandissimi risultati in ogni campo. In merito si rinvia al capitolo ottavo, portando qui un solo, significativo, esempio. Basta infatti pensare all'impianto pluvirriguo finanziato con i fondi europei del FEOGA. Non era semplice. L'Italia in quel periodo stava utilizzando solo il 7% della sua quota di fondi in quanto per intervenire, oltre a problemi procedurali e organizzativi, occorreva anche prefinanziare gli interventi in quanto gli stati di avanzamento dovevano prima passare al vaglio del Ministero dell'Agricoltura e poi dei competenti settori europei. Il tempo minimo necessario dalla deliberazione relativa al mandato di pagamento risultava di almeno un anno anche quando il Presidente del BIM Valsecchi fu Ministro dell'Agricoltura con la conseguente possibilità di accelerare la trattazione italiana. Altrove, ove non c'era un BIM, anzi un BIM attrezzato e organizzativamente all'altezza, questa remora di carattere finanziario frenava, di fatto impediva, gli interventi non avendo gli Enti autarchici territoriali, Comuni e Province, risorse da utilizzare per il prefinanziamento, e non essendo ovviamente disponibili le imprese ad attendere il pagamento sino anche a due anni.

Entrata in vigore la legge regionale 27/1976 il fondo comune deve essere formalmente parcellizzato fra le Comunità Montane, cosa che ha tre fasi.

### 6.1 Fase prima. Sorico e BIM del Lago di Como, Brembo e Serio

La prima fase dei problemi attinenti il riparto del "fondo comune" del BIM fra le CC.MM. nasce con la costituzione di due CC.MM. in provincia. Resta valida la compartecipazione dello 0,45% sul totale gettito dei sovracani per il Comune di Sorico come da protocollo d'intesa sottoscritto a

Sondrio il 12.9.1956. Verrà dopo invece l'intesa con il Consorzio BIM del Lago di Como, Brembo e Serio con riconoscimento a loro del corrispettivo di 8.500 kW.

Va tuttavia ricordata la serietà del problema iniziato con il ricorso di Comuni comaschi sia al Consiglio di Stato che al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. **Volevano un solo bacino imbrifero dell'Adda comprendente il lago.** Ci pensò la Corte Costituzionale a dirimere la questione precisando che la competenza non era del giudice amministrativo ma di quello ordinario. Non era finita. I Consorzi BIM bergamasco e comasco tornarono alla carica chiedendo al Ministero dei LL.PP. di rivedere la delimitazione, cosa che non avvenne. Non era finita. Il 9.12.1967 il ritorno in argomento, questa volta presso il Tribunale Regionale alle Acque Pubbliche, prima da parte del Consorzio di Como e poi anche di quello di Bergamo.

Quasi 14 anni dopo la sentenza (18.3 / 9.10.1981), negativa per noi: illegittima la perimetrazione in quanto condotta non sul piano tecnico ma amministrativo.

Ricorso nostro questa volta sottilmente giuridico eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza 12.5.1984 / 16.3.1985 ci dà ragione non seguendo "la consolidatissima giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma la integra e la arricchisce, segnalando, in deroga alla regola della competenza del giudice amministrativo" (relaz. Cit. pagg. 24/26).

Nuovo round. I comaschi impugnano la sentenza avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma sbagliano. L'ordinanza 22.10.1988 dichiara inammissibile il ricorso perché proposto considerando il termine ordinario di 60 giorni mentre la scadenza della possibilità di ricorrere contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è di soli 45 giorni.

Quanto descritto non è solo storia ma va tenuto conto nelle decisioni come si vedrà in sede finale di proposta.

6.1.1 Importante la questione Comunità Montane.

In base alle competenze attribuite alle Regioni dalla legge 3.12.1971 n. 1102 la Regione doveva individuare le cosiddette zone omogenee nella quali si sarebbe costituita la Comunità Montana. La legge era nata per promuovere "la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani...". Detto delle finalità la legge stabiliva che fossero le Regioni a emanare le norme di attuazione. In particolare c'era l'obbligo per gli altri Enti di attenersi a quanto previsto da piani e programmi delle CCMM. Non solo, ma, importantissima era la prescrizione relativa ai piani urbanistici, **"di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione** che i comuni sono tenuti ad adottare".

Avviata la procedura, dovendo la Regione procedere "d'intesa con i Comuni" diventavano importanti le loro determinazioni. La DC maggioranza assoluta in provincia aveva visto la concreta possibilità di una autonomia reale visti i poteri che la legge attribuiva. Si pronunciò pertanto per la Comunità unica. PSI, principale opposizione, e sindacati per 5 Comunità, PCI per 4 (Tiranesa e Bormiese insieme), laici per l'unica. Il pronunciamento dei Comuni, non privo di discussioni, fu largamente autonomistico ma la Regione, politicamente frenata, non si decideva. Ci fu a questo punto un'iniziativa di esponenti valchiavennaschi della sinistra democristiana, ben appoggiata a Milano e in loco dai Partiti di opposizione, per un'autonomia della Valchiavenna dalla Valtellina. Nella nuova tornata ci fu un rovesciamento della situazione anche con una rottura in Comune di Chiavenna e conseguenti dimissioni del Sindaco Aleandro Moro. Dei tredici Comuni sette furono per l'autonomia. La Regione, guarda caso, immediatamente decise la zonizzazione con, in provincia, le due CCMM.

6.1.2 Ripartizione fondi BIM fra le due CCMM. Le difficoltà

Subito, a parte gli aspetti politici – di fatto per anni Valtellina e Valchiavenna furono realtà separate – si pose il primo problema di contenuti: i fondi BIM per via della L.R. 27/1976 (testo al punto successivo 7.1.1) che prescriveva ai BIM il riparto annuale del loro "fondo comune" fra le Comunità Montane non per erogazioni ma per utilizzo territoriale. Chi poteva ripartirli? Non certo

il BIM per le inevitabili ripercussioni di una scelta traumatica. Non altre sedi. L'unica via era quella politica, neppure quella semplice per via dello "strappo" che aveva lasciato le sue conseguenze.

### 6.1.3 Ripartizione fondi BIM fra le due CC.MM. La soluzione

Chi scrive era alla guida della DC in provincia ed aveva coordinato in prima persona tutta la vicenda delle scelte. In una delle consuete sedute del lunedì della Direzione provinciale arrivai con la proposta. Fu condivisa da tutti e neppure in dieci minuti si arrivò alla decisione poi verificata con Virgilio Longoni - primo Presidente della CM di Valchiavenna - che trovò ineccepibile la soluzione anche se questo avrebbe comportato un salto indietro dato che in precedenza la Valchiavenna - anche per via della Presidenza Valsecchi - aveva sempre avuto proporzionalmente dal BIM, sia rispetto agli abitanti che al territorio, più di quel che le sarebbe matematicamente spettato

I criteri di riparto dalla legge istitutiva, la 959/1953: "...in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici e degli altri criteri seguiti dal Ministero LL.PP." e cioè "in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni subiti in conseguenza della derivazione". Per quanto attiene "i bisogni" evidentemente farne una valutazione comparativa con le altre zone sarebbe stata e sarebbe impresa di Sisifo, su e giù per la montagna. Per quanto riguarda i danni le valutazioni accompagnatorie portavano a stabilire un nesso di causalità con la presenza degli impianti, sotto questo profilo essendoci una sostanziale omogeneità fra le diverse zone della provincia. Si rientrava quindi nel primo punto, quello della posizione geografica. Ottenuto l'assenso su questa base il BIM procedeva al calcolo definitivo sulla base del rapporto tra il totale della potenza nominale concessa in Valchiavenna e il totale generale provinciale, che d'altronde confermava quanto già da noi calcolato e cioè il 21,50% (da notare che la CM unica di Valtellina, presieduta dal sottoscritto, in prima applicazione e in attesa di migliore definizione si era riservata il 77,25%).

### 6.1.4 La ratio della soluzione

Non si trattava però solo di una soluzione politica, ma essa si fondava su una questione fondamentale di principio. Il ragionamento che aveva portato chi scrive alla proposta poi condivisa da tutti si fondava sulla geografia. Il Mera, là "la" Mera, è fiume che partendo dalla Svizzera scorre per 50 km fra Retiche e Lepontine tutto al di là dello spartiacque valtellino. Sbocca nel lago di Como dopo il Ponte del Passo, fra Sorico in destra - poco prima di Gera Lario - e la località "La Punta" in sinistra. Dal suo sbocco a quello dell'Adda più a sud ci passa circa un km e mezzo. Ha quasi caratteristiche di bacino imbrifero autonomo. Logico pertanto seguire il criterio dianzi esposto.

## 6.2 Fase seconda

La prima fase dei problemi attinenti il riparto del "fondo comune" del BIM fra le CC.MM. nasce con la costituzione di quattro CC.MM. in provincia

### 6.2.1 Importante la questione Comunità Montana/e.

Il rag. Carlo Fatuzzo, leader del Partito Pensionati, promuove un referendum avverso le Comunità Montane. La Regione per evitarlo - ma anche, obiettivo non manifesto - per ridimensionare i poteri della CC.MM., azzerava la situazione procedendo ad un riordino della materia.

Con il favore e le sollecitazioni dei Partiti di opposizione, di una parte della sinistra DC, dei sindacati sparisce la Comunità unica di Valtellina con la nascita delle quattro, quelle attuali.

Pagina nerissima.

Per i fautori di tale scempio, - ci riferiamo a chi predilige alle pur presenti questioni di potere i contenuti -, la spinta viene dall'esigenza di partecipazione secondo loro compresa da un'assemblea di 205 persone. Questo nella logica sbagliata di pensare a tale assemblea come ad un maxi-Consiglio Comunale e non già come ad una sorta di Parlamentino con le sue possibilità, ben più incisive, di partecipazione come dimostrato nel biennio 1976/77.

Non si dà retta a quei pochi, chi scrive in prima linea, che indicano i pericoli. Il primo è la morte del Piano Territoriale, quanto di meglio allora fatto in Italia. C'è chi oggi lamenta il capannonificio lungo la Statale 38, chi oggi lamenta la presenza di 98 aree industriali e artigianali nei 78 Comuni della provincia. Valuti le ragioni. Se non si fosse buttata in discarica la CM unica e quindi

colpevolmente gettato in un cestino il Piano non ci sarebbe stati il capannonificio e in tutto in Valtellina ci sarebbero state solo 7 aree artigianali (più sei piccole).

Bloccati importantissimi problemi. La SS 38, in precedenza in un anno e mezzo dall'incarico di progettazione all'appalto per Tartano e per Sernio-Mazzo mentre subito dopo doveva venire il resto che invece è andato alle calende greche. L'invaso della Selvetta che stava andando a posto con le conseguenze invece avutesi nel 1987. Eccetera eccetera. A scanso di equivoci da sottolineare che la CM unica aveva poteri reali che poi le piccole CCMM non hanno più avuto.

Nel quadro delle disastrose conseguenze della divisione in quattro della CM unica ci sta il problema del riparto dei fondi BIM che ha provocato l'accumulo di fondi in banca in attesa che si trovasse una soluzione.

#### 6.2.2 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Le difficoltà

Il problema presentava aspetti simili rispetto a quanto trattato al precedente punto 6.1.2 ma anche aspetti profondamente differenti.

Sulla base di quanto indicato al punto 6.1.3 il riparto, oltre al consolidato 21,50% per la Valchiavenna avrebbe potuto essere questo per CC.MM.:

Alta Valle 14% - Tirano 29 – Sondrio 23,80 – Morbegno 11,70.

A vuoto vari incontri. Morbegno avanzava la richiesta di aumentare il modesto 11,70 per una zona con quasi un quarto della popolazione della provincia. Solo Sondrio disponibile per una soluzione solidaristica. Soldi fermi in banca, soluzioni non se ne vedevano. Il problema passò alle sedi politiche con attesa da parte di tutti o quasi che fosse la DC a trovare una soluzione. Che non c'era, neanche a livello politico. Chi scrive presentò al Comitato Provinciale DC una memoria di sei pagine scritte a stilografica con la soluzione. Non erano maturi i tempi. Prevalse l'idea di affidare al compianto Lanfranco Cartoni, di cui erano noti valore e capacità, il compito di studiare l'argomento. Nel giro di qualche mese lo studio era compiuto anche con una proposta conclusiva che non fu accettata neppure quella. Il tempo passava, i soldi si accumulavano in banca, l'inflazione galoppava e erodeva le risorse. Bel risultato anche per questo aspetto dalla divisione della CM unica!

#### 6.2.3 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Novità: la soluzione

Nell'ennesima riunione la novità con la soluzione del problema. Per la verità non si trattò di una novità nei contenuti in quanto la soluzione rispecchiava puntualmente le sei pagine di proposta da me presentate alcuni mesi prima. La novità era solo nel proponente che non era più il Frizziero ma altra persona... Comunque il riparto, oltre al consolidato 21,50% per la Valchiavenna sarebbe stato questo per CC.MM.:

Alta Valle 12% - Tirano 29 – Sondrio 23,80 – Morbegno 13,70.

#### 6.2.4 La ratio della soluzione

Non si trattava però anche qui solo di una soluzione politica, ma essa si fondava su una questione fondamentale di principio. Il ragionamento che aveva portato chi scrive alla proposta poi fatta propria da altri e condivisa da tutti si fondava da un lato sulla geografia ma dall'altro anche da un dato di legge ad escludendum. Fino a tale proposta la richiesta di Morbegno era una richiesta se vogliamo di solidarietà ma senza supporti reali e a questo si contrapponeva la negativa delle altre zone. La vera novità fu rappresentata dall'aver indicato la vera e incontrovertibile ragione per la quale nella logica solidaristica era dovuta al Morbegnese una risposta positiva. Qual'è l'impianto idroelettrico fonte dei maggiori guai? Indiscutibilmente quello di Selvetta-Ardenno-Monastero. Il Morbegnese sconta i danni ma per via della bassa quota che non comporta il pagamento di sovracani non gli è attribuita la relativa potenza nominale concessa. Su questo finalmente vi fu generale assenso come pure sull'entità consensualmente valutata nel 2%.

Non ci fu bisogno del recupero di questo 2% dagli altri per via di una concreta proposta del Sindaco di Tirano Maganetti che ottenne che fosse l'Alta Valle a rinunciare al 2% sino al 1988 dal momento che nel 1985 ci sarebbero stati i mondiali di sci con relativi finanziamenti.

### 6.3 Fase terza

La terza fase dei problemi attinenti il riparto del "fondo comune" del BIM fra le CC.MM. nasce con la rivendicazione dell'Alta Valle per il ripristino della percentuale originaria del fondo comune

prima del passaggio del 2% al Morbegnese l'intesa a suo tempo raggiunta essendo da tempo scaduta.

6.3.1 Importante anche qui la questione Comunità Montana/e.

Nessuna disponibilità, tranne una cautamente positiva da Sondrio, delle CC.MM. per la riduzione delle proprie percentuali. Rischio di ulteriori stasi.

6.3.2 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Le difficoltà

Le difficoltà consistevano, rebus sic stantibus, nell'impossibilità per il BIM di decidere ben sapendo che se avesse deciso una soluzione avrebbe trovato opposizione secca, persino con ricorsi al TAR che avrebbero ulteriormente peggiorato la situazione.

6.3.3 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. La soluzione

Al Consiglio Direttivo del BIM la mia proposta di riparto: oltre al consolidato 21,50% per la Valchiavenna sarebbe stato questo per CC.MM.: Alta Valle 14% - Tirano 29 – Sondrio 23,80 – Morbegno 13,70. Subito il Presidente della C.M. dell'A.V. Pedrini obiettò che così facendo il totale dava 102. La risposta fu di non preoccuparsi. Aveva ottenuto quello che voleva e cioè il reintegro del 2%. Così per altri interventi e così fu deciso. Nella relazione per l'assemblea del 14.12.1991 a pag. 33 si legge: "...il 12% alla C.M. di Bormio (più 2% vedi voce 'scelte')" e a pag. 36 la definizione "compensazione pragmatica in termini economici". Si rise anche di questa soluzione ma nessuno ne aveva un'altra e questa invece permise che le cose per anni andassero lisce. Del resto chi cerca di innovare si muove sempre fra scetticismo e contrarietà. Poi, per quanto mi riguarda e come da numerosi e importanti vicende, la costante finale: i padri spuntano come i funghi, anche chi magari inizialmente entra in prima fila nell'ostacolare il progetto. Nello specifico, mi fosse importato il merito e l'attribuzione, avrebbero parlato le sei pagine presentate a suo tempo e depositate...

6.3.4 La ratio della soluzione

Come era stato possibile un marchingegno simile? Semplice – con agli atti però fior di mia relazione di supporto da produrre in eventuale contenzioso -: il 2% era stato attinto ai "fondi propri" che nel frattempo avevo introdotto a latere del cosiddetto "fondo comune" la legislazione, tutta, avendo peccato di superficialità considerando solo, appunto, il fondo comune e non già un fondo proprio di funzionamento o di interesse generale quale ad esempio la compartecipazione a spese d'investimento pluriennali.

6.4 Fase ipotetica: Comuni

Le difficoltà indicate nei punti precedenti, le imprese, talora le acrobazie, per risolverle dimostrano quanto sarebbe complesso procedere ad un riparto tra i Comuni qualora questa idea venisse avanti. O anche qualora vi fosse la necessità di sciogliere il BIM, d'accordo almeno 47 Comuni per via del prescritto quorum, tre quinti, per l'obbligatorietà del Consorzio. Per la verità in questa ipotesi, dovendosi salvaguardare risorse potrebbe essere meno difficile. Uno schema l'abbiamo presente ma qui non inerisce.

## 7. LA CORTE COSTITUZIONALE

### 7.1 L'uso dei fondi BIM

Un problema di vivo interesse è quello delle modalità d'uso dei fondi BIM, in altri termini del rapporto intercorrente fra l'Ente e le CC.MM., ben diverso nell'ordinamento da quello praticato in provincia contro il dettato legislativo così come interpretato dalla Corte Costituzionale e quindi assolutamente non da mettere in discussione.

#### 7.1.1 Fonti legislative. L.R. 18 agosto 1976, N. 27

La legge regionale 18 agosto 1976, N. 27 "Norme sui Consorzi B.I.M." (BURL n. 33, suppl. del 18 Agosto 1976):

##### Art. 1.

1. I consorzi istituiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, **ripartiscono annualmente nel proprio bilancio il fondo comune fra le comunità montane** comprese in tutto od in parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salva la quota spettante ai comuni non montani compresi nei bacini medesimi.
2. Il riparto è effettuato tenendo conto dei **diritti dei comuni in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici nell'ambito del B.I.M. e degli altri criteri seguiti dal ministero dei lavori pubblici** per ripartire i sovracani tra i comuni di diverse province compresi in un bacino.
3. I consorzi B.I.M., a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11 della L.R. 16 aprile 1973, n. 23, **destinano la quota del fondo comune spettante a ciascuna comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zionali di sviluppo e programmi annuali.**

##### Art. 2.

1. Per i fini di cui all'articolo precedente i consorzi B.I.M., entro quindici giorni dall'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunicano ogni anno alle comunità montane interessate l'entità della quota del fondo comune spettante a ciascuna di esse.
2. I programmi annuali delle comunità montane formulati ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 11 della L.R. 16 aprile 1973, n. 23, vengono comunicati, subito dopo la loro approvazione, ai **consorzi B.I.M. interessati, i quali predispongono, distintamente per ciascuna comunità montana, i programmi operativi per l'impiego delle quote del fondo comune** in conformità al terzo comma dell'articolo precedente.

Questa legge fu impugnata dal Governo avanti la Corte Costituzionale, come si vedrà avanti.

#### 7.1.2 Fonti legislative. Legge 22.12.1980, n. 925.

La legge 22.12.1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice" all'art. 5 recita:

Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito dei sovracani è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

**Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.**

#### 7.1.3 La sentenza 212/1976: Ai BIM la gestione dei fondi

Questi due disposti legislativi, abbastanza simili anche se non del tutto, vanno letti alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 1976 che smentisce quanti sostengono che il Consorzio BIM sia semplicemente un esattore che riscuote i sovracani e poi li passa alle Comunità Montane. Dalla sentenza 212 (dps 3.8.1976)

...nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre 1975, recante "Norme sui consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 dicembre 1975, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1975.

In tale contesto, va riconosciuto che, con la impugnata legge, è stato apprestato un meccanismo di coordinamento e di adeguamento, **senza operare alcuno spostamento di funzioni dai Consorzi alle**



Comunità, e senza sottrarre ai Consorzi medesimi alcuno dei loro compiti istituzionali. Invero, il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune - riparto che, secondo il ricorrente, lascerebbe ai Consorzi la mera funzione esattoriale del sovracanone - non comporta alcun trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione, mediante una sorta di articolazione contabile, dell'attività gestionale degli stessi Consorzi, tenuti dalla legge dello Stato ad adeguare i loro interventi ai piani zionali di sviluppo ed ai programmi annuali delle Comunità. Né va taciuto che al successivo impiego delle risultanti "quote" del fondo comune provvedono pur sempre i Consorzi, mediante **programmi operativi da essi predisposti distintamente per ciascuna Comunità**.

Non v'ha dubbio che la discrezionalità dei Consorzi nelle loro scelte programmatiche ed operative risulti contenuta, ma ciò appare aderente proprio alla ratio della legge statale, che ha voluto a vantaggio dei territori montani e delle loro popolazioni una programmazione di globale apertura, superando il preesistente sistema d'interventi settoriali non coordinati e non convenientemente finalizzati. D'altra parte, la responsabile autonomia dei Consorzi, nei limiti derivanti dal voluto adeguamento, resta pur sempre garantita dall'imprescindibile rispetto delle loro competenze istituzionali, essendo pacifico che le quote del fondo comune, riservate, secondo quanto previsto dalla impugnata legge, al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità tra quelli compresi nei loro piani e programmi, devono comunque essere impiegate con l'osservanza della destinazione prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge n. 959 del 1953. Che se poi i piani e i programmi delle Comunità fossero strutturati in modo così analitico da individuare singolarmente e tassativamente le opere e gl'interventi da eseguirsi a carico dei Consorzi, rendendo così meramente ripetitivi i programmi operativi riservati a questi ultimi, a tutelare la loro autonomia gestionale soccorrerebbero - come riconosce la stessa Regione resistente - idonei strumenti in sede di riesame da parte della Regione, oltre che nella definitiva sede giurisdizionale.

**Come si è già osservato, la legge impugnata non muta le funzioni assegnate ai Consorzi né la destinazione del fondo alimentato dal gettito del sovracanone.** Essa intende dare attuazione alla normativa dettata dalla legge n. 1102 del 1971, stabilendo le modalità ritenute più idonee per assicurare il voluto coordinamento dei programmi dei Consorzi con i preminenti piani e programmi delle Comunità. La sostituzione della articolazione del fondo comune alla sua originaria unitarietà, ai fini dell'impiego, è razionale conseguenza sia della ripartizione, prevista dalla stessa legge n. 1102, del territorio montano in zone omogenee, determinate sulla base di criteri unitari socio-economici, e non necessariamente coincidenti con l'ambito territoriale dei bacini imbriferi, sia della concomitante subordinazione, anch'essa voluta dal legislatore statale, all'attività programmatica globale, demandata alle Comunità, degli interventi settoriali predisposti dagli altri enti (tra cui i Consorzi) operanti nel loro territorio. **La impugnata legge non incide, dunque, nella materia della "tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche", per la quale, ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 8 del 1972, resta ferma la competenza degli organi statali**

7.2 La sentenza 533/2002 (2.12.2002) dps il 20.12.2002

Un problema di pari interesse, anzi di maggiore interesse, è quello della natura del sovracanone. La Provincia autonoma di Bolzano aveva legiferato prevedendo che "canoni e sovracanoni siano versati alla Provincia". In subordine, avanti la Corte aveva sostenuto che comunque toccasse alla Provincia "la competenza a determinare le modalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni"

#### 7.2.1 Inquadramento del sovracanone

In fatto di inquadramento del sovracanone la Corte è chiarissima: "la disciplina dei sovracanoni non attiene infatti alla materia della utilizzazione delle acque" ma, aggiunge più avanti, il sovracanone "configura una prestazione patrimoniale", quindi attiene "alla finanza locale", quindi infine è materia di competenza statale e non regionale. I BIM sono dunque al riparo da decisioni autonome delle Regioni.

#### 7.2.2 Le ragioni

Dalla sentenza citata stralciamo i passi di nostro interesse con riferimento, appunto, all'ambito di inquadramento del sovracanone, il che determina la competenza o meno delle Regioni, aspetto di fondamentale importanza. Dalla sentenza 533:

**"La disciplina dei sovracanoni non attiene infatti alla materia della utilizzazione delle acque.** L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, che ha novellato il testo unico delle leggi sulle acque e sugli

impianti elettrici del 1933, al comma quattordicesimo dispone che il sovracanone debba essere attribuito a un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro del bacino imbrifero (consorzi nella specie costituiti); e stabilisce che il fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. **Emerge chiaro, già da questa indicazione, come il sovracanone si differenzi dal canone demaniale per destinatario (non il titolare della concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana), e per la sua stessa natura giuridica. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), non ha carattere indennitario ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale.**

**Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, i sovracanonici costituiscono dunque elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale”.**

7.3 La sentenza 8/2002 dps il 22.7.2004

Il problema continua ad essere di pari interesse per le rivendicazioni regionali. Questa volta è la Regione Emilia Romagna a ritenere che tocchi alle Regioni e non allo Stato la fissazione dell'entità del sovracanonico in quanto non costituirebbe principio fondamentale. Stralciamo dalla sentenza:

#### 7.3.1 Rivendicazione regionale

La Regione ricorrente ritiene che la norma relativa alla fissazione delle basi di calcolo dei sovracanonici “si configuri quale norma di dettaglio in una materia rientrante nella competenza regionale residuale ovvero concorrente (produzione di energia)”.

#### 7.3.2 La questione non è fondata, le Regioni non c'entrano!

La Corte Costituzionale continua a negare alle Regioni la competenza in materia di sovracanonici. Stralciamo:

**“Va in proposito considerato che la disposizione impugnata, concernente la disciplina della fissazione delle basi di calcolo dei sovracanonici per le concessioni di derivazioni di acqua, non attiene alla materia “produzione di energia” (art. 117, terzo comma, della Costituzione) e tanto meno ad ambiti di legislazione residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione). Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sentenza n. 533 del 2002 e ordinanza n. 21 del 2004), la predetta disciplina dei sovracanonici -qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte - attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali (art. 119, secondo comma, della Costituzione)”.**

#### 7.3.3 Conferma. Le Regioni non c'entrano!

Sempre nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ricorda altra sua pronuncia e l'esclusiva del potere statale in fatto di sovracanonici. Stralciamo:

“È poi da porre in risalto che, successivamente al ricorso della Regione Emilia-Romagna, questa Corte, con la sentenza n. 37 del 2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analogo art. 27, comma 10, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici dovuti ai Comuni, o ai consorzi obbligatori tra essi costituiti, dai concessionari delle derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice “sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto” attraverso decreti del Ministro dei lavori pubblici o di quello delle finanze, dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice). La disposizione censurata ha modificato le basi di calcolo dei sovracanonici fissando i nuovi importi in 18 euro e 4,50 euro. Si deve dunque ribadire che **la norma interviene su una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, resta ferma**. Il legislatore, in sede di attuazione, dovrà coordinare l'insieme della finanza pubblica. A tal fine, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali. Sul punto deve concludersi che, in attesa del predetto intervento legislativo, **sia da ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei sovracanonici in questione”.**

#### 7.4 BIM, unico Ente autonomo

Scaturisce dal quadro evidenziato come **il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero X sia Ente autonomo, l'unico Ente autonomo, indipendente da qualsiasi potere e al riparo persino da eventuali interventi soppressivi** dello Stato, salvo quelli di esproprio, **per via dell'inalienabilità e l'intrasferibilità dei diritti riconosciuti ai Comuni**. Salvo esplicita rinuncia da parte degli stessi, ma questo ovviamente è fuori discussione (oltre a tutto sprovveduti amministratori comunali che operassero in questa direzione potrebbero essere chiamati a risponderne avanti la Corte dei Conti da qualsiasi loro (male)-amministrato. Per quanto concerne le norme concernenti l'impiego del fondo comune e il ruolo delle Comunità Montane è chiarissimo che si dovrebbe trattare di indicazioni di carattere programmatico e non di liste della spesa da saldare. Non basta rifarsi alla L.R. del 1976 o a quella statale del 1980 dal momento che c'è una chiarissima interpretazione della Corte Costituzionale che non andrebbe disattesa (come la norma generale sulle incompatibilità, stridenti nello specifico non potendo essere la stessa persona amministratore del BIM e della Comunità Montana proprio in relazione a L.R. 23/1976 e alla legge 925/1980).

## **8. PARCELLIZZAZIONE NEGATIVA. MONITO PER IL FUTURO**

Il BIM nella sua attività autonoma sino al condizionamento del 1976 ha perseguito una politica a tutto campo, sia territoriale che economico-sociale. E' di interesse di questa sede un esame, sia pure estremamente sintetico, per evidenziare un punto cruciale che, guardando il futuro, dovrebbe trovare adeguata soluzione. Il punto è l'organicità degli interventi e sotto due profili, quello di una visione unitaria del territorio provinciale e quello di una certa uniformità di intervento zona per zona ovviamente tenuto conto delle specificità locali. Da qui alcuni cenni prima alla Sezione Autonoma di Bonifica Montana e poi agli altri tipi di interventi fra i quali, singolare, quello dei mutui ai Comuni.

### 8.1 SABM. Sezione Autonoma di Bonifica Montana

Quanti si occupano dell'ambiente con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, sovente criticando in merito il passato, dimenticano – per la verità in genere ignorano nulla facendo per quantomeno ridurre l'alea di pressapochismo – l'attività del BIM in tempi, mezzo secolo fa, in cui non era certo così diffusa la sensibilità per questo tipo di problemi. Giova, per completezza di trattazione, quantomeno tracciare alcuni aspetti sintetici.

#### 8.1.1 SABM. Il Comprensorio di Bonifica Montana dell'Adda Alpino

Lo stesso anno della legge sui BIM, che sarebbe arrivata dieci mesi dopo, un Decreto interministeriale del 14.2.1953 delimitava, ai sensi della legge 25.7.1952 n. 991 – quella del concetto di "montanità" -, il Comprensorio di Bonifica Montana dell'Adda Alpino. Riguardava solo la Valtellina e non tutta. Erano escluse zone del fondovalle da Piantedo a Tirano, la Valle dello Spol, le Valli del Mera, del Liro e del Reno di Lei per cui dei 321.190 ettari della provincia e dei 263.509 della Valtellina solo 210.000, ettari tutti valtelinesi, ne facevano parte.

Un decreto interministeriale del 9.2.1960 riconosceva poi al BIM: l'idoneità a svolgere le funzioni di consorzio di bonifica montana.

#### 8.1.2 SABM. Il Piano di Bonifica Montana dell'Adda Alpino

E il 25.5.1961 (47 anni fa!) il MAF autorizzava il BIM alla compilazione del Piano Generale di Bonifica Montana con un concorso dello Stato per le spese di sua elaborazione. E' del 26 aprile del 1963 la circolare che fissa le linee da seguire e del 22.6.1965 il decreto per la realizzazione del catasto consortile. Un lavoro intensissimo e produttivo partendo da zero. Il decreto 10.4.1969 dei Ministri dell'Agricoltura e Foreste e dei LL.PP. approvava definitivamente il Piano. Intanto l'azione del BIM era riuscita ad ottenere l'inserimento di quelle zone che erano rimaste fuori con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 860 del 6.3.1968

#### 8.1.3 SABM. Attività

In termini statistici sono a fine 1973 179 le opere terminate, 63 in corso di esecuzione o in appalto, 26 in corso di progettazione finanziate, 51 in corso di progettazione non ancora finanziate. Si tratta di interventi di SIF (Sistemazione idraulico forestale), di acquedotti, di strade montane, di ricerche

idriche, di irrigazione (non solo il Pluvirriguo), paravalanche, teleferiche, rilievi aerofotogrammetrici e di altra natura tecnica, canalizzazioni, arginature ecc.).

#### 8.1.4 SABM. Consuntivo

A fine 1973 le opere terminate assommano a £. 5.143.471.000, quelle in corso di esecuzione o in appalto 9.402.120.000, quelle in corso di progettazione finanziate 1.933.200.000, quelle in corso di progettazione non finanziate 7.536.417.998. Si ha un totale di 24.015.208.998. Dato che per avere in termini reali si deve calcolare un incremento tra il 1167,4% del 1973 e al 1650% circa del 1968, con l'assunzione di una media ponderale riferita alle diverse voci si può stimare il totale intorno ai 150 milioni di Euro tenendo però conto che allora la disponibilità di risorse era limitatissima e che per avere 100 milioni per fare un acquedotto un importante Comune della Valle ha sudato non sette ma 47 camicie...

#### 8.1.5 SABM. Soppressione

La L.R. 5.5.1975 "Norme sui comprensori di bonifica montana". (...5 maggio – Ei fu e qui essi furono...) pubblicata sul BURL n. 19, 1° suppl. del 07 Maggio 1975, all'art.2, segna la cancellazione dei consorzi di bonifica e quindi della SABM del BIM dell'Adda: "1. I consorzi di bonifica montana, costituiti a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono soppressi. "2. Le funzioni riguardanti i comprensori di bonifica montana di cui all'art. 1, direttamente esercitate dai consorzi di bonifica montana o da qualsiasi altro consorzio amministrativo sono trasferite alle comunità montane che le assumono e le esercitano entro i limiti stabiliti dalle leggi e dagli statuti". Il 2° comma dell'art. 3 precisa: "patrimonio ed il personale dipendente di ruolo dei consorzi di bonifica montana, nonché ogni altro rapporto giuridico facente capo ai consorzi suddetti saranno trasferiti alle competenti comunità montane".

#### 8.1.6 SABM. Negativa dunque la parcellizzazione

Per inciso vale la pena di ricordare l'art. 4 "Per la risoluzione di problemi comuni, interessanti territori appartenenti a due o più comprensori di bonifica montana fra loro confinanti, le rispettive comunità montane possono consorzarsi fra loro". Riferendoci alla nostra situazione un assurdo. Aveva un senso la proposta della DC di una Comunità Montana articolata in "sub-comunità" in modo da garantire l'unità nelle definizioni strategiche e in quelle operative di vasta area e la specificità zonale nei problemi strettamente di mandamento. Ovviamente di Consorzi non se ne sono fatti e nel corso degli anni molti "problemi comuni", come da dettato di legge, sono rimasti irrisolti... Il problema dell'unità e dell'organicità irrisolto. Negativa la parcellizzazione.

### 8.2 BIM. Attività di governo

Quanti si occupano dell'amministrazione pubblica sovente criticando il passato, dimenticano – per la verità in genere ignorano nulla facendo per quantomeno ridurre l'alea di pressapochismo – l'attività del BIM in tempi, mezzo secolo fa, in cui non era certo così diffusa la sensibilità per l'attività di governo. Non lo dico oggi. Ho sempre ritenuto, praticando questa linea, che un Sindaco e la sua amministrazione non deve riduttivamente "amministrare il Comune" ma "governare la città". E così per la Provincia e così per altri Enti. Ho sempre ritenuto, sostenuto e praticato linee di tipo strategico, perché solo guardando avanti, prefigurando scenari futuribili (= "futuri possibili") si risolvono al meglio i problemi dell'oggi, già predisposti per il domani senza quindi necessità di ulteriori interventi. L'attività di governo del BIM oltre che per le linee di intervento si caratterizzava per una attività programmatica. Non quella da "piani-libro", da cose concrete ma significative. Basta pensare ai piani quadriennali (!!! – si era negli anni sessanta!). Non si tratta di rievocazioni storiche o almeno lo sono nella misura in cui si pensi alla *Historia magistra vitae*. Anche questi aspetti cioè monito per il futuro. Del BIM ma soprattutto della nostra Regione Alpina fra Montespluga e il Ponte del Gallo.

#### 8.2.1 BIM. Ente autonomo

Si è dedicato in precedenza apposito paragrafo al BIM in quanto Ente autonomo. In effetti il grande vantaggio del BIM era quello di essere sganciato da qualsiasi vincolo anche procedurale, salvo

ovviamente gli elementi fondamentali (T.U. della legge comunale e provinciale, controlli prima della GPA poi del CRC). La libera scelta di intervento aveva portato il BIM dell'Adda a riservare le risorse all'utilizzo in conto capitale dove possibile con effetto di moltiplicatore. In secondo luogo non si era posto limiti di settore in coerenza d'altronde con lo spirito e la lettera della legge istitutiva dei BIM, la 959/1953 che imponeva che "il fondo comune è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato". Di qui l'ampia gamma di interventi e non discrezionali ma soggetti ad una serie di Regolamenti che l'Ente aveva approvato precisando così il binario in cui doveva incanalarsi l'attività degli amministratori..

#### 8.2.2 BIM. OO.PP. dei Comuni

In base ai suoi programmi, e spesso a Regolamenti applicativi, in periodi in cui i finanziamenti dipendevano esclusivamente da Roma talora al punto da far dire ad un nostro autorevole personaggio, di maggioranza, "l'altrove troppo occupato Ministro dei LL.PP.", per le sue dimenticanze per la nostra provincia, forse per diversità di colore politico... In questa situazione le risorse del BIM erano come manna dal cielo e sempre con il concetto della compartecipazione, circa un terzo, e della prevalenza degli interventi a mutuo rispetto a quelli in capitale. Grosso modo la metà degli interventi per strade (c'è anche il sottopasso di Via Caimi in Sondrio), non montane cui provvedeva la SABM. Poi acquedotti, fognature, altre opere igienico-sanitarie, scuole e altri interventi di edilizia pubblica. Sempre con una visione unitaria dei problemi.

#### 8.2.3 BIM. Agricoltura

Il grosso degli interventi fu per la zootecnia con **quel capolavoro che fu il risanamento del bestiame bovino** che richiese l'abbattimento di 8749 capi, circa il 20% di quelli esistenti, con Decreto, primo in Italia, di provincia indenne da tubercolosi e brucellosi. A latere ovviamente il miglioramento delle stalle, ben 637, e sempre con il concetto della compartecipazione, e una serie di interventi collegati. Poi interventi per le latterie, da Isolato a Livigno, mercati zootecnici, altri settori agricoli.

Sempre con una visione unitaria dei problemi.

#### 8.2.4 BIM. Industria/Artigianato

Rilevanti gli interventi nei settori produttivi, industria e artigianato. Nella costruzione degli impianti idroelettrici si era arrivati sino all'impiego di 10.000 unità. Poi, via via, la diminuzione e di fatto lo stop con la nazionalizzazione che per noi fu, come in precedenza documentato, una multipla fregatura. Soccorsero per fortuna i programmi del BIM che nel giro di pochi anni avevano portato alla creazione di oltre 4.000 posti di lavoro. Dominante il settore di metallurgia e meccanica, poi i tessili, l'alimentare, le varie, il legno, le imprese elettriche, le pietre, la carta. Interventi o a riduzione interessi o contributi in capitale, sempre riferendosi solo ad una parte degli investimenti per il richiamato concetto della compartecipazione, qui rilevante. Da notare che il meccanismo era tale per cui non era il BIM a fare le valutazioni anche in termini di garanzia delle aziende ma i due Istituti di credito locali i quali conseguentemente assumevano in proprio eventuali rischi.

Il tutto sempre con una visione unitaria dei problemi.

#### 8.2.5 BIM. Turismo

Il turismo si muoveva non solo nelle stazioni classiche, peraltro in quel tempo fortemente bisognevoli di interventi di adeguamento, ma anche in altre località. Con le stesse modalità delle attività produttive ci furono o riduzione di interessi o contributi. Il grosso fu per gli alberghi e per gli impianti di risalita ma anche, interessante, per la realizzazione di impianti di riscaldamento oltre a interventi minori per le Aziende autonome e per lo sport.

Sempre con una visione unitaria dei problemi.

#### 8.2.6 BIM. Welfare

Vediamo, termine moderno e non di allora, il welfare. Interventi per le Case di Riposo, per gli Ospedali - allora avevano amministrazione autonoma e di avvalevano anche di molti lasciti o legati -, per le Istituzioni assistenziali (CRI, AVIS, OMNI, Consorzio Antitubercolare ecc. ecc..

Ampia la gamma di interventi nel settore scolastico, a Istituti, al Patronato – da cui dipendeva allora l'assistenza ad alunni meritevoli e bisognosi –, per molte Scuole Materne e, già allora, per il trasporto scolastico.

Sempre con una visione unitaria dei problemi.

### 8.2.7 BIM. Comuni

La cosa singolare, interessante, significativa e sintomatica dell'intensità del sentimento solidaristico, a guardare gli eventi e le iniziative in retrospettiva, è la questione dei mutui ai Comuni. I soldi che affluivano dai produttori idroelettrici erano i loro, sia pure gestiti in forma associata. Ebbene i Comuni avevano accettato, guardando avanti con lungimiranza, di ricevere i soldi ma non a fondo perso bensì con restituzione scaglionata nel tempo. E si trattò di mutui allora fondamentali per la realizzazione di una serie di opere che allora non avrebbero visto la luce non essendoci, fino alla riforma tributaria del 1973, altre fonti di entrata che i modesti gettiti di imposta di famiglia e imposta di consumo, il cosiddetto "dazio".

Sempre con una visione unitaria dei problemi.

### 8.3 Monito per il futuro

Il presente capitolo, s'è visto, non aveva carattere rievocativo o di excursus storico. Voleva semplicemente porre l'accento sul problema fondamentale che è quello dell'unità di governo della nostra provincia, della nostra – come da definizione del prof. Alberto Quadrio Curzio, Regione Alpina. Il quadro resta tuttora scoordinato nonostante le innovazioni legislative susseguite. Gli approfondimenti sul BIM sono l'occasione per qualche ripensamento da parte di chi nel tempo ha visto i problemi in ottiche diverse e magari anche di confronto di tesi, sempre che di adeguato livello conoscitivo.

Sempre ovviamente nella logica con una visione unitaria dei problemi.

## 9. UNITÀ PROVINCIALE

**La provincia ha sempre avuto occasione di crescita quando c'è stata l'unità, ha sempre avuto da perdere quando l'unità non c'è stata.** Anche in questa occasione si sottolinea che quello che seguirà non sarà affatto un excursus storico fine a se stesso bensì **finalizzato al futuro del BIM e più in generale dell'ordinamento complessivo** e quindi dell'interesse della nostra gente.

Historia magistra vitae. Alla luce di questo antico precetto le diverse situazioni, con le relative conseguenze, che si sono prodotte in base alle scelte compiute. Potrebbero, dovrebbero, insegnare qualcosa.

### 9.1 BIM Adda. Andava inventato

Si è visto come si è arrivati al Consorzio e il suo sviluppo. Un autorevole personaggio dell'opposizione, dopo anni ovviamente di polemica con la DC maggioranza assoluta e con i suoi uomini, ebbe a dire e scrivere che se il BIM non ci fosse stato andava inventato. A distanza di più di mezzo secolo dall'inizio i risultati confermano la bontà della scelta solidaristica unitaria. Si è descritta, per sommi capi, l'attività tutta indirizzata al "progresso sociale ed economico" della gente di Valtellina e Valchiavenna. Di seguito due esempi.

#### 9.1.1 BIM Adda. 1000 miliardi risparmiati

Si sa che le buone notizie non fanno notizia, e così ben pochi sanno, per fare il primo esempio - che grazie al BIM furono risparmiati 1000 (diconsi mille) miliardi di £ di pubblico denaro. Fu dopo la calamità quando incaricammo l'ing. Noé, allora Vicepresidente dell'ENEA, e la sua équipe di una consulenza – e che consulenza sia per l'elevato livello tecnico-scientifico che per modestia di costo! – di carattere idrogeologico. Fu evitato, grazie ai loro studi che poi riguardarono un po' tutta la Valle, un maxi-intervento sulla Val Pola dimostrandosi che al posto di 1000 miliardi se ne potevano spendere 120 e anche meno (progetto consegnato in Regione).

Risultato storico, eppure già allora c'era chi sosteneva che il BIM era un Ente inutile, semplice esattore...

#### 9.1.2 BIM Adda. Eliminazione degli elettrodotti

Si sa che le buone notizie non fanno notizia, e così ben pochi sanno per fare il secondo esempio che l'intervento del BIM, sempre grazie all'ing. Noè, aveva portato **l'ENEL in pochi mesi a deliberare in Consiglio di Amministrazione la cosiddetta "razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia prodotta in Valtellina"**. Un intervento che parzialmente e da poco è stato compiuto nel Tiranese mentre tra breve dovrebbe essere integrato. Un quarto di secolo dopo. Noi eravamo arrivati in poco più di tre mesi al risultato e a far adottare al Consiglio di Amministrazione dell'Enel una dettagliatissima e corposa delibera (11 giugno 1992, punto 10 dell'odg, "Razionalizzazione dei sistemi elettrici interessanti la rete di trasmissione della Valtellina: costituzione Consorzio elettrico della Valtellina" pagg. a verbale da 124 a 153) che si concludeva con il mandato al consigliere dott. Umberto Dragone "di proseguire le trattative". Sei gli importanti allegati, in tabelle e cartine, per indicare i **1201,5 km di linee da smantellare** liberando 24,5 kmq di territorio con i nuovi percorsi di S. Fiorano, recentemente realizzato (non proprio ambientalmente bene...), e verso Tavazzano, in tre tappe: soluzioni iniziale, intermedia, finale. Per valutazioni confidenziali dell'ing. Noè siamo in condizioni di poter dire che la cosa aveva molte possibilità di esser portata a termine anche per le esigenze di interconnessione con la rete svizzera. Passi avanti infatti nei mesi successivi erano stati fatti pur nella necessaria descrizione che il delicato problema del consorzio tra i produttori imponeva.

Risultato storico, eppure già allora c'era chi sosteneva che il BIM era un Ente inutile, semplice esattore... A chi chiedesse come mai il risultato non c'è stato duole rispondere che, concluso noi il mandato, nessuno delle Istituzioni o delle forze economiche, politiche, sociali della provincia ritenne dopo di occuparsi di un problema importantissimo, nonostante reiterate sollecitazioni in varie sedi quale memento di quel risultato. Nessuno poteva dire di ignorare il problema in quanto riportato alle pagg. 55 e 56 della mia relazione all'assemblea di fine mandato, 15.5.1993, copiosamente distribuita in provincia oltre che ai membri dell'assemblea, a Comuni ed Enti, alle forze economiche, politiche, sociali, culturali, ambientalisti compresi).

Al di là di questo esito posticipato, sta comunque il fatto che l'unità pagava.

#### 9.2 La vicenda Comunità Montane

Un peso determinante, e in più occasioni negativo, nelle vicende della provincia di Sondrio è stato rappresentato nell'ultimo trentennio, ed oltre, dalle Comunità Montane, soprattutto dal loro continuo rimescolamento istituzionale con una normativa schizofrenica che non ha mai tenuto conto del fatto che in primo luogo le Istituzioni hanno bisogno di stabilità ordinamentale. Vediamo alcuni passaggi.

##### 9.2.1 CC.MM. CM unica, obiettivo mancato

Con l'entrata in vigore della legge 1102/1971 e della conseguente legge regionale per l'istituzione delle Comunità Montane occorre la pronuncia dei Comuni in quanto le scelte dovevano essere fatte a Milano "d'intesa" con i Comuni stessi. Dopo una prima fase, come ricordato, di pronuncia per la C.M. unica, e la stasi decisionale della non favorevole Regione, la riapertura del problema in Valchiavenna portò alla secessione e quindi, subito, alla decisione regionale delle due CC.MM. Il problema del riparto dei fondi BIM fu subito pragmaticamente risolto come ricordato, ma la mancata coincidenza territoriale fra i due Enti aprì il varco a serissimi problemi quale ad esempio **le pesantissime giacenze in Banca d'Italia, fino a quasi 12 miliardi** (di allora e con i tassi d'inflazione che sappiamo e quindi con relativa perdita di valore!!!. La soluzione più avanti. ) L'unità avrebbe pagato. La mancanza di unità la si è pagata.

##### 9.2.2 CC.MM. SABM. Caduta verticale

Collegato all'obiettivo mancato della C.M. unica il problema della bonifica montana. La soppressione in Regione dei consorzi di bonifica, e quindi per noi della SABM, ruppe anche qui l'unità. A parte il disastroso calo dei finanziamenti (per l'anno 1976 a fronte di 93 domande di Comuni e Consorzi per 4512,2 milioni il finanziamento 1976 fu per 267,3 milioni) c'era l'aspetto metodologico. Parola d'ordine il rimboschimento ed invito a utilizzare 257 milioni per

rimboschimenti seguendo la via percorsa dall'Oltrepò pavese ignorando che le due situazioni erano agli antipodi con i nostri boschi in forte espansione...Addirittura in merito erano rilevanti le differenze anche con la CM di Valchiavenna. Ci volle parecchio per far capire agli uffici regionali le nostra specificità e comunque la stasi o quasi dei finanziamenti persistette.

L'unità avrebbe pagato. La mancanza di unità la si è pagata.

### 9.2.3 CC.MM. C.M. di Valtellina

Caduta l'ipotesi di C.M. unica, la cui assemblea sarebbe stata il Parlamentino di Valle in un momento nel quale la Provincia aveva ridottissime competenze e un bilancio rigidissimo, la C.M. di Valtellina fu banco di prova di innovazione politico-amministrativa e di recupero del concetto di unità. Non poteva esserci più l'unità della provincia ma quasi. La Valtellina aveva pur sempre un territorio di 2635,09 kmq sul totale provinciale di 321,19, una popolazione fra sei e sette volte quella della Valchiavenna pari a quella di Sondrio, 65 Comuni rispetto ai 13 dei quali il secondo, Samolaco, di poco più di 2.000 abitanti. C'era la possibilità di pensare in grande, cosa che fu fatta. S'è già ricordato il Piano, valido, concreto, quanto di meglio allora fatto in Italia. Si sono già indicati grossi problemi portati avanti, e poi, ahimé, stoppati dalla deleteria e non mai abbastanza deprecata successiva divisione in quattro. Appare opportuno richiamare alcune esperienze personali, da Presidente, non certo per autocitazione ma per sottolineare cosa si intende per valore dell'unità:

9.2.3 a) L'interruzione della ferrovia per Milano. Grande frana ad Olginate, sede ferroviaria portata via, conseguenze pesantissime. Riunione d'urgenza a Lecco con tutta la dirigenza delle FF.SS., le Istituzioni, le forze economiche e sociali. Chi scrive prende la parola "a nome di tutti i Sindaci valtelinesi e delle forze economiche e sociali, "ieri da me convocati in Comune di Sondrio e ritrovatisi tutti unanimi in questo documento". Si chiede in definitiva alcuni collegamenti diretti via Ponte S. Pietro – Usmate evitando il trasbordo chiesto dai pendolari lecchesi ma penalizzante per i nostri viaggiatori. L'ing. Sottile Capo del Compartimento esclude categoricamente questa ipotesi per mancanza di materiale rotabile e impossibilità di averne da altri Compartimenti. Replico che al materiale ci pensiamo noi, dicano cosa vogliono. Il commento è eloquente, quasi uno sfottò "Altri Compartimenti non ci danno neppure una vettura ma se ci pensate voi...". Il dirigente Movimento chiede un bloccato di otto elementi. Usciamo. E' giovedì pomeriggio. Chiamo Roma. Venerdì mattina tutti i nostri parlamentari, al di là del colore politico pur in tempi di forti polemiche, vanno dal Ministro Signorile. Lunedì mattina arrivano a Milano un bloccato di 8 elementi e uno di tre. Trasecolano. L'ing. Rizzotti, futuro direttore generale delle FF.SS. viene in Comune a Sondrio, si concordano i dettagli, non solo, ma viene impostato un programma di collaborazione che darà i suoi frutti. **Le nostre richieste accolte al 100%. L'unità...**

9.2.3 b) In Regione. La Regione si appresta a sfornare la legge di attuazione della innovativa legge 10, cosiddetta "Bucalossi", e convoca, nel mito corrente della partecipazione (che è inversamente produttiva rispetto al numero dei partecipanti...), i 1546 Sindaci lombardi, 600 dei quali, fra cui quelli delle principali città, sono in sala. Presentano la proposta. Seguono alcune domandine da parte di chi vede per la prima volta un documento alquanto ostico ai più che non hanno dimestichezza con l'urbanistica. Si alza il Sindaco di Sondrio e Presidente della C.M. di Valtellina che dice di "parlare non a titolo personale ma a nome dei 65 Sindaci valtelinesi". Il giorno prima infatti, ottenuto in precedenza di sfroso il testo della PdL, avevo convocato i Sindaci in Comune di Sondrio sottolineando le criticità – fra cui, una per tutte, l'abominevole considerazione degli architetti autori della proposta che gli oneri di urbanizzazione in montagna dovessero essere superiori anche a quelli di Milano perché in montagna le opere costano di più...!!! – e concludendo con l'approvazione unanime, anche politicamente concordata, di un documento analiticamente descrittivo delle cose fuori posto e con una parte dettagliatamente propositiva.

L'opposizione dei metropolitani architetti consulenti della Regione si manifesta durissima ma la reazione dei 600 Sindaci è plebiscitaria; **il documento valtelinese è fatto proprio da tutti.**

L'assessore Sonzogni ritira la proposta della Giunta. Ne uscirà qualche settimana dopo un'altra, che diventerà legge, tutta fondata sulla proposta valtelinese.



Si potrebbero produrre altri esempi sintomatici. Quello che conta è il messaggio che viene dal passato e si proietta nel futuro: l'unità paga.

#### 9.2.4 CC.MM. Il disastro della divisione

Come già ricordato si va alla divisione in quattro della C.M. di Valtellina. Ci sarà un vantaggio per i problemini di zona ma resteranno irrisolti i problemi di quadro valtellinese. Il Piano Territoriale – formalmente “urbanistico” -, che non è un Piano Regolatore più grande, come più o meno quelli di quasi tutte le CC.MM. italiane piccole come sono, affonda. Quello che per legge aveva poteri cogenti, ridimensionati poi dalla L. 142/1990, affonda nei cassetti di qualche anonimo funzionario regionale. **Le conseguenze si vedono oggi**, a cominciare dal capannonificio lungo la Statale 38 e le 85 aree produttive in più rispetto alle 13 previste in quel piano. Si bloccano importanti problemi come ricordato e si compie un vero e proprio **delitto contro la buona amministrazione: il parcheggio dei soldi in Banca d'Italia** invece di trasformarli in opere e interventi. Parcheggio addirittura, introdotta dallo Stato la Tesoreria unica, a tasso zero. Si arrivò a fine esercizio 1989 – ma durante l'anno anche a parecchio di più persino oltre 13 miliardi – alla iperbolica cifra di 11.845.364.797 £, in valore monetario di quasi 19 anni fa e ci fu necessario un forte sforzo di fantasia, trovato questo macigno, per rimuoverlo aprendo i rubinetti per le realizzazioni.

Si è voluto rompere l'unità non ascoltando quei pochi che illustravano i potenziali pericoli? Da potenziali sono diventati reali. Se ne accorse in fretta anche qualche sostenitore della divisione che con onestà intellettuale fece quasi subito autocritica ma le cose non potevano ormai cambiare.

Divisione in quattro, cinque con la Valchiavenna peraltro molto defilata e abbastanza chiusa su se stessa e sui microproblemi di zona, ha voluto anche dire **assenza di un soggetto abilitato ad occuparsi dei problemi generali della provincia** “p” minuscola. La Provincia, “P” maiuscola, aveva limitate competenze e bilancio rigido, altro soggetto in grado di provvedere non c'era. Un esempio: per due volte la tangenziale di Tirano comparve nei Piani triennali ANAS ma mancò l'interlocutore e la locale C.M. non poté esserlo come invece a suo tempo lo era stata la Comunità Montana unica di Valtellina con quel suo record di un anno e mezzo in tutto dall'incarico al prof. Darios e agli appalti del Tartano e della Sernio-Mazzo. E questo in tante altre cose. Basti pensare alla telenovela del raddoppio del ponte sul Masino impelagatosi per anni. Il ponte in Val Gerola . intesa C.M. unica – ANAS, era stato fulmineo...

La mancanza di unità la si è pagata.

#### 9.3 Altre situazioni

La casistica prosegue per i risultati avutisi e con l'unità e con la mancanza di unità. Detto, a margine, del turismo nel quale per decenni vi è stata impostazione unica con l'EPT, poi con l'APT e infine con Provincia e articolazioni varie attuali, emblematico è il caso di due Consorzi di servizio.

##### 9.3.1 Il Consorzio Trasporti, e successiva STPS.

L'impegno corale a fronte di difficoltà rilevanti dopo che la FAV prima e l'INT poi avevano gettato la spugna del trasporto su gomma aveva portato ad una soluzione al top in Italia, al punto da costituire modello prima per la innovativa legislazione regionale e poi per quella nazionale e per scelte organizzative e per il raggiunto contenimento dei costi. L'unità ha pagato.

##### 9.3.2 Il Consorzio Rifiuti e successiva STPS.

L'impegno corale a fronte di difficoltà dopo una prima fase in cui si era fatta carico del problema, ma ovviamente solo in modo parziale, l'ASM del Comune di Sondrio con la discarica di Chiuro, utilizzata al massimo, ha gradualmente avuto ragione dei problemi approdando a soluzioni complessivamente soddisfacenti. Ha pagato l'unità.

##### 9.3.3 La questione Trafori.

La Società Trafori dello Stelvio e dello Spluga, soci Enti pubblici, capofila il BIM Adda, e privati (le nostre banche, Fiat, Italcementi ecc.) nel periodo in cui le Alpi piemontesi venivano tranquillamente traforate stava cercando di aprire una strada diretta per il Centro-Europa. Con la scelta svizzera di privilegiare il San Bernardino, scontata essendo tutto nel loro territorio, lo Spluga era condannato. I suoi sostenitori non si dettero per vinti passando dalla ipotesi-strada alla ipotesi-ferrovia nonostante che i dati parlassero da soli. Un'impresa colossale, al di fuori del realismo agli

oltre 40 km di tunnel alpino di doppio binario dovendosi aggiungere al minimo una cinquantina di tracciato ex novo lungo il Lario, il proseguimento ulteriore e poi il tratto svizzero.

9.3.3 a) Lo Stelvio. Sarebbe stato il momento di puntare sullo Stelvio, una galleria a canna semplice che nell'ultimo progetto predisposto prevedeva poco più di sette km con imbocco a Madonna dei Monti (l'ultima galleria della Strada della Rinascita in uscita a Santa Lucia è di oltre 8 km). Il compianto consigliere regionale Aldo Oberti, Presidente della Società, era riuscito a convincere il potentissimo J. Strauss, "signore" della Baviera e poi della Repubblica Federale, a un cui cenno si sarebbero senz'altro adeguati gli oppositori della Val Venosta. Non facile impresa ma impossibile con una provincia divisa. Ogni iniziativa per lo Stelvio vedeva una replica in favore dello Spluga. Si aggiungano le resistenze di chi temeva fiumi di veicoli pesanti (di fatto escludibili da una clausola tariffaria di concessione), degli ambientalisti, di chi voleva prima la SS 38 non arrivando a capire che se fosse partito lo Stelvio la 38 sarebbe stata consequenziale. Torino e l'intero Piemonte compatti sui loro trafori. Milano e Lombardia tiepidi, provincia di Sondrio divisa. Il tunnel non s'è fatto, magari qualcuno anche contento. La mancanza di unità la si è pagata.

9.3.3 b) Il Mortirolo. Esemplare la questione Mortirolo. Il Ministro dei LL.PP. l'on. Prandini inserisce nel Piano ANAS un finanziamento specifico, "fuori sacco", per il traforo del Mortirolo. Viene addirittura pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il bando per il pre-foro. **Se parte è fatta.** E se arriva il Mortirolo lo Stelvio è la logica conseguenza. Fra l'altro il progetto ultimo della Società dei Trafori è fortemente innovativo in quanto è misto con possibilità di uso alternativo auto e treni. Prevede la posa dei binari, a scartamento metrico, con eliminazione del costo maggiore, con necessità solo dei due raccordi con la stazione di Tirano della Retica e con la stazione di Edolo delle attuali Ferrovie Nord. Si schierano a favore in pochi con la zona di Tirano. Si obietta che quei soldi devono andare alla 38 e non serve a niente spiegare che è impossibile. Cambia il governo, il Traforo a quel punto, di fatto, interessa solo alla Valcamonica e non par vero al successore ai LL.PP. prendere quei soldi già stanziati e utilizzarli altrimenti. **Un capolavoro.**

Magari qualcuno sarà anche contento ma sta il fatto che la mancanza di unità la si è pagata.

9.4 Il valore dell'unità

**S'è visto dove ha contato positivamente il valore dell'unità e dove ha contato negativamente il disvalore della non unità.**

Ci sono altri momenti grandemente significativi. Un solo accenno – le cose parlano da sole – alla Legge Valtellina o, recentemente, alla questione della Statale 38.

**E' il momento di tradurre quanto scritto sin d'ora in indicazioni conclusive, in parte soggettive, in attesa che altri ne producano, immaginiamo sia possibile, di migliori.**

## 10. BIM. TENTATIVI DI FUTURO

Siamo alle conclusioni con l'auspicio che servano a qualcosa per chi ha potere decisionale. Scorci del passato, valutazioni del presente per alcuni tentativi di futuro.

### 10.1 La questione dei diritti

Il punto fondamentale resta quello dei diritti dei Comuni, sia della natura che della titolarità come si è visto in particolare al capitolo quinto. Non c'è materia del contendere in proposito. Le cose

stanno come si è detto, e come si ripetono qui, non per una interpretazione nostra bensì come dato di fatto, acquisito e consolidato.

#### 10.1.1 Natura del diritto

Si stralcia dal paragrafo 5.3.1 la parte significativa della pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale il sovracanone si differenzia dal canone demaniale per destinatario (non il titolare della concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana), e per la sua stessa natura giuridica. E prosegue: “La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), non ha carattere indennitario ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale. Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, i sovracanoni costituiscono dunque elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale. Diritti inalienabili e intrasferibili.

#### 10.1.2 Titolarità ed esclusività del diritto

Si richiama il paragrafo 5.3.2 e, da esso, il punto cruciale. Territorialità e elementarità sono infatti i due punti fondamentali. Per la natura del sovracanone il riferimento territoriale è indiscutibile, persino ovvio. Ma non è questo il solo requisito, c'è l'altro, quello della elementarità. Il Comune è il tassello fondamentale del mosaico istituzionale, è la cellula base. Gli altri organismi, siano essi pure Enti autarchici territoriali come Province e Regioni, o Enti atipici come le Comunità Montane, non costituiscono un reticolo elementare ma sono somma di tasselli, di cellule, con un rapporto con il bene-acqua in relazione all'aspetto dei sovracanoni che non è quindi diretto ma mediato.

Il Comune è “il padrone dei diritti” e può vedersi tolto il bene solo per un più generale interesse pubblico con corresponsione di indennizzo (che però supererebbe il valore del bene...!).

Quanto poi alla esclusività soccorre ancora la Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 38/1965 dps. Il 31.5.1965: “La legge ha conferito ai comuni montani un diritto nei confronti di tutti coloro che, qualunque fosse la loro situazione rispetto allo Stato, ritraevano una utilità dalla montagna, trasformandola in ricchezza nelle zone di pianura, senza che alle popolazioni della montagna ne risultasse un apprezzabile beneficio. Non è, pertanto, illegittimo che il legislatore abbia accordato qualche compenso a favore di quelle popolazioni e che, a tal fine, non abbia fatto discriminazioni fra i concessionari”.

Diritti inalienabili e intrasferibili da chiunque.

#### 10.1.3 Esercizio del diritto.

Il Comune ha tre possibilità di esercitare il suo diritto al sovracanone:

10.1.3 a) gestione in proprio. Per arrivarci occorre che almeno 3/5 dei 78 Comuni decidano di revocare la loro adesione al Consorzio BIM. La difficoltà qui consiste nel fatto che, per stare al BIM Adda, dovendosi effettuare il riparto occorrerebbe che tutti e 78 i Comuni fossero d'accordo nella percentuale di ciascuno. Ci sono voluti quasi due anni per trovare un'intesa fra le quattro CC.MM. valtelinesi, potrebbe capitare che in una decina d'anni l'accordo forse lo si troverebbe...

10.1.3 b) gestione solidale. L'unica via possibile al riguardo è quella della esistente soluzione consortile, sia pure adeguando l'Ente alle esigenze del terzo millennio, e tenendo conto che il BIM, contrariamente a quel che tanti pensano, ha una sua autonoma capacità amministrativa solo nel solco delle indicazioni programmatiche, di carattere generale e non di dettaglio come si è visto al capitolo quinto, paragrafo 5.3.3

10.1.3 c) gestione rinunciataria. Diamo questa definizione riportando l'ipotesi solo per completezza. I Comuni infatti potrebbero rinunciare ai loro diritti trasferendoli, ad esempio, alle Comunità Montane oppure alla Provincia. Al tempo della legge 925 del 1980 quando legislatori politicamente interessati pensavano a rigogliosi flussi di trasmigrazione dai Consorzi BIM alle

Comunità Montane non ci fu questa entusiastica adesione dei Comuni. La legge aveva richiesto per procedere il loro assenso, senza del quale l'impugnativa sarebbe stata immediata, folta e agevolmente vincente. In tutta Italia ci si guardò bene dal mettere a repentaglio i propri diritti salvo in due casi peraltro di scarso peso e di limitato ammontare di sovracanonici in gioco.

Uno di questi due casi è la C.M. della Lunigiana, con l'impianto di Teglia, frazione di Pontremoli, al cui secondo salto, sotto la direzione dell'ing. Luigi Frizziero, amministrativo Redaelli di Chiuro, capocantiere Parolo di Spriana, cuoca l'altissima Esterina Donati di Briotti, lavorarono negli anni del dopoguerra tanti valtellinesi). Una C.M. con territorio abbastanza esteso, 964 kmq e abbastanza popolato, oltre 55.000 abitanti, che ha assunto le funzioni di Consorzio del 14 Comuni del Bacino Imbrifero del fiume Magra, ma di scarso rilievo per la limitata potenzialità idroelettrica, per limitatezza sia di salti utilizzabili che di portate.

L'altro caso è la piemontese C.M. delle Valli Orco e Soana. 616 kmq di territorio, con 11 Comuni e circa 8300 abitanti in tutto.

Né vale la considerazione che passare alle Comunità Montane sarebbe un passare da un Consorzio all'altro. Non è vero. Il Consorzio BIM liberamente costituito, e reso poi obbligatorio solo al raggiungimento del quorum dei 3/5, viene amministrato sulla base di uno Statuto liberamente scelto e in modo del tutto autonomo salvo il limitato condizionamento, per legge, e solo di carattere programmatico, delle CC.MM. Ente quindi autonomo. La Comunità Montana, da qualcuno definita "Consorzio ope legis", autonoma non lo è.

La sua "zona omogenea" dipende da quel che si decide in Regione.

Il suo ordinamento dipende da quel che si decide in Regione.

Le condizioni di esistenza dipendono da quel che si decide in Regione.

Condizioni queste che assorbono l'altra, della discutibilissima ipotesi che le CC.MM. possano avere esse stesse quei requisiti di territorialità e di elementarità di cui s'è parlato dianzi.

#### 10.1.3 d) altro tipo di gestione ( ??? )

Giusto a questo punto indicare anche la teorica possibilità che con la lanterna di Diogene si vada a cercare non l'uomo ma una soluzione che possa consentire la realizzazione di quelle proposte di eliminazione dei BIM che ciclicamente si levano da più di un trentennio. Una soluzione però che nel contempo trovi il sistema di non ledere i diritti dei Comuni e, più in generale, della nostra gente.

Noi non siamo mai riusciti a trovare questa pietra filosofale. Lasciamo dei punti di sospensione per inserire domani la lieta novella ove qualcuno riesca nell'impresa: .....

#### 10.1.4 Questione dei diritti, questione dirimente.

Una storia di oltre mezzo secolo ha codificato la materia. Siamo, come s'è detto, ai limiti del diritto naturale (per qualcuno ci siamo in pieno ma lasciamo pure una piccola alea). Operare con ingegneria istituzionale in base a pur comprensibili, sebbene non approfonditi, intenti di semplificazione degli organismi pubblici fa correre il rischio di riapertura della querelle con i produttori. La recente richiesta ai Comuni di restituire le somme percepite in base alla norma che collegava questa "aggiunta" alla proroga decennale delle concessioni idroelettriche è illuminante e significativa. Vero è che la norma è stata cassata dalla Corte Costituzionale, vero è che chi quella norma ha scritto – non certo Bersani ma neppure la donna delle pulizie – è bene che si dia all'ippica, ma sta il fatto che offerta l'occasione i produttori l'hanno subito colta al volo (inecepibile in quanto quel management che dovrebbe riscuotere somme e non lo fa assume responsabilità civili e penali). Il punto è che non bisogna offrire occasioni. Operando per la soppressione del BIM di occasioni se ne offrirebbero due, una ai produttori idroelettrici e l'altra – fatto pur molto importante – ...non diciamo a chi per non svegliare il can che dorme.

### 10.2 L'ipotesi Provincia

Alla luce di quanto siamo andati illustrando e documentando a maggior ragione non è assolutamente praticabile un passaggio del testimone alla Provincia. Ci sono le ragioni addotte nei paragrafi precedenti ai quali si aggiunge una ulteriore ragione.

#### 10.2.1 Questione diritti

Natura, titolarità ed esclusività, esercizio del diritto, valgono a maggior ragione per la Provincia per la quale vale certamente il principio di sussidiarietà non quello di sovraordinazione gerarchica. L'unica possibilità, teorica, sarebbe quella che volontariamente i Comuni rimettessero la delega per l'esercizio ma è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago piuttosto che si verifichi questa eventualità

#### 10.2.2 Soluzioni erga omnes

Una eventuale soluzione deve per così dire essere diretta "erga omnes". Non ci possono essere situazioni singolarmente regolamentate. Per quanto ci riguarda abbiamo il singolare caso della coincidenza territoriale di Provincia e dei suoi 78 Comuni, del Consorzio BIM, delle cinque CC.MM. coincidenza che, almeno apparentemente, sembrerebbe portare ad una semplificazione del quadro. In realtà il legislatore, sia quello nazionale che quello regionale, non può certo costringere tutti ad indossare un abito che va bene solo a qualcun , magari anche a uno solo. Si pensi ai cugini della Valcamonica il cui BIM raggruppa 48 Comuni sui 206 della provincia (41 quelli della Comunità Montana). Oggi dei loro soldi ne fanno quello che vogliono loro. Si arrivasse ad una peraltro problematicissima attribuzione normativa alla Provincia i loro soldi sarebbero amministrati da 36 consiglieri provinciali - in rappresentanza di quasi 1,2 milioni di abitanti e di un territorio con 158 Comuni - che in gran parte non c'entrano nulla con il territorio del BIM.

#### 10.3 Le due ipotesi di soppressione

Breve analisi delle due proposte di soppressione dei BIM

##### 10.3.1 In base alla legge 925/1980

La proposta contenuta nella legge 925/1980:

"Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane" l'introito dei sovracani è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati".

E' il caso di Sorico, ma quale Comune è così 'caricato indietro' da rinunciare ai soldi a favore della C.M.? Segue poi l'altra norma già esaminata

"Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani" - e non dalle CC.MM. - "secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi".

La norma, si dice, è chiara: passaggio armi e bagagli di tutto quanto dal BIM alle Comunità Montane. C'è un piccolo particolare, relevantissimo, che il legislatore nazionale ha ovviamente inserito conoscendo la materia: la condizione dell'assenso dei Comuni.

Già qui una discussione. In base al testo basterebbe "la maggioranza", norma che contrasta però con la natura del Consorzio che è "obbligatorio", quindi con quorum dei 3/5. Per noi quota 47 e non 39, maggioranza del 50% + 1. Possibile dunque già qui un bel contenzioso ma il cuore del problema non è questo. Si tratta solo di una subordinata. Quello centrale è che il Legislatore dà il via non alla operazione di smantellamento dei BIM ma solo alla possibilità dell'operazione. Questa può esserci ad una sola condizione: che la vogliono i Comuni perché i diritti sono loro e di nessun altro in tutto il Paese, Regioni a Statuto Speciale comprese, e nessuno può portarli via.

##### 10.3.2 In base alla Finanziaria 2007

La proposta contenuta nella Finanziaria del 2008, approvata nel dicembre 2007, tecnicamente sgangherata, istituzionalmente pasticciata, politicamente improvvisata, mescolava carote e pomodori, Consorzi di Comuni dei Bacini Imbriferi Montani e Consorzi di Bonifica. Basta leggere quel che, facendo confusione, scrive sul suo sito l'on. Borghesi: "Grazie ad un mio emendamento la legge Finanziaria ha previsto la possibilità di sopprimere i Consorzi di Bonifica ed i Consorzi BIM (Bacini Imbriferi Montani). Si tratta di centinaia di enti presenti in tutta Italia, istituiti 70 anni fa, e

che svolgono funzioni la cui competenza è oggi assegnata dalla Costituzione alle Regioni” A questo proposito per i BIM, che hanno mezzo secolo e poco più e non 70 anni, le cose stanno esattamente all’opposto.

Vediamo i tre commi dell’art. 2:

**35.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**36.** In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d’intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall’articolo 19 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l’adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all’articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale.

**37.** Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

L’analisi procede indipendentemente dal fatto che tale norma non solo per oltrepassata scadenza prevista ma soprattutto perché era una norma fatta con i piedi, non ci sia più. La nuova normativa viene dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47) ha abrogato le norme pasticciate di cui sopra con una confusione fra Consorzi BIM e Consorzi di Bonifica, in Lombardia fra l’altro non più esistenti da lustri) nel testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi, recita (art. 27):

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo

gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.**

Esaminiamo quindi i due aspetti anche perché l'argomento potrebbe tornare domani.

Un conto è la questione dei Consorzi di bonifica, che non ci riguarda, come pure la questione relativa all'equiparazione BIM – Società pubbliche quindi con la limitazione a 3 o 5 – se ne discute – dei componenti l'organo esecutivo, problema scadenza a parte.

Un altro conto sono le misure che erano previste nei due commi abrogati. Al c. 36, veniva data facoltà alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, seppure d'intesa con lo Stato, di sopprimere o riordinare i consorzi. Premesso che il riordino può avere un senso nei confronti dei Consorzi di Bonifica, non certo per i BIM, la soppressione sarebbe illegittima e non lo diciamo solo noi ma la Corte Costituzionale. Anche se c'è una legge dello Stato. Molto meglio era stata la norma della 925/1980 di cui s'è parlato in quanto si era cautelata condizionando l'eventuale soppressione all'assenso dei Comuni, come s'è ricordato. E questo è il secondo punto di debolezza della norma peraltro defunta. Volere o volare ripetiamo ancora che per chiudere i BIM devono essere d'accordo i Comuni. Lasciamo il giudizio conclusivo all'on. Erminio Quartiani (recentemente confermato da 170 parlamentari Presidente dell'Intergruppo parlamentare Amici della Montagna, DS): "sarebbe incostituzionale ogni atto che autonomamente una Regione dovesse compiere di devoluzione alle Province – aggiungiamo le Comunità Montane - delle funzioni e delle risorse dei BIM. Quest'ultima è una via che va assolutamente sbarrata perché aprirebbe la strada solo a una enorme mole di contenziosi".

### 10.4 L'alternativa alla soppressione. L'oggi per un migliore domani

Se la soppressione appare funesta del pari funesta sarebbe l'inerzia lasciando cioè le cose come stanno oggi. Si tenga conto infatti che la decisione di riformare lo Statuto, pur pregevole ma superato dalle innovazioni istituzionali succedutesi in più di mezzo secolo, risale al 1987. Quando si producono le ragioni per le quali la soppressione del BIM è un pericolo da scongiurare la risposta spesso è la solita, ovvero una sorta di accusa di conservatorismo contro ogni evidenza. Sorte comune ai riformisti, quelli veri che non pensano di rigenerare il mondo ma semplicemente di cambiare le cose intorno a loro con saggia gradualità e con quella determinazione che è necessaria per vincere la diffusa resistenza al cambiamento. I rivoluzionari vogliono fare tabula rasa di tutti, e così preparano la restaurazione. I riformisti partono dall'oggi per un migliore domani. Analizziamo dunque l'oggi, anche alla luce di quanto vista in precedenza, per poter poi pervenire nel capitolo successivo a ipotesi concrete di soluzione dei problemi.

#### 10.4.1 BIM - Elementi costitutivi

L'Ente era un Consorzio e quindi soggetto, allora, al T.U. della legge comunale e provinciale. Per il resto del tutto autonomo. Di seguito esaminiamo la situazione come quo ante per poi, in paragrafi successivi, trarre le conclusioni per il futuro. Vediamo dunque gli organi:

10.4.1 a) Assemblea Generale. Con 78 Comuni al minimo i componenti possono essere 78. In questo caso però il capoluogo e Pedesina, o Menarola sarebbero parimenti rappresentati. Nel caso inverso di voto capitarlo ciascun rappresentante avendo tanti voti quanti gli abitanti i Comuni maggiori schiaccerebbero quasi tutti gli altri. Fu scelta la rappresentanza per scaglioni di abitanti: sino a 1500 -3000 – 6000 – oltre con, rispettivamente, 1,2,3,4 membri. 134 membri allora, 138 adesso.

10.4.1 b) Consiglio Direttivo. Il rapporto esecutivo – comunque formato – assemblea sarebbe stato troppo evanescente. Vi era inoltre l'esigenza di avere un'adeguata rappresentanza delle cinque zone della provincia. La soluzione fu, con le parole del sen. Valsecchi primo Presidente "Nacquero così il consiglio direttivo e il comitato esecutivo e gli aggettivi qualificanti i due organi ne dichiarano la sostanza rispettivamente di direzione e di esecuzione. Nell'organo direzionale si riassume anche la più vasta possibile rappresentatività; mentre le esigenze di speditezza e di efficacia amministrativa trovano espressione nell'organo esecutivo". E così in questo organo fu garantita la rappresentanza. I membri di ogni zona eleggevano due rappresentanti ai quali se ne aggiungevano 13 eletti da tutti con voto limitato a dieci, e poi Presidente e Vice.

10.4.1 c) Presidente e Vicepresidente. Una doppia particolarità: eletti entrambi dall'assemblea con la possibilità di scegliere persone non componenti dell'assemblea anticipando così di una trentina ed oltre di anni la novità legislativa degli "assessori esterni".

#### 10.4.2 BIM/CCMM Elementi costitutivi

Il rapporto tra BIM e CC.MM. è dunque regolato, come si è visto in precedenza, dalla LR 27 e dalla L. 925/1980, tenendo presente anche la legge 142/1990 che ha precisato l'ambito di attività delle CC.MM. ridimensionandole, in particolare nel punto cruciale, quello urbanistico. Con l'abrogazione di alcuni articoli (3, 5, 7) della legge-madre, la 1102, di fatto la sovraordinazione sostanziale – quella che avrebbe conferito grandissimo valore al Piano urbanistico della C.M. unica - è stata ridotta ad una sorta di collaborazione indicativa nella redazione del Piano Territoriale da parte della Provincia. Risultato: i capannoni e il resto. Da aggiungere che la legge 142/1990 aveva fornito occasione a qualcuno al Pirellone di tentare di riaprire, per chiudere, il discorso sui BIM. La circolare 8 agosto 1990 n. 552 del BIM dell'Adda sulla situazione normativa sopravvenuta, diffusa non solo in ambito provinciale, fece scuola e fu ripresa anche nella esemplare memoria predisposta in materia dal prof. Berti per la Federbim.

I punti salienti sono:

10.4.2 a) La competenza di gestione del fondo comune. **Inequivocabile, come s'è visto e dimostrato al paragrafo 5.3.3, la competenza del BIM** nel solco delle indicazioni solo programmatiche delle CC.MM.

10.4.2 b) Il "bug" lasciato dal legislatore, regionale e nazionale, per scelta politico/partitica che ha prevalso su quella politico/istituzionale, parcellizzando il fondo comune tra le CC.MM. In questo modo si è ignorata l'esistenza, e annullata la possibilità di intervento, di problemi d'ambito superiore a quello delle singole CC.MM. Un esempio marginale ma significativo: la Fondazione Foianini ad un certo punto si trovò in difficoltà perché una delle cinque CC.MM. non intendeva pagare la sua quota annuale di 50 milioni di £. Con irrigidimento anche delle altre che bloccarono il pagamento finché la quinta non avesse dimesso il suo atteggiamento negativo di attuazione di una precedente intesa unanime. I fautori della soluzione adottata sia a Roma che a Milano, di fronte a casi che si stavano verificando, avanzarono l'ipotesi di risolvere il problema con un Consorzio di Comunità Montane, ipotesi ovviamente irrealistica oltre che evanescente. **Il problema è rimasto aperto**, salvo soluzioni politiche, pensate in Valle come si vedrà, adottate in altre zone del Paese e seguite solo in parte e per breve periodo qui da noi.

#### 10.4.3 BIM/sfera propria. Esempi per il futuro

Per la verità un secondo "bug" è stato lasciato dal legislatore, regionale e nazionale, quello relativo alla sfera propria di attività dell'Ente in quanto ha solo sottinteso che "il fondo comune", alimentato dai sovracanonici, abbia una ripartizione fra la quota disponibile per interventi scelti fra quelli, di carattere programmatico, proposti dalle CC.MM., e una quota di funzionamento ma anche di interventi di carattere generale pure presenti, uno per tutti i mutui. Il passato ci offre esempi significativi. Per il futuro.

10.4.3.a **1000 miliardi di denaro pubblico risparmiati.** Come già visto al paragrafo 9.1.1, di grande valore, sostanziale e morale, il lavoro svolto dalla équipe coordinata dall'ing. Noé (per inciso con un costo decisamente modesto). Di grande valore perché, oltre a quanto prodotto, di grande valore tecnico-scientifico, ha consentito di evitare l'intervento sulla Val Pola presentato a Sondrio con grande rilievo, anche nazionale. Costo stimato (iniziale): 1000 miliardi di £. Il BIM, grazie al lavoro della équipe, ha dimostrato, fra mille difficoltà e con rilevanti opposizioni, che non ce n'era bisogno e che si poteva intervenire con maggiore efficacia al massimo con "soli" 120 miliardi, grandemente ridotti ora in sede di appalto essendo trascorsi oltre vent'anni e non essendo quindi più necessarie una serie di attenzioni "a frana ancora calda".

10.4.3.b **Sostegno alla zootecnia, operazione da manuale.** Agli allevatori in gravissima difficoltà. Siamo nel 1990. Alle difficoltà che vengono dall'Europa si aggiunge la situazione di crisi del Colavev, oberato da forti oneri finanziari – che praticamente assorbono tutti i contributi pubblici, di legge e locali - anche per una evidente sottocapitalizzazione: 500 milioni a fronte di un fatturato



giunto a quasi 27 miliardi. Le latterie socie del Colavev non hanno più la possibilità di intervenire. Il latte non viene pagato. Ci sono le scadenze per mangimi e quant'altro. Premono in tanti per un contributo a fondo perso di almeno un miliardo. Servirebbe per pagare il latte ma il problema a breve si ripresenterebbe. Il BIM conseguentemente, criticatissimo, dice di no: soldi a fondo perso e per parte corrente no. Chi scrive precisa che piuttosto si dimette dalla Presidenza. Questione complicatissima ma l'idea l'abbiamo e la portiamo avanti. Prima un'anticipazione di 2.494.313.100 £. che, essendo anticipazione by-passa le CC.MM. per ragioni di tempo che manca. E poi l'operazione. La cifra anticipata rientra al BIM. Questa viene assegnata alle cooperative della provincia finalizzandola all'aumento di capitale del Colavev in forma indivisa, titolari le cooperative della provincia, quelle che ci sono ed eventuali altre che entrassero, mentre non ha diritto ad alcunché la cooperativa che uscisse. Questo per sommi capi. Non è stato un intervento "assistenziale" ma quello che ha permesso alle nostre latterie di rimanere nel Colavev in quanto senza questo intervento all'azzeramento inevitabile del capitale per patrimonio netto negativo non avrebbero avuto alcuna possibilità di rientrare in sede di ricostituzione del capitale e la titolarità dell'azienda e, quel che più conta, del marchio se ne sarebbe andata. Operazione da manuale anche nel suo significato. Chi può avere maggior diritto ai fini dell'utilizzo dei sovracani se non il mondo dell'allevamento?

#### 10.4.4 Conclusione

Per quanto andato documentando sinora **le prime conclusioni di carattere generale sono quattro:**

10.4.4 a) **Sopprimere il BIM** (interesse per i produttori non certo per noi). IPOTESI ZERO

10.4.4 b) **Mantenere il BIM così come oggi** quando già 21 anni fa si parlava della necessità di adeguare lo Statuto ai cambiamenti intervenuti nella società e nell'ordinamento, è un non senso. Occorre cambiare: IPOTESI PRIMA

10.4.4 c) **Mantenere il rapporto BIM/Comunità Montane così come oggi** quando già 32 anni fa la Corte Costituzionale aveva indicato non essere questa la giusta via – ma soprattutto non essere la giusta via per assicurare i migliori risultati in provincia – è premiante per le singole zone egoisticamente intendendo la destinazione delle risorse ma è penalizzante, di riflesso anche per la gente delle cinque zone, per problemi di scala maggiore e d'interesse quindi provinciale o comunque sovracomunitario.

Occorre cambiare: IPOTESI SECONDA

10.4.4 d) 11.4 **Innovare**, dunque.

Innovare - termine ovunque di gran moda oggi, soprattutto a parole mentre quando si passa al concreto spesso e volentieri scatta 'la resistenza al cambiamento' – presuppone:

- prima approfondire per conoscere,
- poi conoscere per valutare,
- poi valutare per ideare,
- poi ideare per sperimentare,
- poi sperimentare per verificare.

Problema di ruolo. IPOTESI TERZA

Per quanto riguarda il BIM, con proiezioni esterne, questo è il percorso che abbiamo compiuto, disponibili come sempre al confronto qualora qualcuno trovasse in queste pagine elementi di dibattito o anche solo abbisognasse di chiarimenti.

Adesso dunque **passiamo alle ipotesi di lavoro**, fermo restando ovviamente che la cultura deve essere alimento per la politica ma è a questa che poi compete fare la sintesi.

## 11. LE IPOTESI DI CAMBIAMENTO

Non si cambia per cambiare. Ovunque. Dove lo si fa le conseguenze sono funeste. Si cambia, posti gli obiettivi, per raggiungerli. Vale sempre. Per il BIM si pone un altro problema, quello del ruolo, ma questo è tema esclusivamente politico per cui, in questa prima parte, ne dobbiamo prescindere. Lo riprenderemo successivamente perché qualche idea, tale da reggere le insidie del tempo, c'è. Non è invasione di campo riproporla, tanto più che già il tema politico era divenuto tema istituzionale anche se nel primo momento non aveva destato interesse (e dopo era tardi...). Cominciamo dunque dalle tre ipotesi indicate ai paragrafi 10.4.4.b 10.4.4.c 10.4.4.d, logicamente non prendendo in esame quella che abbiamo chiamato IPOTESI ZERO, ovvero della soppressione per via di quanto illustrato e documentato in precedenza.

### 11.1 IPOTESI PRIMA. IL BIM

L'ipotesi prima che riguarda il BIM ha due aspetti, quello delle risorse per problemi d'interesse generale e quello di una definizione corretta del rapporto tra BIM e CC.MM.

#### 11.1.1 Risorse per problemi d'interesse generale. Necessità

La parcellizzazione del fondo comune, come s'è visto, per l'imprevidenza del legislatore ha lasciato - v. paragrafo 10.4.2.b - un "bug", quello per i problemi di maggiore rilievo provinciale. Se il tema era già di notevole interesse allora lo è a maggior ragione oggi considerato che sta andando a esaurimento la Legge Valtellina e le fonti cui attingere, anche per la situazione economica non contingente, non solo italiana, si stanno inaridendo.

#### 11.1.2 Risorse per problemi d'interesse generale. Una soluzione

Appare dimenticato da tutti un rilevante aspetto della proposta di cui ai paragrafi 6.2.3 e 6.2.4, quella che ha consentito finalmente di trovare una condivisa intesa generale per il riparto del fondo comune del BIM. Non l'abbiamo invece dimenticato noi visto che quella proposta l'avevamo pensata e messa a punto come uno dei due cardini - riparto e problemi provinciali - su cui si è fondata l'intesa. Non riportiamo il testo dettagliato ma una sintesi tratta dalla nostra relazione di

commiato all'assemblea del 15.5.1993. “Capisaldi della proposta erano l'attribuzione del 50% delle risorse disponibili a un fondo di solidarietà provinciale per interventi di interesse generale che andavano oltre l'ambito territoriale delle singole Comunità con la devoluzione del restante 50% alle stesse Comunità secondo uno schema stabilito di riparto”. Il BIM non si avvale appieno di tale facoltà riservandosi non la metà ma circa un quarto circa l'utilizzo diretto. Da aggiungersi che l'intesa prevedeva che in un arco di tempo pluriennale le risorse utilizzate per interventi di carattere provinciale rispettassero in ordine di grandezza i diritti, legislativamente precisati, delle singole zone legati alla presenza degli impianti

Il volume attuale dell'ammontare dei sovracanonici è tale che le CC.MM. non avrebbero a soffrirne particolarmente se una parte delle risorse, in coerenza a significato e portato di quell'intesa, il BIM le riservasse a se stesso, anche perché poi gli interventi di scala maggiore evidentemente producono un fall-out di benefici per le popolazioni delle varie zone e, nel tempo, in misura proporzionale alle quote di sovracanonici di competenza. Conseguenze la

## **IPOTESI PRIMA. 1) RIPARTO DEI SOVRACANONICI.**

**Una parte, da stabilirsi, e comprensiva degli oneri annuali già sostenuti dall'Ente per operazioni di carattere generale a medio e lungo termine, viene riservata dal BIM alle citate operazioni di scala maggiore avendo a riferimento in un ciclo quinquennale/decennale la congruenza degli investimenti con i diritti delle singole zone. L'altra parte costituisce il fondo comune.**

### 11.2 IPOTESI SECONDA, BIM/CC.MM.

Assodato che il quadro legislativo non indica segnali di cambiamento è demandato alla politica istituzionale, culturalmente supportata, individuare soluzioni che possano essere perseguite in un'intesa generale per i due nodi esistenti che vediamo in successione.

#### 11.2.1 Modalità di impiego del fondo comune. Prassi

Il tema della destinazione del fondo comune secondo una corretta metodologia è stato affrontato a più riprese con una evidenza incontrovertibile – v. paragrafo 10.4.4.c -. A suo tempo è invalsa una prassi per la quale si è erroneamente pensato al BIM come Ente esattore, in definitiva “passacarte”, nonostante l'evidenza contraria certificata al massimo livello, quello di definitiva decisionalità, ossia la Corte Costituzionale. La conseguenza allucinante è stata che ad un certo momento la crescita abnorme dei depositi infruttiferi in Banca d'Italia che sono saliti vertiginosamente. All'atto dell'assunzione della Presidenza da parte di chi scrive **a fronte di un gettito netto di sovracanonici di £. 5.440.000.000 corrispondevano giacenze in Banca d'Italia per quasi quindici miliardi di £. e precisamente 14.898.834.447 di cui 10.619.014.142 addirittura infruttiferi**, oltre a 3.064.892.890 vincolati in Cariplo a garanzia dei mutui in ammortamento.

Residui passivi, quasi tutti afferenti le cinque Comunità Montane, per £. 10.555.700.000.

Avere l'ammontare dei sovracanonici di oltre un paio di esercizi fermi, a tasso zero, con la relativa perdita di valore e l'ineffettualità di opere e interventi, - conseguenze dell'improvvida scelta di dividere la Comunità unica senza tener conto delle conseguenze che prospettavamo - dipendeva dalla rigidità che impediva al BIM di utilizzare somme impegnate a favore delle CC.MM. Queste a loro volta avevano indicato destinazioni dei fondi senza che vi fosse il relativo lavoro istruttorio, di progettazione, di svolgimento dell'iter amministrativo. La via percorsa allora per superare questi intoppi ed uscire dalla spirale mantiene la sua efficace attualità. Vediamola.

#### 11.2.2 Modalità di impiego del fondo comune. Una soluzione

Il problema allora non era di facile soluzione. E se la responsabilità di allora, sia pure in entità diverse, era delle Comunità Montane non potevano – e non potrebbero domani – per così dire lavarsene le mani gli amministratori del BIM. Era pur vero che la situazione era bloccata dal circuito perverso detto dianzi (fondi a destinazione vincolata nel bilancio BIM in pratica

intoccabili, mancato utilizzo degli stessi in facoltà di Enti terzi, le CC.MM.) ma fosse intervenuto – o intervenisse domani – un giudizio di responsabilità amministrativa esso sarebbe ricaduto – o ricadrebbe – sul BIM. La ragione? **Le modalità non corrispondono al quadro giuridico definito dalla sentenza 212/1976 della CC. e in questo modo disattesa.**

Si indica la soluzione cui arrivammo allora, positivamente sperimentata al punto di ridurre nel corso del mio mandato presidenziale le giacenze in Banca d'Italia di circa 33 volte sino a livelli bassissimi, fisiologici. Evitando una sorta di rivoluzione copernicana, che comporterebbe seri problemi, con l'applicazione puntuale (semplici indicazioni programmatiche delle CC.MM., scelte delle destinazioni e addirittura realizzazione delle stesse da parte del BIM) si tratterebbe, come fu allora, di una ragionevole intesa volta all'ottenimento dei migliori risultati.

Un solo esempio in proposito: se per determinati interventi si procede con l'utilizzo della delega e si vede che non si sbloccano i residui passivi per inadempienza, anche involontaria, c'è il rimedio ovvero l'istituto della revoca con un sollecito reimpiego delle risorse inutilizzate.

Le cifre del risultato di allora: da quasi 15 miliardi a 12.126.400.000. via via sino ai 444.208.467 al 31.12.1992. La soluzione di allora, per la sua efficace attualità come sottolineato nel precedente paragrafo, è la stessa che si propone ora come ipotesi di soluzione.

## IPOTESI SECONDA. IMPIEGO DEL FONDO COMUNE

**Il fondo comune, definito così come da precedente ipotesi, nelle destinazioni per le Comunità Montane non si limita ad indicare percentuale e quindi ammontare ma suddivide gli interventi in tre categorie. Interventi diretti, interventi per delega, interventi a contributo. Inoltre utilizzo dinamico della cassa mantenendo le giacenze al minimo, sui valori-limite fisiologici, evitando la nefasta stasi bancaria con lo strumento dell'anticipazione, garantita, non solo alle CC.MM. ma anche ai Comuni e ad altri Enti pubblici sia per eventuali difficoltà di cassa che per prefinanziamenti di opere e interventi tali da accelerarne l'avvio.**

### 11.3 IPOTESI TERZA. INNOVARE

Partendo dalla più singolare e fortunata caratteristica del Consorzio BIM, e cioè la sua autonomia e la sua intangibilità di fondo rispetto ad eventuali incursioni legislative per il quadro che abbiamo esposto con riferimento ai diritti, provvedendo a dotare l'Ente per una sua autonoma possibilità d'intervento su scala ampia, definendo compiutamente il rapporto con le Comunità montane resta da vedere l'aspirazione di innovazione come possa concretamente tradursi in concreto.

Il tema a questo punto si colora assai di politica istituzionale e non può che essere collegato all'interrogativo **su quale ruolo il BIM debba avere** nel contesto provinciale

#### 11.3.1 Ruolo. Dallo "Statuto Comunitario per la Valtellina"

Dallo "Statuto Comunitario per la Valtellina", titolo primo, articolo sei: **"E' compito delle Istituzioni locali coordinarsi tra loro e con l'Ente Provincia per assicurare un sistema di Governo della Valtellina improntato a criteri di semplificazione e razionalizzazione istituzionale"**.

Al punto 2.3 del volume "Lo Statuto Comunitario per la Valtellina – Un progetto della sussidiarietà", (a cura di Alberto Quadrio Curzio e Guido Merzoni; Franco Angeli, SEV, Consorzio Vive le Valli editori), si considera il BIM **"inquadrato tra le autonomie funzionali e dunque partecipe di un concetto di sussidiarietà a più dimensioni"**. Ci fermiamo con le citazioni dal volume citato sollecitando però chi non ne avesse preso conoscenza a farlo non senza un'espressione di soddisfazione nel ritrovarci pienamente nella linea tracciata e il constatare che le sono congruenti le proposte di un tempo non prossimo e che ora si richiameranno

#### 11.3.2 Ruolo. Ordinamento

Il ruolo del BIM, come si sottintendeva in premessa del capitolo undecimo, è tema esclusivamente politico anche perché se si vuole perseguire un disegno per il quale potenzialmente i valtellinesi sarebbero all'altezza non può essere autarchicamente definito ma deve dipendere dal contesto.

Confortano e stimolano questa posizione lo sviluppo, inimmaginabile un tempo, che hanno avuto i

due Istituti bancari, altre espressioni di qualità che sono venute dall'imprenditoria, l'apporto dato – in passato e tuttora - al Paese da altri valtellinesi nei più svariati campi. **Dovrebbero essere da meno nel definire un ruolo di Governo?!?**

Il giorno dell'assemblea di commiato dal BIM nella relazione conclusiva: "...La Provincia ha assunto nella e con la legge 142 ruolo di Governo. Il BIM avanzò fin dal 7.6.1990 una proposta di assetto istituzionale. Non era connessa a tale proposta la presunzione di aver indicato la migliore delle soluzioni, ma una ipotesi di soluzione, peraltro a 1072 giorni di distanza tuttora l'unica sul tavolo. Risulta evidente e chiaro che **il nuovo ruolo del BIM può essere coerentemente stabilito solo se armonicamente inserito nel nuovo quadro provinciale** di cui non solo la legge di riforma ma anche le due imminenti scadenze, attuazione Legge Valtellina e predisposizione del Piano Territoriale Paesistico, imporrebbero la necessità. In funzione del nuovo ruolo, ovviamente, il nuovo Statuto". Per la verità da quel 15.5.1993 di giorni ne sono passati altri 5572, per un totale di 6644. La proposta di allora del BIM, che era stata formulata addirittura 5 giorni prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" resta tuttora l'unica sul tavolo. La riprenderemo in sede propositiva.

### 11.3.3 Ruolo. Operatività

Abbiamo fornito in diversi paragrafi alcuni esempi di significativi interventi del BIM, di carattere strategico e di rilevante importanza. Questa non è via ripercorribile in quanto la Provincia ha oggi competenze e possibilità che un tempo non aveva, rendendo così allora essenziale l'attività di scala provinciale del BIM. Che cosa l'Ente dovrebbe fare qualora le ipotesi precedenti dovessero diventare concreta realtà non può assolutamente essere indicato a priori ma deve seguire, e non precedere, la definizione istituzionale del ruolo dell'Ente.

#### 11.3.3.1 Ruolo. Operatività: agenzia

Azzardiamo solo non una ipotesi ma un accenno di ipotesi: il BIM potrebbe trovarsi oggi nella condizione ideale per essere, nella parte di sua autonoma attività ma anche con consequenziale raccordo con l'altra programmaticamente dipendente dalle CC.MM. **agenzia del Territorio oltre che, d'intesa con le CC.MM. per evitare interferenze nelle rispettive sfere di influenza, riferimento funzionale dei Comuni**. Senza correre avanti a chi ha il diritto-dovere di decidere non possiamo comunque non indicare un settore di attività che appare naturale campo di attività del BIM: l'energia. Al di là delle tematiche oggi oggetto di dibattito sull'utilizzo dei piccoli salti – che la Comunità Montana unica stava portando avanti con una politica che sarebbe stata selettiva per via dell'acquisizione del concetto di uso plurimo delle acque –

#### 11.3.3.2 Ruolo. Operatività: energia al posto dei soldi

La legge 959/53 prevede la possibilità di sostituire il sovracanon con una fornitura energetica, pari a 400 kWh anno per kW di potenza nominale media se valutata in centrale ad alta tensione o a 300 se valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione. Punto fermo con la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" – G.U. n. 215 del 13.9.2004) che al 32° comma dell'art. 1 recita: "32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, **possono cedere l'energia elettrica** sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati." Tale norma ha cancellato definitivamente le eccezioni dell'ENEL secondo le quali la sostituzione del sovracanon con l'energia non sarebbe più stata valida risalendo ad oltre mezzo secolo fa e, semmai, questa energia non avrebbe potuto essere ceduta a terzi. Ora invece i Consorzi B.I.M. possono vendere l'energia all'Acquirente Unico ai Comuni, ad altri Enti Pubblici, a soggetti di interesse generale – pensiamo ai Rifugi d'alta montagna – in questi casi suddividendo il plusvalore tra BIM e soggetti acquirenti.

Non basta però avvertire i concessionari che vogliamo energia al posto di soldi. Tre punti:

11.3.3.2 a) Energia al posto dei soldi: il costo del trasporto. Intanto c'è il costo del trasporto. Secondo l'Autorità dell'Energia la componente più rilevante delle tariffe (a copertura dei costi di potenza) è indipendente dalla distanza tra produttore e consumatore, qualora tale distanza sia convenzionalmente superiore a 500 metri sulle reti di bassa tensione, 20 km sulle reti di media tensione e 40 km sulle reti in alta tensione. Le distanze percorse sulle reti a bassa, media e alta

tensione sono definite convenzionalmente, sulla base della distanza in linea d'aria tra consumatore e produttore e della tensione di immissione e di prelievo (i percorsi effettivi dell'energia elettrica sulle reti non sono praticamente identificabili). Tale componente riflette anche il diverso grado di utilizzo del sistema di trasporto dell'energia elettrica in alta tensione, distinguendo tra le diverse fasce orarie: ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore vuote. E' infine previsto uno sconto per il vettoriamento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili. Vien chiamata "Tariffa-francobollo" in quanto dunque pressoché indipendente dalla distanza.

11.3.3.2 b) Energia al posto dei soldi: il costo, come calcolarlo. Poi c'è il problema di quando calcolare la consegna di energia con una posizione dei BIM che si rifà al 2° comma dell'art. 3 della legge 959/1953 secondo cui "la quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi. Scontata l'opposizione dei produttori. Ci sono infatti tre fasce orarie ufficiali, ovviamente con valore corrispondentemente diverso:

L'Autorità dell'Energia le ha così stabilite a partire dal 1.1.2007:

- F1: ore di punta (peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- F2: ore intermedie (mid-level) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00
- F3: ore fuori punta (off-peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi, che sono: 1 e 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre.

11.3.3.2 c) Energia al posto dei soldi: gli altri problemi. Infine c'è infatti la definizione del quantum di energia con riferimento al prezzo. La fornitura fino alla concorrenza del sovracanone significa per i BIM "il montante del sovracanone. (costi di produzione, trasformazione e vettoriamento)". Non sarà facile far accettare questa posizione ai produttori i quali avranno a riferimento, facile da immaginarsi, il prezzo di vendita del kWh.

Non si tratta di problemi di poco conto implicando anche valutazioni di prospettiva quale ad esempio l'andamento nel futuro dei costi energetici. Conseguisce l'esigenza di una serie di analisi che il Presidente del Consorzio Energetico Nazionale Enerbiim, (fondato da Federbim, UNCEM e 15 Consorzi BIM fra cui il nostro dell'Adda), Personeni ha così sintetizzato:

- a. Analisi meccanismi di formazione del prezzo (produzione, trasporto, servizi e imposte).
- b. Analisi dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio.
- c. Analisi del mercato energetico nel breve, nel medio e nel lungo periodo.
- d. Verifica delle opzioni di ritiro dell'energia, in termini di livello di tensione e di profilo orario.
- e. Analisi economica dell'opzione di autoconsumo rapportata alle possibilità di commercializzazione.

Secondo Personeni ottenere lo sfruttamento di energia idroelettrica, oltre la peraltro scontata conferma dell'esistenza imprescindibile dei Consorzi B.I.M., significa avere una ingente quantità di energia, essere competitivi sul mercato energetico e gestire risorse maggiori.

In Italia forse il maggiore interessato a questa opzione potrebbe essere proprio il BIM dell'Adda.

### 11.3.3.3 Energia, integrazione.

Va tenuta altresì presente la possibilità di integrazione. Se ci sono ancora potenzialità inutilizzate in un quadro di compatibilità ambientale e sostenibilità il BIM potrebbe concorrere. In secondo luogo potrebbe cooperare per i microimpianti, modesti ma oltremodo utili e non costosi, nell'utilizzo dei salti degli acquedotti (cfr. Ing. Dino Mazza "Gli acquedotti civili e rurali come fonte energetica" da "Rassegna Economica della Provincia di Sondrio", rivista della CCIAA, n. 4 X/XII 1985).

### 11.3.4 Il "Governo" della Valle

La legge 142 aveva dunque offerto la possibilità di dare un Governo alla Valle per le compresenza in provincia di situazioni del tutto particolari, quelle in definitiva che l'avevano fatta definire al prof. Alberto Quadrio Curzio "vera e propria Regione Alpina". C'erano quelle possibilità 18 anni

or sono. Ci sono ancora e in reazione a tre fondamentali punti. Il primo riguarda la fase calante della Legge Valtellina ormai vicina alla consunzione. Il secondo riguarda un evento che può valere come riferimento anche per la Valtellina visto e considerato che è stato a Milano che la si è definita "la montagna di Milano". Il terzo riguarda un evento storico che fa da corona, presumibilmente tra i 15 e i 20 anni, che, se colto adeguatamente, è tale da rilanciare alla grande questa zona centrale delle Alpi. Da qui la riproposizione di quella proposta, (richiamando un solo passo della premessa: "L'interdipendenza dei vari aspetti risulta evidente, per cui è necessario non soltanto definire ruoli ma anche un'architettura istituzionale dato che la legge 142 non limita bensì fornisce occasione di esaltazione dell'autonomia" ...) come Ipotesi terza.

Occorre procedere: IPOTESI TERZA.

## IPOTESI TERZA. RUOLO

**L'Amministrazione Provinciale risulta essere Ente di Governo, attraverso, principalmente, lo strumento dei piani. Va definito però il quadro dei soggetti che, nella nostra provincia, risulta abbastanza definito, secondo uno schema così sommariamente sintetizzabile nel testo di allora con le dovute modifiche:**

- **Ente di Governo: Amministrazione Provinciale**
- **Enti di settore, soggetti "operativi" nei rispettivi settori d'intervento: APT - BIM - CCIAA - IACP (oggi non più l'APT e in luogo dello IACP l'ALER)**
- **Enti di servizio: (Consorzio Rifiuti Solidi, in futuro possibile società mista per l'ecologia che copra i servizi dei rifiuti, della depurazione e altri aspetti dell'ecologia - Consorzio Trasporti / STPS - Municipalizzate - Altri soggetti pubblici (oggi per i rifiuti la SECAM, per i trasporti la Provincia, le Municipalizzate ora SpA - si potrebbe aggiungere la Fondazione Foianini)**
- **Enti comprensoriali: Comunità Montane - USSL (oggi ASL e AOVV)**
- **Da definirsi rappresentanza dei Comuni**

## DIRITTI

Le tre ipotesi prospettate sono diretta conseguenza di quanto indicato al capitolo 10 ed in particolare la questione dei diritti, la loro natura, la titolarità ed esclusività del diritto da parte dei Comuni, l'inalienabilità e l'intrasferibilità, salvo rinuncia volontaria, di questi diritti, questione dirimente.

Non è indispensabile, lo sappiamo, pensare al futuro quando si è chiamati a responsabilità pubbliche. Infatti non sono pochi gli amministratori che preferiscono guardare al contingente, ai problemi della quotidianità pensando che a quelli di domani ci penseranno poi quelli che verranno. Per fortuna delle nostre comunità, della nostra gente non sono pochi quelli che si sono a suo tempo resi conto, o si rendono conto oggi, che pensare ai “futuribili” (non cose campate per aria ma i “futuri possibili”) è un vero e proprio dovere per preparare il terreno ai nostri figli, alle future generazioni. Non solo ma capita che, pensando al futuro, definendo strategie, costruendo mosaici ne consegue che spesso si risolvono al meglio i problemi dell’oggi dal momento che essi diventano tasselli di quei mosaici, con beneficio bidirezionale oggi-domani e viceversa.

Non è indispensabile neppure scegliere il piccolo cabotaggio quando esistono le condizioni per una navigazione a largo raggio, quella che può portare i migliori risultati.

Non è pertanto indispensabile seguire le strade che abbiamo indicato, che possono anche essere in tutto o in parte disattese da chi ha responsabilità politiche o istituzionali.

L’unica cosa da sconsigliare l’abituale sortita dei bastian contrari di professione per i quali difficilmente qualche proposta altrui va bene, salvo poi guardarsi bene dal farne di alternative, o al più di avanzarne di quelle maccheronicamente risibili.

Non è indispensabile pensare al futuro ma sta il fatto che il mondo va avanti solo perché c’è qualcuno che al futuro ci pensa. Qualcuno che ha capacità di proposta, che però ha anche capacità di iniziativa, che però sa che per il risultato occorre anche – e quindi la persegue – efficienza.

Forse potrebbe essere il caso che quei pochi che riusciranno a leggere queste pagine, indipendentemente dal dividerle o meno, sposino almeno **l’idea di fondo, quella del cambiamento razionale, caratteristica del disegno che abbiamo proposto.**

**Alberto Frizziero**  
**Sondrio agosto 2008**

-----

Segue in appendice documentazione utile, ivi compresi, in sintesi, gli atti internazionali relativi allo Spöl e alla Valle di Lei, e l’indice analitico. Si omette invece la parte relativa all’incompatibilità fra la condizione di rappresentante di un Comune nell’assemblea del BIM e contestualmente di rappresentante di tale Comune nell’assemblea di una C.M.



## TITOLO PRIMO. NORMATIVA

La normativa d'interesse diretto:

L. 11.6.1884 n. 2644 art. 1 Canone per derivazione H20 pubbliche

D. Luogotenenziale 20.11.1916 n. 1664 Diritti dei Comuni rivieraschi

D. 9.10.1919 n. 2161 Diritti dei Comuni rivieraschi

Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

L. 27.12.1953 n. 959 Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda **non meno di 3/5 di essi**.

Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi in consorzio per ogni provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanoone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

**I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanoone annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.**

→ ( La L. 30 dicembre 1959 n. 1254 ha dato l'interpretazione autentica di questo comma).

Il sovracanoone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale;
- b) dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi;

→ ( La L. 22 dicembre 1980, n. 925, art. 4 ha dato l'interpretazione autentica di questo comma).

- c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministero per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanooni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanooni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanoone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanoone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

**Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanoone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.**

**Nel caso di consorzio, il sovracanoone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.**

Il consorzio dei comuni predispose annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Art. 2. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia al Ministro dei lavori pubblici il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

→ L'art. 6 bis (Bacini imbriferi montani) della L. 16.7.1997 n. 228 ha disposto che ove non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e lì affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia.

**Art. 3. I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.**

**La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:**

- a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media:
- b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowatt ora 300 per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi ed i comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece di sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabili o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DD. MM. (G.U. n. 6 del 10.1.1955 suppl. ord.) di delimitazione dei 99 bacini imbriferi – 64 gruppi – interessanti 3784 Comuni sulla base della decisione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (12.10.1954):

“chiusura a valle dei bacini con la curva di livello dei 500 metri per arco alpino centro-occidentale sino al Sarca e di 300 metri per arco alpino centro-orientale oltre il Sarca e Appennino. In provincia resta pertanto escluso dall'obbligo di versare i sovracanonici l'impianto di Ardenno-Monastero. Il 9° è il BIM Adda con 79 Comuni, il 10° è il Bacino del Lago di Como, Brembo e Serio con 193 Comuni. Non è previsto qui il “bacino dello Spöl di Livigno e Valdidentro” (la convenzione italo-svizzera di Berna, preliminare, è del 27.3.1957).

L. 4.12.1956 n. 1377 Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11/12/1933 n. 1775 delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 1. L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

*“Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi o delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.*

*Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.*

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni o Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.

Art. 2. Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

L. 30.12.1959 n. 1254 Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959 sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.

Art. 1. Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, va così interpretato:

*“Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.*

*Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale”.*

Art. 2. Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

*“Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esente o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto”.*

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso. Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## LEGGE REGIONALE 18 agosto 1976 , N. 27 "Norme sui Consorzi B.I.M."

### Art. 1.

1. I consorzi istituiti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , ripartiscono annualmente nel proprio bilancio il fondo comune fra le comunità montane comprese in tutto od in parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salva la quota spettante ai comuni non montani compresi nei bacini medesimi.
2. Il riparto è effettuato tenendo conto dei diritti dei comuni in relazione alla posizione geografica degli impianti idroelettrici nell'ambito del B.I.M. e degli altri criteri seguiti dal ministero dei lavori pubblici per ripartire i sovracanoni tra i comuni di diverse province compresi in un bacino.
3. I consorzi B.I.M., a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dell'art. 11 della L.R. 16 aprile 1973, n. 23 , destinano la quota del fondo comune spettante a ciascuna comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle comunità stesse tra quelli compresi nei loro piani zionali di sviluppo e programmi annuali.

### Art. 2.

1. Per i fini di cui all'articolo precedente i consorzi B.I.M., entro quindici giorni dall'approvazione del proprio bilancio preventivo, comunicano ogni anno alle comunità montane interessate l'entità della quota del fondo comune spettante a ciascuna di esse.
2. I programmi annuali delle comunità montane formulati ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e dell'art. 11 della L.R. 16 aprile 1973, n. 23 , vengono comunicati, subito dopo la loro approvazione, ai consorzi B.I.M. interessati, i quali predispongono, distintamente per ciascuna comunità montana, i programmi operativi per l'impiego delle quote del fondo comune in conformità al terzo comma dell'articolo precedente.

## L. 24.1.1977 n. 7 Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

Art. 1. Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è **elevato a 3.000 Kw.**

Art. 2. Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 13.

**Art. 3. Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché è dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.**

Resta altresì ferma nei riguardi delle derivazioni di acque per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

## L. 22.12.1980, n. 925 Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

Art. 1. La misura del sovracanone anno dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è **rivalutata a lire 4.500** per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2. Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di **lire 1.200** per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge **provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.**

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

Art. 4. La lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti: negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

**Art. 5. Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti.**

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracane è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

**Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.**

Art. 6. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

## COMMENTO

All'art. 1. finalmente l'adeguamento: I sovracani BIM (potenza nominale media superiore a chilowatt 220), sono rivalutati a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980 e i sovracani rivieraschi (art. 2) a lire 1.200. Importante (art. 3) l'introduzione del principio della rivalutazione automatica da parte dei Ministri LL.PP. (BIM) e Finanze (rivieraschi) ogni biennio, con la revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento dei costi della vita.

Ed ecco l'art. 5 relativo all'eliminazione dei Consorzi BIM: secondo il quale le Regioni **possono** sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani. C'è però una condizione ben precisa, sapendo bene il legislatore nazionale che va evitato il contenzioso. L'obbligo indispensabile di acquisire l'assenso della maggioranza dei comuni deriva dal fatto che si sa bene che sono i Comuni titolari dei diritti. Il loro assenso configura, di fatto, una sorta di delega anche se non esaustiva (quorum) e sentite le comunità montane, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito dei sovracani è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

L. 5.1.1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche

(art. 3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di dispiuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati).

D.P.C.M. 4 marzo 96 Disposizioni in materia di risorse idriche.

L. 30.4.999, n. 136 Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. All'art. 28 (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche), il quarto comma è dedicato agli impianti di pompaggio, aspetto di scarso rilievo in provincia:

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracani sono versati direttamente ai comuni.

D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363 «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta» (G.U. 24 marzo 1960, n. 72)

## TITOLO SECONDO: CONSORZIO BIM DELLO SPÖL

Per completezza le due situazioni oltre lo spartiacque. Livigno e Valle di Lei. Vediamo il primo, oggetto di convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl. Accordo del 27 maggio 1957 con proposta di ratifica presentata dal Governo il 5.12.1957 alla Camera dei Deputati e approvata dall'Assemblea federale svizzera 15 giorni dopo mentre gli "Istrumenti di ratificazione" vengono scambiati l'8 aprile 1959, giorno stesso in cui entra in vigore. Durata: 80 anni dall'entrata in servizio.

Il problema era la non coincidenza fra spartiacque e confine italo-svizzero. Per una utilizzazione razionale delle acque per produzione di energia elettrica occorre un'intesa fra i due Paesi per la quale venne creata un'apposita commissione italo-svizzera. Primo accordo (18.6.1949) quello per il

Reno di Lei con esecuzione ad opera della legge 9.3.1955 n. 317. Per lo Spöl la richiesta era i una diversione delle acque verso il versante Adriatico. Prima si parlava di 210 milioni di mc, parte per Adda e parte per Adige, con costruzione di due serbatoi, uno a Livigno per 180 milioni di mc e uno nella Valle Mora per 110, entrambi alimentati anche a pompaggio dall'Inn. Niente da fare. Nella riunione di Lucerna dell'agosto di 54 anni fa gli svizzeri comunicavano che la diversione non poteva riguardare più di 90 milioni di mc. Accelerazione delle trattative e schema di convenzione parafato a Roma il 23.10.1956 con firma della convenzione, con un protocollo addizionale, a Berna il 27.5.1957. Verrà poi anche l'utilizzo pubblico della Galleria della Drossa.

Contenuti: costruzione svizzera del serbatoio di Livigno di 180 milioni di mc, quota massima 1808 m. con pompaggio dall'Inn; costruzione italiana di un canale di gronda (art. 3) sopra quota 1960 nell'alta Val di Livigno per la diversione dei 97 milioni di mc, provenienti da un bacino di 105 kmq, da addurre nel serbatoio di Cancano con una produzione annua allora stimata in 350 milioni di kWh. Compete alla Svizzera una potenza idraulica media di 26.850 cavalli teorici mentre dell'utilizzo nella centrale di Premadio le spetteranno 128 milioni di kWh annui con una quota di potenza di 64.000 kW (art.4). Viceversa dall'impianto di Livigno all'Italia spetteranno 36,5 milioni di kWh annui con una quota di potenza di 18.250 kW

Niente per il bacino dell'Adige dopo il ridimensionamento da 210 a 97 M. di mc. Da notare che allora si mise in conto anche il vantaggio per l'agricoltura per l'incremento idrico a disposizione del Consorzio Adda che regolando con le paratoie di Olginate l'uscita dal Lago di Como governa l'irrigazione della parte di pianura padana sottesa.

Nei 20 articoli della convenzione due aspetti singolari. Intanto i firmatari. Per l'Italia, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Maurizio Coppini, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera mentre per il Consiglio Federale Svizzero nessuna eccellenza ma solo "il Signor Max Petitpierre". Traduzione letterale "piccolo Pietro, cioè Pierino, ma in realtà si tratta di un Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale, uno cioè dei sette Ministri del Governo Federale.

Gli svizzeri, neutrali, si cautelano con l'art. 19: "La presente convenzione resterà valida anche in tempo di guerra". Siamo mezzo secolo fa. Troviamo negli Atti Parlamentari della Camera che la ratifica è presentata al Parlamento da Pella (Ministro degli Esteri), Togni (LL.PP.), Taviani (Difesa), tutti scomparsi da tempo e, con loro, da un Ministro delle Finanze tuttora in piena attività: Giulio Andreotti.

Per quanto concerne la legge 959/1953, nulla qui avendo a che fare con il bacino imbrifero dell'Adda, viene costituito il Consorzio BIM dello Spöl costituito dai Comuni di Livigno e Valdidentro. 263.300 euro il fondo comune 2007.

### **TITOLO TERZO: SERBATOIO VALLE DI LEI**

Per completezza le due situazioni oltre lo spartiacque. Livigno e Valle di Lei. Un accenno anche al secondo, oggetto di utilizzazione idroelettrica nella Valle di Lei, al di là dello spartiacque e quindi versante svizzero ma territorio italiano. ci fu l'accordo tra la Svizzera e l'Italia "concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei concluso il 18 giugno 1949" e con gli "strumenti di ratificazione" scambiati il 23 aprile 1955 con l'entrata in vigore lo stesso 23 aprile.

L'art. 1 dispone che il concessionario dei due Governi costruirà sul Reno di Lei, a circa 3 km a monte della confluenza di questo corso d'acqua con l'Averserrhein, una grande diga per la creazione di un serbatoio nella Valle di Lei nel quale saranno accumulati i deflussi naturali del Reno di Lei, le acque derivate dall'Averserrhein, dal Madriserrhein e dall'Emetbach, addotte mediante una condotta sotterranea, come pure quelle pompate da un bacino presso Innerferrera, ivi localizzata la centrale con restituzione dell'acqua all'Averserrhein. "Le forze idrauliche messe in valore nella centrale di Innerferrera": 70% alla Svizzera e del 30% all'Italia.

Oltre ai 15 articoli un Protocollo addizionale per fissare una rettifica di confine (2m5 kmq).

### **TITOLO QUARTO DOCUMENTO FEDERBIM**

I Consorzi fra Comuni di Bacino Imbrifero Montano (BIM) sono nati nel 1953 dalla Legge n° 959, e la loro finalità è subito stata quella di amministrare i sovracani che le società idroelettriche sono tenute a versare per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni di Montagna, dopo che queste si sono viste sottrarre dai propri fiumi ingenti quantità d'acqua, con gravi danni ambientali che tuttora persistono.

I Consorzi BIM da sempre agiscono assieme ai Comuni d'ambito, allo scopo di creare occasioni di sviluppo per la Gente di Montagna, migliorarne la qualità di vita e contribuire alla salvaguardia ed al ripristino delle condizioni ambientali.

Vale anche la pena di soffermarsi su come, mentre di questi tempi si parla spesso dei costi della politica, il costo medio degli Organi Amministrativi dei BIM gravi sui loro Bilanci per meno dell'1%, che la media dei costi relativi alla gestione delle strutture per personale e spese di gestione pesi meno del 10% e che le risorse rivolte agli interventi assorbano il rimanente nell'incredibile misura dell' 89%.

I proventi destinati ai Consorzi BIM non provengono dalla Finanza Pubblica, Statale Regionale o Provinciale che sia, bensì da finanza propria dei grandi concessionari di derivazioni idroelettriche, cui il pagamento del sovracane compete in via esclusiva.

Le fondamenta moderne di tale principio risalgono già alla legislazione del 1933 (T.U. n° 1775 art. 52) in cui si contemplava il diritto delle Comunità Locali all'utilizzo delle risorse naturali presenti sul loro territorio e si stabiliva che tali risorse, quando deprivate in tutto o in parte per effetto delle derivazioni idroelettriche, dovessero venire restituite alla comunità attraverso la riserva da parte del concessionario di una parte del guadagno, nonché eventualmente attraverso il pagamento di un canone aggiuntivo.

La Legge 959/1953 ha ulteriormente consolidato tale principio, concludendo che le collettività territoriali vantano diritti propri in ordine alle risorse idriche espresse dal loro territorio e che hanno titolo per essere compensate a fronte del dirottamento di tali risorse verso scopi diversi da quelli strettamente connessi alle esigenze delle popolazioni del territorio montano.

E' palese e riconosciuto che lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano siano i gestori della risorsa idrica e che competano loro il diritto a rilasciare le concessioni, ma il diritto alla risorsa appartiene loro solo in parte poiché tale diritto appartiene primariamente alla Collettività ed alle Popolazioni Locali per le quali rappresenta una vera espressione dei loro diritti sul territorio, come una sorta di uso civico.

Allo Stato, Ente Concedente, spetta dunque il canone di concessione quale corrispettivo della concessione stessa mentre alle Popolazioni del bacino imbrifero spetta invece il sovracane, quale ristoro dell'esistenza della concessione e del potenziale uso al fine idroelettrico delle acque su cui le Popolazioni Locali hanno un originario diritto di godimento.

La Corte Costituzionale con sentenza n° 533/2002 1985 stabilisce che il sovracane non ha carattere indennitario bensì correlato all'esistenza della concessione, che non dipende dall'uso effettivo e che costituisce il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli Enti Territoriali interessati dalla concessione di derivazione idroelettrica.

**Il sovracane è pertanto oggetto di un diritto soggettivo di credito in capo alla Popolazione Locale e per essa in capo al Comune o al Consorzio BIM nei confronti del Concessionario tenuto alla contribuzione contro il quale, in caso di inadempimento, l'Ente titolare del diritto è legittimato ad agire per realizzare la sua pretesa a contenuto patrimoniale come per un diritto soggettivo ( cfr. Trib.Sup. Acque Pubbliche, n. 44/85, cit.)**

Pur non trattandosi di un vero e proprio diritto al risarcimento, ne possiede peraltro molti dei connotati. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il diritto al sovracane da parte delle Popolazioni Locali non è correlato al danno prodotto, cosa che ne avrebbe reso necessaria la dimostrazione, ma nasce dalla concessione stessa a prescindere dall'utilizzo concreto delle acque da parte del Concessionario (Trib.Sup.AA.PP., 10.7.1985, n. 44; 14.10.1993, n. 97). Nel concetto espresso di questo diritto vi è pertanto il principio di ristorare le Popolazioni Locali dei danni che esse, almeno astrattamente, abbiano subito.

**Il diritto delle Popolazioni diventa il diritto dei Comuni**, ed attraverso i Comuni, diviene diritto dei loro Consorzi dato che le popolazioni sono rappresentate dai loro Enti esponenziali.

Ancora, secondo la Corte Costituzionale, il sovracane, costituisce elemento della finanza comunale e, la relativa disciplina legislativa, attiene alla materia della finanza locale, producendo ovvie conseguenze in ordine all'assetto del riparto legislativo fra Stato e regioni.

A questo riguardo, al fine di una maggiore chiarezza, si può affermare che, anche alla luce del nuovo assetto costituzionale definito dalla l. cost. n. 3 del 2001 (con la quale è stato riscritto il Titolo V della Carta costituzionale), la disciplina del sovracane non rientra nella materia della utilizzazione delle acque che è di potestà legislativa regionale e per certi aspetti di potestà legislativa concorrente (art. 117, Cost.), bensì nella materia della finanza locale i cui principi, com'è noto, sono stabiliti in maniera inderogabile dalla legislazione dello Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. e); 3° co.; art. 119, 2° co.

Ne deriva che il diritto delle Popolazioni Locali ad una parte delle risorse generate dal proprio territorio, e segnatamente della "risorsa acqua" in quanto produttrice di energia, è da ritenere **assolutamente non disponibile da parte del legislatore regionale**, il quale non può stabilire che i proventi del sovracane vengano dirottati verso un Ente diverso e non direttamente rappresentativo delle Comunità Locali quale ad esempio la Regione stessa o altro Ente regionale.

A tal proposito si confronti la Corte Costituzionale (cit. n. 533/02) a proposito della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano che stabilisce il versamento alla Provincia dei sovracani dovuti dai concessionari.

Può ritenersi, invero, che **neppure lo Stato con propria Legge potrebbe disporre di questo diritto delle Popolazioni, che s'è detto rappresentare una sorta di diritto civico** e che appartiene alle Popolazioni nell'ambito della loro inerente al territorio: **un diritto soggettivo, fondato su una legislazione ormai consolidata nell'interpretazione giurisprudenziale e, da ultimo, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.**

Trattandosi di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale, come sembra pacifico in giurisprudenza, **esso può solamente essere espropriato ai sensi dell'art. 42 della Costituzione. E solo quando venga ammessa l'espropriabilità, poiché se risultasse diritto di natura civica notoriamente non lo sarebbe. Non potrà certo venire soppresso senza corrispettivo.....**" (segue con riferimento alla manifestazione della e per la montagna).

## **TITOLO QUINTO: CONSIGLIO COMUNALE DI SONDRIO**

Il consigliere Andrea Massera ha presentato la mozione di cui al punto 1).. L'argomento è stato trattato nella seduta del Consiglio Comunale di Sondrio il 25 luglio scorso essendo all'odg la mozione, di cui al successivo punto 1, presentata dal cons. Andrea Massera il precedente 14 luglio. Il Consiglio Comunale ha approvato una sua mozione risultante dai alcuni emendamenti portati a quella Massera, di cui al successivo punto 2). Seguono le norme richiamate in Consiglio (3), il nostro commento alla mozione consiliare approvata (punto 4) e il precedente a quella Massera (punto 5) diffuso prima del Consiglio Comunale.

### **1) LA MOZIONE MASSERA**

Il Consiglio Comunale di Sondrio,  
premessò

- che la legge 959 del 27 dicembre 1953 istitutiva dei Bacini Imbriferi Montani ha previsto che i comuni compresi nel territorio di tali bacini si costituissero in Consorzi obbligatori (di seguito denominati Consorzi BIM), e che detti Consorzi amministrassero, secondo quanto previsto dalla stessa legge, il fondo comune costituito dai sovraccanoni annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice presenti all'interno del perimetro del Bacino, impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati.

- che con Decreto Prefettizio n. 10221/4 del 14 giugno 1955 in Provincia di Sondrio è stato costituito il Consorzio Obbligatorio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda coincidente con il territorio della Provincia stessa,  
ritenuto

- che per lo svolgimento degli adempimenti in premessa tale consorzio risulta essere ad oggi uno strumento sostanzialmente obsoleto e inutile, causando uno spreco di risorse finanziarie per le spese relative al funzionamento dell'Ente e dei suoi organi,

- che lo Statuto del Consorzio, risalente a più di 50 anni fa e che prevede un complesso intreccio di organi istituzionali, ovvero un'Assemblea formata da 138 rappresentanti dei Comuni, un Consiglio Direttivo, un Comitato Esecutivo e un Presidente, è stato più volte oggetto di critiche e di tentativi di modifica sempre andati a vuoto,

- che la gestione delle risorse derivanti dai sovraccanoni potrebbe essere agevolmente svolta, senza duplicazione di funzioni, dall'Amministrazione Provinciale,  
considerato

- che il tema della semplificazione amministrativa è oggi una priorità riconosciuta da più parti,

- che la nostra Provincia si caratterizza per un elevato numero di Enti (Provincia, Comuni, Comunità Montane, B.I.M., Enti Parco...) i quali presentano in diversi casi sovrapposizione di competenze,

- che tale frammentazione rischia di essere controproducente sia sotto il profilo di una efficace ed unitaria individuazione delle priorità per lo sviluppo della nostra provincia sia sotto il profilo delle dinamiche interne agli schieramenti politici tenuto conto infine

- che la legge Finanziaria 2008 all'articolo 2 comma 36 prevede che le Regioni d'intesa con lo Stato possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi B.I.M. facendo comunque salvi le funzioni e i compiti ad essi attribuiti e le relative risorse; chiede al Sindaco e alla Giunta :

- di attivarsi nei confronti della Regione Lombardia al fine di promuovere la soppressione del Consorzio B.I.M. Adda ai sensi dell'articolo 2 comma 36 della legge Finanziaria 2008;

- di attivarsi nei confronti dei Parlamentari della nostra provincia affinché agevolino l'intesa tra Stato e Regione, volta a trasferire all'Amministrazione Provinciale funzioni e compiti attualmente attribuiti al Consorzio B.I.M.

- di trasmettere la presente mozione ai sindaci dei 78 Comuni della provincia di Sondrio affinché venga discussa nei rispettivi consigli comunali,

- di trasmettere la presente mozione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

### **2) LA MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SONDRIO**

(35 pro, 1 contra, nessuno "non sincero" ('pro, contra, non sinceri' erano le formule usate dalla Serenissima Repubblica di San Marco per favorevoli, contrari, astenuti. Il riferimento non è casuale).

"Il Consiglio Comunale di Sondrio,

**premessò**

- che la legge 959 del 27 dicembre 1953 istitutiva dei Bacini Imbriferi Montani ha previsto che i comuni compresi nel territorio di tali bacini si costituissero in Consorzi obbligatori (di seguito denominati Consorzi BIM), e che detti Consorzi amministrassero, secondo quanto previsto dalla stessa legge, il fondo comune costituito dai sovraccanoni annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice presenti all'interno del perimetro del Bacino, impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati.

- che con Decreto Prefettizio n. 10221/4 del 14 giugno 1955 in Provincia di Sondrio è stato costituito il Consorzio Obbligatorio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda coincidente con il territorio della Provincia stessa,

**ritenuto**

- che per lo svolgimento degli adempimenti in premessa, tale consorzio risulta essere ad oggi uno strumento sostanzialmente obsoleto e inutile, causando uno spreco di risorse finanziarie per le spese relative al funzionamento dell'Ente e dei suoi organi,

- che lo Statuto del Consorzio, risalente a più di 50 anni fa e che prevede un complesso intreccio di organi istituzionali, ovvero un'Assemblea formata da 138 rappresentanti dei Comuni, un Consiglio Direttivo, un Comitato Esecutivo e un Presidente, è stato più volte oggetto di critiche e di tentativi di modifica sempre andati a vuoto,

- che la gestione delle risorse derivanti dai sovraccanoni potrebbe essere agevolmente svolta, senza duplicazione di funzioni, dagli altri enti sovracomunali già esistenti,

#### **considerato**

- che il tema della semplificazione amministrativa è oggi una priorità riconosciuta da più parti,
- che la nostra Provincia si caratterizza per un elevato numero di Enti (Provincia, Comuni, Comunità Montane, B.I.M., Enti Parco...) i quali presentano in diversi casi sovrapposizione di competenze,
- che tale frammentazione rischia di essere controproducente sia sotto il profilo di una efficace ed unitaria individuazione delle priorità per lo sviluppo della nostra provincia sia sotto il profilo delle dinamiche interne agli schieramenti politici

#### **tenuto conto infine**

- che la legge Finanziaria 2008, all'articolo 2 comma 36, prevede che le Regioni d'intesa con lo Stato possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi B.I.M. facendo comunque salvi le funzioni e i compiti ad essi attribuiti e le relative risorse;

#### **impegna la Giunta e il Sindaco:**

1) a rappresentare alla Regione Lombardia la volontà del Comune di Sondrio di ridiscutere il ruolo e la funzione del Consorzio B.I.M. dell'Adda, anche promuovendone la soppressione ai sensi dell'articolo 2 comma 36 della legge Finanziaria 2008 alle seguenti condizioni:

- a) che i compiti, le funzioni e le risorse attribuite al B.I.M. vengano trasferiti agli enti locali;
  - b) che i fondi così trasferiti vengano vincolati alle finalità previste dalla legge istitutiva del B.I.M., legge 27 dicembre '53, n. 959;
  - c) che al Comune di Sondrio venga riconosciuta la quota di sua spettanza dei suddetti fondi secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980 n. 925.
- 2) ad attivarsi nei confronti dei Parlamentari e dei Consiglieri Regionali della nostra provincia affinché agevolino l'intesa tra Stato e Regioni volta a perseguire le finalità di cui al punto precedente;
- 3) ad investire della problematica la Commissione Istituzionale per un approfondimento in merito alla migliore soluzione dei problemi indicati alle lettere a), b), c) del punto 1) alla luce delle normative vigenti;
- 4) a trasmettere la presente mozione ai Sindaci dei 77 Comuni della provincia di Sondrio, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, ai Presidenti delle Comunità Montane della Valtellina, ai Consiglieri Regionali della Valtellina e ai Parlamentari della provincia di Sondrio."

### 3) LE NORME RICHIAMATE NELLE MOZIONI MASSERA E DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### **FINANZIARIA 2008 (007), ART. 2, COMMI 35, 36 e 37**

#### **Riportata al paragrafo 10.3.2**

#### **TITOLO ABROGAZIONE COMMI 36 E 37**

Decreto Legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 29 febbraio 2008- Supplemento ordinario n. 47 (\*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi)

#### **Art. 27.**

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

..... (il testo non riguarda i Consorzi BI

#### **2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.**

#### 4) COMMENTO ALLA MOZIONE APPROVATA

In premessa va osservato che Il Consiglio Comunale chiede l'applicazione di una norma che non solo aveva una scadenza ormai alle spalle (30.6.2008) ma che addirittura non esiste, e non esisteva più alla data del Consiglio, in quanto abrogata da 148 giorni (art. 27 c. 2 della L. 28.2.2008, n. 31) rispetto alla data della discussione dell'argomento e dell'approvazione della mozione (25.7.08).

1) Il documento approvato non considera la questione "diritti", loro intrasferibilità e inalienabilità salvo – improbabilissima - rinuncia da parte dei Comuni, limitandosi a chiedere "che i compiti, le funzioni e le risorse attribuite al B.I.M. vengano trasferiti agli enti locali", ("enti locali" sono o i Comuni o la Provincia e non altri. Se si tratta dei Comuni dipende dalla volontà di 47 di loro sciogliere il Consorzio BIM sempre che ci sia l'accordo sul come ripartire i sovracani. Se si pensa alla Provincia c'è qualcuno che non è d'accordo: la Corte Costituzionale. Se per caso si pensa alle Comunità Montane non si tratta di "enti locali").

2) Il BIM sarebbe "obsoleto e inutile". Inutile no di certo perché garantisce il flusso dei sovracani e finora nessuno, neppure i fautori della sua soppressione, ha trovato negli anni, anzi nei lustri, un modo di farlo ma garantendo nel contempo ai Comuni i diritti, che sono loro e solo loro. Le cose ad ogni modo sarebbero diverse se si facesse funzionare il BIM nel rispetto della legislazione vigente e della Corte Costituzionale, la cui pronuncia è regolarmente disattesa in provincia.

3) Ha da essere infine ricordato l'intervento del Sindaco che in sostanza riteneva opportuno che si approfondisse l'argomento prima di assumere decisioni. Una posizione comune al cons. regionale Bordoni e ai capigruppo PdL Sava, della Lega Soppelsa, dei Retici Munarini e della maggioranza Schena, tanto che poi il voto favorevole 35/36 un po' da tutti è stato dichiarato "solo per senso di responsabilità", insoddisfatti per la limitazione i cons. Massera e Grimaldi che avrebbero voluto il pronunciamento per la soppressione. Positivo dunque il rinvio alla Commissione Istituzionale anche se per gli impegni conclusivi di cui alla mozione sarebbe bene che la Giunta attendesse gli approfondimenti nella citata Commissione.

#### 5) COMMENTO (PRECEDENTE) ALLA MOZIONE MASSERA



La nota diffusa dal Comitato Cittadini Consumatori Valtellina in data 22 luglio a firma Alberto Frizziero con il commento, negativo, alla proposta di soppressione del BIM contenuta nella mozione Massera in conformità a quanto previsto nell'allegato art. 2 della Finanziaria 2008.

SI DISCUTE IN CONSIGLIO A SONDRIO LA POSSIBILE SOPPRESSIONE DEL BIM, UN "DISASTROSO SUICIDIO". SI APPROFONDISCA, CI SI RENDA CONTO E QUINDI SI CAMBI. QUESTO SI'

Il consigliere Massera, già candidato-Sindaco, ci invia la mozione per la soppressione del BIM che il suo Gruppo, Sondrio Liberale, ha presentato e che verrà discussa nel Consiglio Comunale di Sondrio venerdì 25.

In premessa teniamo a precisare di avere a suo tempo espresso e di esprimere tuttora l'apprezzamento per l'impegno e la ricerca, ancora molto prima delle elezioni, di questo Gruppo – come, per obiettivo ragionamento bi-partizan, del Gruppo Sondrio 2020 sull'altro versante -.

Questo puntualizzato appare però doveroso sottolineare come il ricorrente tema della soppressione del BIM, ripreso nella mozione presentata dal già candidato-Sindaco abbia sì una sua suggestione in relazione alla situazione dell'Ente, fermo allo Statuto iniziale e ad una prassi consolidata nel rapporto con le Comunità Montane contraria a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ma trascuri altri aspetti.

In questa situazione del BIM infatti per molti la via maestra appare quella di sopprimere l'Ente invece di cambiarlo.

Perché cambiarlo, si dirà, quando è possibile passare armi e bagagli alle Province? Basterebbe sfogliare gli archivi per trovare fior di contrarie motivazioni, giuridiche ma anche corposamente sostanziali, per evitare, nel tempo, guai seri.

Gli idroelettrici, ovviamente, non stanno con le mani in mano e ringrazierebbero per la soppressione dei BIM. Appena si offre un appiglio vi si attaccano. Si veda il recente caso della richiesta ai Comuni di rimborso dei canoni aggiuntivi allora versati ai sensi dell'articolo 1, comma 486, della Finanziaria 2006 dagli idroelettrici che si son presi sì la proroga decennale delle concessioni ma poi hanno impugnato avanti la Consulta la norma relativa al versamento di un canone aggiuntivo ai Comuni interessati...

La soppressione dei BIM sarebbe dunque un disastroso suicidio per il venir meno del rapporto causa-effetto tra il Comune sede di impianti idroelettrici o comunque derivazioni o canali di gronda e il concessionario che utilizza le acque. Questo rapporto, diretto, tra Provincia e suo ambito territoriale con il concessionario non c'è. A questo punto, nel tempo, il rischio diventa reale.

Vogliamo ricordare che abbiamo già passato un momento simile, quando nella legge 925/1980 era stata inserita all'art. 5 la norma relativa alla possibilità di scioglimento anche senza la maggioranza qualificata ma semplicemente "acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le CC.MM."

Il risultato sarebbe stato quello di trasformare in un certo senso i sovracanonici in cespiti ordinario con inevitabile conseguenze negativa per gli altri trasferimenti.

La riprova: in quel periodo per il grave problema dei trasporti la proposta che ci era stata fatta, e che avevamo rintuzzato obiettando che per Mantova non era così, era stata: 1/3 Regione, 1/3 Provincia, 1/3 BIM... Allora comunque i Comuni non ne vollero sapere della soppressione. Addirittura si era fatta avanti l'idea che tanto valeva allora sciogliere il BIM e dividersi i sovracanonici, un disperdere le risorse in mille rivoli.

Oltre a tutto sarebbe bastata allora o potrebbe bastare adesso, l'opposizione di un solo Comune per far finire il problema alla Corte Costituzionale la cui fondamentale sentenza n. 212 del 1976, generalmente non conosciuta, dovrebbe invece essere non solo letta e studiata ma anche applicata. Lo fosse non saremmo nella situazione attuale con il BIM che si prende la definizione di "Ente inutile", non essendo maturata la convinzione che bisogna cambiare (eppure vent'anni fa ero su questa strada quando lo presiedevo, con fior di risultati...). Se ne decida pure la soppressione – contrari magari solo quelli che scrivono -, ma prima si approfondisca l'aspetto giuridico pesando parola per parola le sentenze nei giudizi promossi dagli idroelettrici e quelle della Corte Costituzionale, 212 compresa. Se lo si fa con il dovuto approfondimento forse ci si rende conto che la via non è quella di sopprimere ma di cambiare, radicalmente, assetto e funzioni. Per queste è anche facile: basta applicare quanto codificato dalla Corte Costituzionale e cominciato ad applicare nel periodo di mia presidenza, per l'assetto c'è la Finanziaria a dirlo, guarda caso in modo coincidente con quanto da me ripetutamente sostenuto in questi anni. (La nota è personale, ma è acquisita collegialmente per via delle responsabilità nei confronti della comunità provinciale).

Alberto Frizziero CCCVa

## TITOLO SESTO: LE CENTRALI IDROELETTRICHE IN PROVINCIA (fonte BIM Adda)

CENTRALE	ANNO DI MESSA	COMUNE	C.M.	CONCESSIONARIO	POTENZA NOMINALE
----------	---------------	--------	------	----------------	------------------

	<b>IN SERVIZIO</b>				Riconosciuta kw	In definizione kw
Monastero	1961	Dubino	MO	ENEL	2.128,20	
Trona	1944	Gerola Alta	MO	ENEL	144,21	
Gerola	1942	Gerola Alta	MO	ENEL	2.386,50	
Pedesina	1944	Pedesina	MO	ENEL	4.900,00	
Regoledo	1941	Cosio in Valtellina	MO	ENEL	7.363,50	
Talamona	1924	Talamona	MO	ENEL	5.866,00	3.040,00
Talamona 2		Talamona	MO	ENEL		1.641,00
Ardenno	1968	Ardenno	MO	ENEL	21.945,00	
Masino	1909	Ardenno	MO	ENEL	4.191,00	
Campomoro	1965	Lanzada	SO	ENEL	4.344,00	
Lanzada	1955	Lanzada	SO	ENEL	41.668,00	
Lanzada aus.	1963	Lanzada	SO	ENEL	861,00	
Mallero 1	1912	Sondrio	SO	ENEL	4.950,00	
Mallero 2	1918	Sondrio	SO	ENEL	2.117,00	
Sondrio	1960	Sondrio	SO	ENEL	61.076,00	
Boffetto	1919	Piateda	SO	ENEL		
Poschiavino	1920	Villa di Tirano	TI	ENEL	4.042,00	
		<b>TOTALE</b>			<b>167.982,41</b>	<b>4.681,00</b>
Isola Spluga	1953	Madesimo	CH	Edipower	7.893,00	
Isola Madesimo	1964	Madesimo	CH	Edipower	3.457,00	
Prestone	1953	Campodolcino	CH	Edipower	10.783,00	
S. Bernardo	1928	S. Giacomo Filippo	CH	Edipower	7.130,00	
Mese	1927	Mese	CH	Edipower	79.327,00	
Chiavenna	1950	Prata Camportaccio	CH	Edipower	22.084,00	
Prata	1951	Prata Camportaccio	CH	Edipower	1.257,00	
Gordona	1951	Gordona	CH	Edipower	6.397,00	
					<b>138.328,00</b>	
Campo	1936	Novate Mezzola	CH	Edison	15.702,00	
Publino	1950	Caiolo	SO	Edison	644,00	
Zappello - Vedello	1932	Piateda	SO	Edison	13.199,60	
Armisa	1929	Ponte in Valtellina	SO	Edison	3.487,20	
Piateda	1923	Piateda	SO	Edison	33.593,10	
Ganda - Belviso Superiore	1955	Teglio	TI	Edison	11.989,00	
Belviso Inferiore	1947	Teglio	TI	Edison	14.804,00	
		<b>TOTALE</b>			<b>93.418,90</b>	
Braulio	1986	Bormio	BO	A2A	4.865,45	
S. Giacomo		Valdidentro	BO	A2A	2.411,00	
Viola	2006	Valdidentro	BO	A2A	191,00	
Premadio	1956	Valdidentro	BO	A2A	43.894,00	7.725,00
Premadio Spoel	1963	Valdidentro	BO	A2A		11.852,00
Grosio	1960	Grosio	TI	A2A	97.886,00	
Grosio Spoel	1963	Grosio	TI	A2A	10.748,00	
Lovero	1948	Lovero	TI	A2A	17.449,00	
Lovero Spoel	1963	Lovero	TI	A2A	1.982,00	

Stazzona	1938	Villa di Tirano	TI	A2A		15.496,00
Stazzona Spoel	1963	Villa di Tirano	TI	A2A		1.690,00
Stazzona 2		Lovero		A2A		190,00
Boscaccia	1997	Grosotto	TI	A2A	1.464,00	
Grosotto	1910	Grosotto	TI	A2A	5.407,00	
		<b>TOTALE AEM</b>			<b>186.297,45</b>	
Cosio	1897	Cosio	MO	SEM	333,00	
Traona-Vallone	1925	Traona	MO	SEM	536,00	
Rasura	1883	Rasura	MO	SEM	722,00	
Campovico	1990	Morbegno	MO	SEM	266,00	
Madrasco - Acqua calda e Spinetta	1989	Delebio	MO	SEM	336,00	
Cavrucco	2002	Civo	MO	SEM	1.069,50	
					<b>3.262,50</b>	
Mallero Senevedo	2001	Chiesa in Valmalenco	SO	Energia Ambiente	1.780,00	
Foraschetto2	2002	Chiesa in Valmalenco	SO	Energia Ambiente	108,00	
Sasso Bisolo		Val Masino	MO	Energia Ambiente	2.841,00	
Bocco		Castione	SO	Energia Ambiente	1.172,00	
Rezzalasco		Sondalo	BO	Energia Ambiente	3.208,00	
Carogna		Mazzo di Valt.	So	Energia Ambiente		404,00
					<b>9.109,00</b>	<b>404,00</b>
Scerscen	2002	Lanzada	SO	Tecnowatt	988,00	
Entovasco	2002	Chiesa in Valmalenco	SO	Tecnowatt	595,00	
Saiento		Vervio	TI	Tecnowatt		1.175,00
Lenasco		Sondalo	BO	Tecnowatt		308,00
Boalzo		Teglio	TI	Tecnowatt		719,00
Caldenno		Postalesio	SO	Tecnowatt		1.970,00
Poschiavino		Villa di Tirano	TI	Tecnowatt	546,00	
					<b>2.129,00</b>	<b>4.172,00</b>
Massaniga	1997	Valdisotto	BO	Centrale Massaniga	1.030,00	
Foraschetto	1997	Chiesa in Valmalenco	SO	Foraschetto srl	417,00	
Lanterna	1998	Lanzada	SO	Idroelettrica dell'Adda	1.285,00	
Maroggia	1998	Berbenno di Valtellina	SO	Boselli	1.200,00	
Rabbiosa	1999	Campodolcin o	CH	Renifail	813,00	
Pilasco - Masino	1999	Ardenno	MO	EssePi	227,47	
Mera IV	2001	Samolaco	CH	Servel	1.662,00	
Giumellino	2002	Chiesa in Valmalenco	SO	Pedrotti Adele	913,00	
Vertura	2002	Villa di Chiavenna	CH	SIEC	291,00	
Schiesone	2008	Prata Camportaccio	CH	Cart spa	809,00	
Casenda		Samolaco	CH	Idroelettrica Samolaco	564,76	
Sobretta		Valfurva	BO	Cescat		620,00
Mera - Villa	2007	Villa di Chiavenna	CH	Maira Energia srl	2.100,00	
Sasso Bisolo		Valmasino	MO	Preda Rossa Energie	1.843,00	
Acquedotto	2007	Berbenno di Valtellina		Comune	379,00	
Vedrano		Gerola Alta	MO	Comune		288

Boggia		Gordona	CH	Comune	475,00	
Mallero		Chiesa in Valmalenco	SO	Mallero Energia s.r.l.		2.993,00
Bianzone		Bianzone	SO	Comune		506,00
Gombaro - Sondrio	1940	Sondrio	SO	Energie spa	2.097,00	
Delebio - Torrente Lesina	1946	Delebio	MO	Soc. A.Carcano	1.504,00	
					17.610,23	4.407,00

**TOTALI**

**618.137**

Si conclude qui il nostro impegno che, vengano o meno condivise le argomentazioni esposte – dati e sentenze non possono essere contestati -, resta punto fermo, riferimento per chi intenda occuparsi del BIM con gli approfondimenti del caso. Altri potranno, forse, fare meglio ma intanto un vuoto informativo l'abbiamo colmato.

Un solo auspicio per il futuro. Nello Statuto che andrà a sostituire quello vigente, approvato dal Prefetto Morosi 53 anni, due mesi e, ad oggi, 23 giorni or sono, ci si guardi bene dal modificare l'articolo secondo, ultimo comma, con un secondo auspicio, quello che vi si faccia più ricorso nel futuro di quanto, stranamente, non si sia fatto in passato da parte di Comuni e di gruppi di privati. Un articolo che così recita: "Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte, per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate dalla applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nei confronti di chiunque. Su richiesta degli interessati provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni e di gruppi di privati in tutte le vertenze originate da nuovi o vecchi impianti idroelettrici".

#### Dati complementari

**L'autore:** Alberto Frizziero. Amministratore comunale di Sondrio dal 1964 al 1985 - - Consigliere comunale con incarichi speciali 1964/1970 - Capogruppo di maggioranza 1970/1975 - Sindaco di Sondrio 1975/1985 - Presidente della Comunità Montana della Valtellina 1976/1977 - Capogruppo DC (130 membri) Comunità Montana unica di Valtellina 1977/1980 - Vicepresidente Consorzio Provinciale Trasporti 1976/1980 - Presidente del B.I.M. - Adda 1987/1993 -Membro Consiglio ISVAL-CCIAA 1986/93 - Vicepresidente Società Trafori Stelvio e Spluga - Presidente SECAM (per un breve periodo anche AD) /2000 - Membro Commissione Tecnica ALER 1997/2003 - Consigliere BIM 2002/2003 per problema Sondrio - Membro del Consiglio Nazionale ANCI dal 1976 al 1985 - Membro dell'Esecutivo Nazionale ANCI dal 1977 al 1985 - Membro Ufficio di Presidenza di una delle 4 Consulte Nazionali dell'ANCI (Territorio, Casa, Servizi) 1977/1981 - Presidente di tale Consulta Nazionale ANCI (Territorio, Casa, Servizi) dal 1981 al 1985 - Membro di alcune Commissioni Ministeriali "tecniche" (Comm. Centrale per la Finanza Locale, Comm.ne per il condono edilizio, Comm.ne per le modifiche alla legge 10/1978 ecc.), in rappresentanza dell'ANCI, presso i Ministeri LL.PP. e Interni - Consigliere nazionale per un triennio dell'UNCCEM. Componente effettivo III Sezione Co.Re.Co. unico regionale 1993/1996 - Presidente varie sessioni Assemblee nazionali ANCI - Relatore (in diversi casi Presidente) a incontri, convegni, seminari nazionali e internazionali su problemi del territorio.  
- Attività politica (DC) dal 1959. nel Direttivo cittadino, 1963 in Comitato Provinciale poi in Direzione

provinciale, Dirigente provinciale SPES, Segretario cittadino, Segretario provinciale, membro Direzione Regionale, incarichi vari a livello nazionale fra cui dirigente settore casa-territorio.

- Attività di interesse generale: - Fondatore nel 1959 del CID di Sondrio (oggi alla 48ª Stagione concertistica) e Presidente dello stesso sino al 1976; Vicepresidente anni '60 Circolo ACLI Sondrio; Socio onorario IPA; Presidente Lions Club Sondrio Host 1995/96; Consigliere "Terzo Millennio"; Consigliere e poi Vicepresidente provinciale AIDO (ha presieduto l'Assemblea nazionale 2006 ad Amantea), coordinatore CCCVa, membro Comitati vari. Ha diretto diversi giornali fra i quali Il Corriere della Valtellina e Centro Valle nonché Televaltellina. Attualmente è direttore ed editore del giornale on-line "La Gazzetta di Sondrio" ( [www.gazzettadisondrio.it](http://www.gazzettadisondrio.it) ) in rete dall'inizio del 2001 e con oltre 9.000 testi consultabili.

**L'editore:** Comitato Cittadini Consumatori Valtellina, attivo da quasi un decennio. [cccva@email.it](mailto:cccva@email.it)

Sondrio 27 agosto 2008

Alberto Frizziero  
DOSSIER BIM - Indice  
Sondrio agosto 2008

## 1 PREMESSA

- 1.1 Conoscenza
- 1.2 Quadro d'insieme
- 1.3 Dossier o Appunti?
- 1.4 Perché?

## 2. GENESI

- 2.1 Delimitazione Bacino imbrifero dell'Adda
- 2.2 La costituzione del Consorzio. Favorevoli e non
- 2.3 Lo Statuto. Favorevoli e non
- 2.4 Rappresentanti e organi
- 2.5 Indro Montanelli

## 3. BIM, ESSENZIALE STRUMENTO DI TUTELA

### 3.1 Il Testo Unico del 1933

- 3.1.1 I prodromi
- 3.1.2 I contenuti

### 3.2 Diritti delle comunità locali

- 3.2.1 Riconoscimento concreto
- 3.2.2 Comuni rivieraschi
- 3.2.3 Ai comuni

### 3.3 Novità: "BIM e nuovi sovracanonici"

- 3.3.1 Precedenti
- 3.3.2 La svolta

### 3.4 La legge 959

- 3.4.1 Bacini.
- 3.4.2 Consorzi
- 3.4.3 Sovracanonici
- 3.4.4 Energia

### 3.5 Obblighi dei produttori

- 3.5.1 Canone di concessione
- 3.5.2 Sovracanone per gli Enti rivieraschi
- 3.5.3 Sovracanone per i Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.)

### 3.6 Delimitazione dipendente dalla quota a valle

- 3.6.1 Definiti i bacini
- 3.6.2 Contenzioso

### 3.7 La nazionalizzazione

- 3.7.1 Fregati nelle tariffe
- 3.7.2 Fregati nei rapporti
- 3.7.3 La fregatura più grossa (per la montagna e la sua gente)
- 3.7.4 Finalmente l'adeguamento

### 3.8 In dettaglio la questione soldi

- 3.8.1 L'evoluzione nel tempo:
- 3.8.2 Finanziaria 2002: 13 e 3,50 €
- 3.8.3 Finanziaria 2003: 18 e 4,50 €
- 3.8.4 Superato il valore del 1953
- 3.8.5 La valutazione di allora
- 3.8.6 Scippati centinaia di miliardi
- 3.8.7 Gravami sul kW di p.n.m.
  - 3.8.7.1 Canone e addizionale regionale 14,04 (12,45 12,67 12,83 13 13,17 13,32 13,55 13,82 14,04)
  - 3.8.7.2 Sovracanone Comuni rivieraschi 5,09 (2,38 id 3,50 4,50 4,73 id 4,91 id 5,09)
  - 3.8.7.3 Sovracanonici BIM 20,35 (8,91 id 13 18 18,90 id 19,62 id 20,35)

3.8.7.4 Totale gravami 39,48 (23,74 23,96 29,33 35,50 36,80 36,95 38,08 38,35 39,48)

## **4. LA SITUAZIONE IN ITALIA E IN LOMBARDIA**

### 4.1 Consorzi BIM

4.1.1 I Consorzi BIM in Italia – statistica

4.1.2 I Consorzi BIM in Italia – Localizzazione. Questa la situazione:

4.1.3 Situazione per Comuni

4.1.4 I bacini imbriferi lombardi (e zone contigue)

4.1.5 Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi lombardi

### 4.2 Comunità Montane

4.2.2 CC.MM. definitive

4.2.2 CC.MM. in corso

4.2.4 CC.MM. nelle Regioni a Statuto Speciale

## **5 CANONI, SOVRACANONI RIVIERASCHI, SOVRACANONI BIM – NATURA, TITOLARITÀ, RISORSE**

### 5.1 Canone di concessione

#### 5.2 Sovracanone Enti Rivieraeschi

#### 5.3 Sovracanone per i BIM (Bacini Imbriferi Montani)

5.1.1 Canone Idrico di Concessione, origine

5.1.2 Canone di Concessione, titolarità

5.1.3 Canone di Concessione, risorse

5.2.1 Sovracanone Enti Rivieraeschi, natura

5.2.2 Sovracanone Enti Rivieraeschi, titolarità

5.2.3 Sovracanone Enti Rivieraeschi, risorse

5.3.1 Sovracanoni BIM, natura

5.3.2 Sovracanoni BIM, Titolarità “naturale”

5.3.2.1 Esclusiva comunale.

5.3.2.2 La ratio. Effetti fisici

5.3.2.2 a) sottrazione per impianti ad acqua fluente

5.3.2.2 b) sottrazione per impianti a bacino

5.3.2.2 c) sottrazione di modesta portata con suo uso a rotazione.

5.3.2.3 La ratio. Effetti discriminanti

5.3.3 Sovracanoni BIM, risorse

## **6. RIPARTO FONDI BIM**

### 6.1 Fase prima. Sorico e BIM del Lago di Como, Grembo e Serio

6.1.1 Importante la questione Comunità Montane.

6.1.2 Ripartizione fondi BIM fra le due CC.MM.. Le difficoltà

6.1.3 Ripartizione fondi BIM fra le due CC.MM. La soluzione

6.1.4 La ratio della soluzione

### 6.2 Fase seconda

6.2.1 Importante la questione Comunità Montana/e.

6.2.2 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Le difficoltà

6.2.3 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Novità: la soluzione

6.2.4 La ratio della soluzione

### 6.3 Fase terza

- 6.3.1 Importante anche qui la questione Comunità Montana/e.
- 6.3.2 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. Le difficoltà
- 6.3.3 Ripartizione fondi BIM fra le quattro CC.MM. La soluzione
- 6.3.4 La ratio della soluzione

### 6.4 Fase ipotetica: Comuni

## 7. LA CORTE COSTITUZIONALE

### 7.1 L'uso dei fondi BIM

- 7.1.1 Fonti legislative. L.R. 18 agosto 1976, N. 27
- 7.1.2 Fonti legislative. Legge 22.12.980, n. 925.
- 7.1.3 La sentenza 212/1976: Ai BIM la gestione dei fondi

### 7.2 La sentenza 533/2002 (2.12.2002) dps il 20.12.2002

- 7.2.1 Inquadramento del sovracanone
- 7.2.2 Le ragioni

### 7.3 La sentenza 8/2002 dps il 22.7.2004

- 7.3.1 Rivendicazione regionale
- 7.3.2 La questione non è fondata, le Regioni non c'entrano!
- 7.3.3 Conferma. Le Regioni non c'entrano!

### 7.4 BIM, unico Ente autonomo

## 8. PARCELLIZZAZIONE NEGATIVA. MONITO PER IL FUTURO

### 8.1 SABM. Sezione Autonoma di Bonifica Montana

- 8.1.1 SABM. Il Comprensorio di Bonifica Montana dell'Adda Alpino
- 8.1.2 SABM. Il Piano di Bonifica Montana dell'Adda Alpino
- 8.1.3 SABM. Attività
- 8.1.4 SABM. Consuntivo
- 8.1.5 SABM. Soppressione
- 8.1.6 SABM. Negativa dunque la parcellizzazione

### 8.2 BIM. Attività di governo

- 8.2.1 BIM. Ente autonomo
- 8.2.2 BIM. OO.PP. dei Comuni
- 8.2.3 BIM. Agricoltura
- 8.2.4 BIM. Industria/Artigianato
- 8.2.5 BIM. Turismo
- 8.2.6 BIM. Welfare
- 8.2.7 BIM. Comuni

### 8.3 Monito per il futuro

## 9. UNITÀ PROVINCIALE

### 9.1 BIM Adda. Andava inventato

- 9.1.1 BIM Adda. 1000 miliardi risparmiati
- 9.1.2 BIM Adda. Eliminazione degli elettrodotti

### 9.2 La vicenda Comunità Montane

- 9.2.1 CC.MM. CM unica, obiettivo mancato
- 9.2.2 CC.MM. SABM. Caduta verticale
- 9.2.3 CC.MM. C.M. di Valtellina
  - 9.2.3 a) L'interruzione della ferrovia per Milano



- 9.2.3 b) In Regione
- 9.2.4 CC.MM. Il disastro della divisione

### 9.3 Altre situazioni

- 9.3.1 Il Consorzio Trasporti, e successiva STPS.
- 9.3.2 Il Consorzio Rifiuti e successiva SECAM.
- 9.3.3 La questione Trafori.
  - 9.3.3 a) Lo Stelvio
  - 9.3.3 b) Il Mortirolo

### 9.4 Il valore dell'unità

## 10. BIM. TENTATIVI DI FUTURO

### 10.1 La questione dei diritti

- 10.1.1 Natura del diritto
- 10.1.2 Titolarità ed esclusività del diritto
- 10.1.3 Esercizio del diritto.
  - 10.1.3 a) gestione in proprio.
  - 10.1.3 b) gestione solidale.
  - 10.1.3 c) gestione rinunciataria.
  - 10.1.3 d) altro tipo di gestione ( ??? )
- 10.1.4 Questione dei diritti, questione dirimente.

### 10.2 L'ipotesi Provincia

- 10.2.1 Questione diritti
- 10.2.2 Soluzioni erga omnes

### 10.3 Le due ipotesi di soppressione

- 10.3.1 In base alla legge 925/1980
- 10.3.2 In base alla Finanziaria 2007

### 10.4 L'alternativa alla soppressione. L'oggi per un migliore domani

- 10.4.1 BIM k Elementi costitutivi
  - 10.4.1 a Assemblea Generale.
  - 10.4.1 b Consiglio Direttivo.
  - 10.4.1 c Presidente e Vicepresidente.
- 10.4.2 BIM/CCMM Elementi costitutivi
  - 10.4.2 a La competenza di gestione del fondo comune.
  - 10.4.2 b Il "bug"
- 10.4.3 BIM/sfera propria. Esempi per il futuro
  - 10.4.3 a **1000 miliardi di denaro pubblico risparmiati.**
  - 10.4.3 b **Sostegno alla zootecnia, operazione da manuale.**
- 10.4.4 Conclusione
  - 10.4.4 a **Sopprimere il BIM** (interesse per i produttori non certo per noi). IPOTESI ZERO
  - 10.4.4 b **Mantenere il BIM così come oggi** IPOTESI PRIMA
  - 10.4.4 c **Mantenere il rapporto BIM/Comunità Montane così come oggi** IPOTESI SECONDA
  - 10.4.4 d **Innovare,**

## 11. LE IPOTESI DI CAMBIAMENTO

### 11.1 IPOTESI PRIMA. IL BIM

- 11.1.1 Risorse per problemi d'interesse generale. Necessità
- 11.1.2 Risorse per problemi d'interesse generale. Una soluzione

## **IPOTESI PRIMA. 1) RIPARTO DEI SOVRACANONI**

### 11.2 IPOTESI SECONDA, BIM/CC.MM.

11.2.1 Modalità di impiego del fondo comune. Prassi

11.2.2 Modalità di impiego del fondo comune. Una soluzione

## **IPOTESI SECONDA. IMPIEGO DEL FONDO COMUNE**

### 11.3 IPOTESI TERZA. INNOVARE

11.3.1 Ruolo. Dallo "Statuto Comunitario per la Valtellina"

11.3.2 Ruolo. Ordinamento

11.3.3 Ruolo. Operatività

11.3.3.1 Ruolo. Operatività: agenzia

11.3.3.2 Ruolo. Operatività: energia al posto dei soldi

11.3.3.2 a) Energia al posto dei soldi: il costo del trasporto.

11.3.3.2 b) Energia al posto dei soldi: il costo, come calcolarlo.

11.3.3.2 c) Energia al posto dei soldi: gli altri problemi.

11.3.4 Il "Governo" della Valle

## **IPOTESI TERZA. RUOLO**

## **DIRITTI**

## **12. CHIOSA**

Segue in appendice documentazione utile, ivi compresi, in sintesi, gli atti internazionali relativi allo Spöl e alla Valle di Lei, e l'indice analitico. Si omette invece la parte relativa all'incompatibilità fra la condizione di rappresentante di un Comune nell'assemblea del BIM e contestualmente di rappresentante di tale Comune nell'assemblea di una C.M.

## **APPENDICE**

TITOLO PRIMO: NORMATIVA

TITOLO SECONDO: CONSORZIO BIM DELLO SPÖL

TITOLO TERZO: SERBATOIO VALLE DI LEI

TITOLO QUARTO: DOCUMENTO FEDERBIM

TITOLO QUINTO: CONSIGLIO COMUNALE DI SONDRIO

TITOLO SESTO: LE CENTRALI IDROELETTRICHE IN PROVINCIA (fonte BIM Adda)

L'autore – L'editore